Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale in
Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea

L'INDIPENDENZA E IL CONTROLLO DI QUALITÁ NELLA NUOVA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Relatore
Ch. Prof. Simonato Valerio

Correlatore
Ch. Prof. Warglien Massimo

Laureando
Daniel Pizzato
Matricola 832394

Anno Accademico
2014 / 2015

"*Il 2015 si prospetta un anno di grandi cambiamenti per*
la revisione legale che può ben essere intesa
sia una risorsa strategica per l'impresa
sia un valore in generale per la collettività"

- Gerardo Longobardi -

Indice

Prefazione…….....…….....7

Capitolo primo: La revisione legale dei conti.……....……....….....11

Introduzione.…….....…….....…….....…11

1.1 Ragionevole certezza e rischio di revisione.....….....…….....13

1.2 Definizione di rischio di revisione e significatività.....…….....…..……....15

1.2.1 Il rischio di revisione.....…....……....……....15

1.2.2 La significatività.....……....……16

1.2.3 Il principio di revisione ISA Italia 315 come strumento di gestione del rischio e di scelta del parametro di significatività.....……18

1.2.4 Relazione tra rischio e significatività.....……19

1.3 Principio di continuità aziendale.....……..…….....21

1.4 Nascita ed evoluzione del quadro normativo di riferimento.....……....22

1.4.1 L'evoluzione della normativa italiana....….....……..…..24

1.4.2 La riforma avvenuta con il Decreto Legislativo 39/2010.….....……..26

1.5 Principi di revisione.....……..…….....30

1.5.1 Principi di revisione italiani.....……....……..30

1.5.2 Principi di revisione internazionali.....……....……..34

Capitolo secondo: L'attività operativa.....……...….....39

Introduzione.…….....…….....…….....…39

2.1 Soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di revisione.....……....……..…..40

2.2 Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto....…..42

2.2.1 Conferimento e accettazione dell'incarico.....……..…42

2.2.2 Interruzione prematura dell'incarico: revoca, dimissioni e risoluzione consensuale.....……....……...…..44

2.3 Comportamenti a cui è tenuto il revisore legale dei conti nell'espletamento della sua attività 45

2.3.1 Scambio di informazioni.....46
2.3.2 Scetticismo professionale.....46
2.3.3 Il code of ethics dell'Ifac.....47
2.4 Pianificazione della strategia di revisione.....53
2.4.1 Documentazione della pianificazione.....54
2.5 Il campionamento.....55
2.6 Elementi probativi dei controlli.....56
2.7 Relazione di revisione.....57
2.7.1 Tipologie di giudizio del revisore.....59

Capitolo terzo: L'indipendenza del revisore legale dei conti.....61
Introduzione.....61
3.1 Il caso Enron.....62
3.1.1 Cenni storici.....62
3.1.2 Lo scandalo finanziario ed il coinvolgimento di Arthur Andersen.....63
3.1.3 Sarbanes Oxley Act.....68
3.2 Il principio di indipendenza.....70
3.2.1 L'evoluzione della disciplina in materia di prestazione di servizi non di revisione.....73
3.3 L'impianto normativo odierno a tutela dell'indipendenza del revisore.....76
3.3.1 La normativa ordinaria.....77
3.3.2 Compromissione dell'indipendenza finanziaria, indipendenza ed obiettività dei sindaci.....82
3.3.3 La normativa speciale - Enti di Interesse Pubblico.....84
3.3.4 Requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci nelle società quotate.....86
3.4 L'interpretazione da parte degli stakeholders dei servizi non di revisione.....88
3.4.1 Normativa in materia di trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico.....92
3.5 Responsabilità del revisore legale dei conti.....94

3.5.1 Responsabilità civile e penale del revisore legale dei conti.....94

3.5.2 Fattispecie sanzionabili e relativi provvedimenti.....96

3.5.3 L'ipotesi di limitazione della responsabilità.....100

Capitolo quarto: Il controllo della qualità.....103

Introduzione.....103

4.1 Le fonti normative del controllo pubblico di qualità della revisione.....105

4.1.1 Competenze e poteri del Ministero dell'Economia e delle Finanze.....107

4.1.2 Competenze e poteri della Consob.....108

4.2 Principi di revisione internazionale concernenti la qualità del lavoro.....110

4.2.1 Principio di revisione Isa Italia 230 - La documentazione della revisione contabile.....110

4.2.2 Principi internazionali sul controllo della qualità: Isqc Italia 1 e Isa Italia 220 - il sistema di controllo interno della qualità.....113

Conclusione.....123

Bibliografia.....127

Webgrafia.....127

PREFAZIONE

L'attività imprenditoriale rappresenta la cellula del tessuto socio-economico moderno, sia essa pubblica o sia essa privata, dalle microimprese alle multinazionali e la pluralità degli attori coinvolti in questo circolo virtuoso, che sostiene il sistema basato su un'economia di scambio, dà l'idea dell'importanza che riveste la tutela dei terzi rispetto alla trasparenza delle informazioni che le imprese esternano attraverso le comunicazioni sociali, la più importante delle quali è il bilancio d'esercizio che rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa nonché il risultato economico d'esercizio. I soggetti terzi sono individuabili nella generale accezione di derivazione anglosassone «*stakeholders*»[1]: ovvero i portatori di interessi nei confronti dell'impresa a qualsiasi titolo (azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, azionisti, obbligazionisti, lo Stato). Diviene quindi di fondamentale importanza vagliare le informazioni fornite dalle imprese agli *stakeholders*, ed è proprio in questo contesto che si inserisce la revisione legale dei conti, che si pone come strumento di controllo indipendente e altamente qualificato in grado di analizzare efficacemente la complicata realtà aziendale per poter esprimere un giudizio sul rispetto delle regole convenzionali di rappresentazione e valutazione dei fatti amministrativi nelle comunicazioni sociali, nel rispetto di date norme tecniche e giuridiche, affinché gli *stakeholders* possano farvi affidamento per ponderare le loro scelte, nei confronti dell'impresa, sia in termini di scambio, e quindi per ragioni puramente di «mercato», ovvero di investimento finanziario. Lo stesso impianto normativo su cui poggia la revisione legale dei conti è mutato con l'evolversi dell'economia (*vedi infra capitolo 1),* si è passati infatti da una revisione legale dei conti quasi puramente «formale» nello svolgersi della sua attività a quello che molti definiscono il Testo Unico sulla revisione legale dei conti ovvero il Decreto Legislativo 39/2010 che recepisce la direttiva 2006/43/CE, ultima conferma di un'economia sempre più globale dove i governi, e più in generale, le autorità competenti

1 Definizione elaborata nel 1963 al Research Institute dell'università di Stanford

si muovono nella stessa direzione per garantire nel modo più omogeneo possibile i principi cardine del mercato moderno ovvero la veridicità e la correttezza delle informazioni finanziarie.

Oggetto di analisi della presente tesi saranno appunto alcuni dei principi che guidano il buon funzionamento della revisione legale dei conti, tra cui:

- il principio di revisione internazionale (ISA Italia) nr. 200 denominato «Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento dell revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)»
- il principio di revisione internazionale (ISA Italia) nr. 220 denominato «Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio»
- il principio di revisione internazionale (ISA Italia) nr. 230 denominato «La documentazione della revisione contabile»
- il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 denominato «Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonchè altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi»; quest'ultimo principio, che non fa propriamente parte degli ISA Italia, viene richiamato ad integrare il principio di revisione internazionale nr. 220 tramite diversi riferimenti che ritroviamo nello stesso.

Prima dell'approfondimento dei principi sopracitati verrà illustrato, nel primo capitolo, in cosa consiste l'attività di revisione legale dei conti e quali sono i binari descritti dai principali principi di revisione internazionale che il soggetto incaricato deve seguire nell'espletamento delle sue funzioni; verrà inoltre fatto qualche cenno sull'evoluzione della disciplina della revisione legale dei conti dall'inizio del XX secolo fino alla riforma avvenuta con l'emanazione del D.Lgs. 39/2010.
Nel secondo capitolo si analizzerà lo svolgimento dell'attività di revisione da un punto di vista operativo, percorrendo le fasi, le procedure ed i comportamenti che accompagnano il revisore al raggiungimento della cosiddetta «ragionevole certezza»

necessaria per la successiva emanazione della relazione finale contenente il giudizio sul bilancio d'esercizio.

Nel terzo capitolo si affronterà il tema dell'indipendenza del revisore legale dei conti come principio cardine che assolve alla funzione di garantire ai terzi un'analisi dell'impresa che sia più oggettiva e disinteressata possibile.

Nel quarto ed ultimo capitolo verranno analizzate le più recenti disposizioni in materia di controllo della qualità dell'attività di revisione.

CAPITOLO PRIMO: LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

(Introduzione, 1.1 Ragionevole certezza e rischio di revisione, 1.2 Definizione di rischio revisione e significatività, 1.2.1 Il rischio di revisione, 1.2.2 La significatività, 1.2.3 Il principio di revisione ISA Italia 315 come strumento di gestione del rischio e di scelta del parametro di significatività, 1.2.4 Relazione tra rischio di revisione e significatività, 1.3 Principio di continuità aziendale, 1.4 Nascita ed evoluzione del quadro normativo di riferimento, 1.4.1 L'evoluzione della normativa italiana 1.2.2 La riforma avvenuta con il Decreto Legislativo 39/2010, 1.5 Principi di revisione, 1.5.1 Principi di revisione italiani, 1.5.2 Principi di revisione internazionali)

Introduzione

È possibile definire due tipi di revisione che possono intervenire nel controllo dell'impresa:

- la revisione interna;
- la revisione esterna.

I due tipi di revisione sono molto simili tra loro, avendo come riferimento delle metodologie di lavoro e dei principi applicabili alla loro attività pressoché identici, la differenza sostanziale tra le due attività è la funzione assolta dall'espletamento delle relative funzioni.

Revisione interna

La revisione interna si occupa di supervisionare l'attività economica dell'impresa e lavora come organo alle dipendenze dell'impresa stessa, organo che si rende necessario nelle realtà imprenditoriali medio-grandi, nelle quali, appunto, la supervisione dei costi,

dei sistemi interni di controllo e più in generale la supervisione di tutte le attività che formano la catena interna di formazione del valore si rendono necessarie per l'ottenimento dei risultati aziendali; la revisione interna opera in questo senso fornendo un'adeguata e qualificata funzione di controllo stimolando inoltre l'efficienza in ogni reparto aziendale verificando i dati previsionali e confrontandoli con i dati consuntivi riportando i risultati ottenuti alla direzione che potrà così formulare piani strategici in risposta ai dati elaborati.

Revisione esterna

Per converso la revisione esterna assolve la funzione di rendere un giudizio professionale, qualificato e indipendente sull'attendibilità del bilancio d'esercizio dell'impresa non entrando nel merito della gestione aziendale ma analizzandone comunque ogni sua sfaccettatura; l'attività di revisione legale dei conti, infatti, rappresenta una sorta di lente d'ingrandimento che analizza l'impresa sotto ogni suo aspetto, sia esso contabile, amministrativo che operativo: il revisore non si occupa della mera analisi del sistema informativo del bilancio, ma opera un controllo a tutto tondo sulla vita aziendale che fa intendere quanto debbano essere interdisciplinari le conoscenze del soggetto incaricato il quale deve essere in grado di comprendere le diverse realtà economiche rappresentate di volta in volta dalle società sottoposte a revisione. Da questo punto di vista è possibile classificare l'operato del revisore in due macroaree di indagine che seppur contigue presentano delle caratteristiche che le differenziano le une dalle altre e sono: controllo sull'amministrazione e controllo contabile. Il controllo sull'amministrazione è sovrapponibile con l'attività svolta dal collegio sindacale ovvero una serie di controlli formali atti a verificare la leicità dei comportamenti dell'organo amministrativo nei confronti delle prescrizioni di legge. Non sempre il revisore è chiamato a svolgere questo tipo di attività, nelle società quotate, ad esempio, l'attività di revisione non può essere affidata al collegio sindacale che deve essere necessariamente affidata ad una società di revisione esterna; da tenere in considerazione il fatto che in ogni caso l'attività di controllo del soggetto incaricato

della revisione legale dei conti è svolta mediante continue interazioni con gli organi sociali tramite richieste di informazioni o di chiarimenti e che quindi, nel caso riscontrasse delle irregolarità, potrebbe senza dubbio intervenire anche in questa sfera di controllo. D'altro canto il controllo contabile rappresenta l'attività principale del revisore, perché è proprio in questo contesto che il revisore mette in atto diverse procedure di controllo (vedi infra capitolo secondo) atte a verificare che nella redazione del bilancio di esercizio siano stati seguiti i principi contabili corretti nonché le prescrizioni normative sulla rappresentazione in bilancio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Questa serie di procedure e controlli messi in atto dal revisore sfociano nell'emissione del giudizio sul bilancio d'esercizio, il quale viene elaborato in un documento che prende il nome di «relazione finale» che andrà inserito nel bilancio d'esercizio dell'impresa, ed è proprio su questo documento che gli *stakeholders* dovrebbero fare affidamento nel valutare il bilancio sociale, in quanto tale giudizio è stato reso da un organo indipendente ed altamente qualificato che con ragionevole certezza è in grado di esprimere un suo giudizio di attendibilità delle informazioni ivi contenute.

1.1 Ragionevole certezza e rischio di revisione

Come detto poc'anzi il giudizio del revisore è basato su quella che viene definita dai principi internazionali di revisione come «ragionevole certezza» ovvero un convincimento del revisore basato su di una valutazione oggettiva del contesto in cui sta operando identificando le aree critiche di analisi dell'azienda in cui potrebbero risiedere componenti di rischio che potrebbero compromettere l'emissione di un adeguato giudizio. Tale approccio viene definito «approccio al rischio», metodologia che permette al revisore di pianificare la propria attività commisurando la profondità delle sue indagini in modo proporzionale al rischio rilevato. La conseguenza diretta di questo tipo di approccio è che l'espletamento dell'incarico di revisione non deve essere necessariamente gravato da procedure di controllo gravose dal punto di vista applicativo

(il cosiddetto «approccio alle procedure»[2], ma consente al revisore di gestire il rischio fino a portarlo ad un livello *«accettabile»* da lui stesso definito.

Lo stesso principio di revisione ISA Italia n. 200 all'articolo 12 prescrive al revisore di emettere una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio quando ravvisi la non possibilità di acquisizione di una ragionevole sicurezza sull'attendibilità delle asserzioni di bilancio. Viene così soppiantato il concetto di «certificazione di bilancio», termine utilizzato nel passato per garantire ai terzi l'affidabilità di un bilancio sottoposto a controllo da un revisore contabile, il certificatore appunto; tale impostazione non può più ritenersi valida e l'utilizzo del termine certificazione non risulta più corretto se interpretato come attività volta a fugare ogni dubbio di veridicità delle informazioni contabili; se così fosse verrebbe fatta ricadere gran parte della responsabilità civili/penali sul soggetto incaricato della revisione nel qual caso le asserzioni di bilancio dovessero rivelarsi difformi dalla realtà. Dalla lettura del principio di revisione Isa Italia numero 200 emerge chiaramente il riconoscimento dell'impossibilità di raggiungere una certezza assoluta del giudizio emesso, impossibilità riferibile principalmente:

- alla natura campionaria dei controlli messi in atto dal revisore;
- alla natura dei sistemi contabili e di controllo interno;
- alla natura degli elementi probativi raccolti.

A questo si aggiunge, di fatto, la molteplicità dei dati che provengono da processi di valutazione soggettivi messi in atto dai redattori del bilancio con cui il soggetto si deve confrontare, valutando la congruità delle metodologie adottate con i principi di veridicità e correttezza.

[2] «I principi di revisione che definiremo vecchi, superati per effetto della delibera Consob 30 ottobre 2002, n. 13809, disciplinavano con dovizia di particolari l'articolazione operativa delle procedure di controllo, e comportavano necessariamente, essendo concepiti con riferimento a realtà aziendali medio-grandi, la disponibilità da parte del revisoredi apparati strutturali consistenti, per poter essere applicati» Ceradini - Menzana - Peverelli, *Guida alla revisione legale dei conti* - Sistema Frizzera, 2013 pag 58

1.2 Definizione di rischio di revisione e significatività

1.2.1 Il rischio di revisione

Il principio di revisione ISA Italia n. 200 definisce il rischio di revisione come la possibilità che il revisore possa emettere un giudizio che si discosti dalla verità in quanto basato su degli elementi probativi non veri dovuti a comportamenti fraudolenti o non intenzionali, un giudizio, quindi, compromesso dall'affidamento fatto dal revisore su informazioni ritenute attendibili ma che non sono tali. In ogni revisione il rischio viene valutato ancor prima di accettare l'incarico, valutando già nei primi colloqui con la direzione o con il personale in genere in che tipo di ambiente ci si appresta a prestare la propria attività; è chiaro come la comprensione e la gestione del rischio accompagnino il revisore per tutta la durata del suo incarico divenendo un punto fisso attorno a cui far ruotare l'intero sistema di procedure e controlli. A tal proposito sempre il principio di revisione ISA Italia n. 200 articola il rischio di revisione in tre componenti:

- rischio intrinseco
- rischio di controllo
- rischio di individuazione

Il rischio intrinseco è definibile come una regola d'esperienza che vede in determinate informazioni contabili l'attitudine a presentare difformità rispetto ad una o più asserzioni di bilancio. Il rischio di controllo consiste nella possibilità che un errore di un saldo di un conto o di una classe di operazioni, che potrebbe essere significativo, non venga individuato dal sistema di controllo interno dell'impresa. Il rischio di individuazione rappresenta la possibilità che le procedure messe in atto dal revisore non colgano errori significativi in funzione della dimensione ridotta del campione analizzato o della inconsistenza delle evidenze probatorie acquisite. I primi due, rischio intrinseco e rischio di controllo, rappresentano il rischio endogeno ovvero il «rischio d'impresa», e cioè la rischiosità totale delle diverse asserzioni non connesse con l'attività del revisore mentre il terzo, il rischio di individuazione, ha natura esogena e quindi dipendente

dall'attività di revisione e rappresenta quindi il principale strumento a disposizione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per mantenere il complessivo livello di rischio di revisione al livello considerato accettabile.

TIPOLOGIE DI RISCHIO		
Rischio intrinseco	Rischio di controllo	Rischio di individuazione
RISCHIO D'IMPRESA		RISCHIO DI CONTROLLO
RISCHIO DI REVISIONE = RISCHIO D'IMPRESA + RISCHIO DI CONTROLLO		

Tabella 1 - Tipologie di rischio

1.2.2 La significatività

Di estrema rilevanza è anche il concetto di significatività che accompagna intimamente la gestione del rischio, e la sua valutazione, in quanto parametro per valutarne l'accettabilità. Definire il livello di significatività di un'asserzione di bilancio significa quantificare un livello massimo di errore entro il quale il revisore ritenga che non venga compromessa la funzione principe del bilancio ovvero la comunicazione di informazioni veritiere e corrette. Nonostante l'importanza che il livello di significatività assume nell'espletamento della funzione di revisione non vi sono regole stringenti per la sua determinazione, viene infatti lasciata la piena autonomia al revisore il quale può essere più o meno sensibile nell'interpretazione dei diversi dati erronei che gli si possono presentare nella fase di controllo e che possono configurarsi, ad esempio, sia come un errata applicazione di un principio contabile sia come una mancata rivalutazione/svalutazione di un fabbricato. La sensibilità del revisore, appunto, non può non tener conto della dimensione e soprattutto della qualità, ovvero della natura, degli errori rilevati nell'applicazione delle procedure di controllo, differenziando i casi in cui si è di fronte ad un mero errore di calcolo e viceversa quando ci si trova innanzi ad un errore voluto atto a modificare il contenuto del bilancio; in questa fase il soggetto incaricato della revisione, oltre a valutare gli errori rilevati, dovrà ipotizzare l'incidenza

degli errori che presumibilmente potrebbe trovare, ma che non sono emersi durante la fase di controllo. A titolo esemplificativo si illustrano alcune soglie di significatività adottate nella prassi dai revisori legali dei conti:

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA' DELLE VOCI DI BILANCIO[3]	
Ricavi di esercizio	3%
Attivo	1%
Patrimonio Netto	1%
Reddito ante imposte	5%

Tabella 2 - Livello di significatività delle voci di bilancio

La scelta del parametro su cui basare il proprio convincimento è fondamentale, scegliere di appoggiarsi ad un parametro di riferimento non congruo alla realtà aziendale può portare a esiti completamente diversi, il criterio prudenziale e la sensibilità del revisore sono imprescindibili in questa fase della revisione.

A questo proposito i principi di revisione consentono di mantenere la significatività ad un livello inferiore rispetto a quello che il revisore crede sia soddisfacente, questo per garantire un ulteriore margine di sicurezza nell'emissione del giudizio di revisione. Inoltre, ad integrare gli strumenti del revisore, vengono normalmente utilizzati come parametro di gestione del rischio altri livelli-soglia che identificano, quando superati, delle aree di bilancio su cui approfondire le indagini, detti sotto-livelli prendono il nome di *errore tollerabile* e *key items*.

L'errore tollerabile

L'errore tollerabile è pari normalmente ad una percentuale che va dal 20 al 50 percento della significatività assunta e trova applicazione nelle singole poste di bilancio che

3 Le soglie di significatività delle voci di Patrimonio Netto e di Ricavi di esercizio derivano dal disposto degli articoli 2621 e 2622 del codice civile, che individua in predette percentuali la soglia di non punibilità per il reato di false comunicazioni sociali.

contengono degli errori che non configurano uno sforamento della soglia di significatività ma che appunto contengono un errore non tollerabile in base alle percentuali predette. In questi casi l'errore verrà segnalato al momento dell'emissione del giudizio di revisione sotto forma di rilievo.

Le key items

Le *key items* seguono lo stesso meccanismo utilizzato per la definizione dell'errore tollerabile e utilizzano quest'ultimo come riferimento per l'impostazione della loro soglia (le *key items* vengono parametrate solitamente tra il 20 e il 40 percento dell'errore tollerabile). Queste soglie, se superate, segnalano un livello di imperfezione tale da suggerire un approfondimento, e talvolta una verifica integrale, della voce interessata, un processo atto a verificare la non presenza di ulteriori errori che potrebbero portare la voce sottoposta ad indagine a superare le soglie fissate per l'errore tollerabile o addirittura quelle fissate per la significatività.

1.2.3 Il Principio di revisione ISA Italia 315 come strumento di gestione del rischio e di scelta del parametro di significatività

Strettamente correlata alla gestione del rischio è la *conoscenza dell'attività del cliente*, ampiamente descritta nel principio di revisione ISA Italia nr. 315 denominato «La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi». Preliminare a qualsiasi altra attività di revisione è la comprensione, da parte del revisore:

- del contesto socio-economico nel quale l'impresa è inserita;
- dell'affidabilità del controllo interno (rischio di controllo);

tramite:

- indagini presso la Direzione e altri soggetti all'interno dell'impresa;
- pubblicazioni relative al settore;
- leggi e regolamenti che influenzano in modo significativo l'attività;

- visite di sedi, uffici e stabilimenti;

Da questi approfondimenti preliminari all'attività di revisione, dettati dal principio ISA Italia nr. 315, il soggetto incaricato è in grado di pianificare la sua attività in risposta ai rischi rilevati, infatti in seguito a queste attività il revisore:

- decide il livello di significatività e valuta se tale giudizio rimanga appropriato nel corso dello svolgimento dell'attività di revisione;
- considera se sono stati adottati i principi contabili adeguati e che l'informativa di bilancio che ne sussegue sia adeguata;
- identifica le aree critiche sulle quali dovrà concentrarsi l'attività di controllo;
- definisce i risultati attesi da utilizzare nello svolgimento delle procedure di analisi comparativa;

Tali attività verranno approfondite nel capitolo secondo, dedicato allo svolgimento dell'attività operativa da parte del revisore legale dei conti nell'espletamento del suo incarico.

1.2.4 Relazione tra rischio e significatività

Rischio e significatività rappresentano due elementi fondamentali della pianificazione della revisione, è infatti conseguente alla loro identificazione la definizione delle procedure da adottare e la profondità delle stesse. Nel riscontrare un alto livello di rischiosità il revisore dovrà necessariamente fissare un basso livello di significatività e al contrario in presenza di un rischio contenuto il revisore potrà tenere un margine di significatività più elevato. Si deve tener conto che le componenti di rischio esogeno individuate, quelle proprie dell'impresa, non sono fisse ed immutabili nel tempo bensì sono continuamente in evoluzione con l'intero sistema-impresa, ed è compito del revisore monitorare questo tipo di aspetto nello svolgimento della sua attività, non solo di anno in anno ma anche nel corso dello stesso esercizio. A tal proposito è possibile identificare due fasi di diagnosi del rischio d'impresa:

- la fase *interim*
- la fase *final*

La prima fase, detta *interim*, si svolge solitamente a fine esercizio ed è orientata alla realizzazione di un quadro informativo che tenga conto dell'attività svolta, della *governance aziendale* e dei cambiamenti rispetto al passato che possa fornire un primo giudizio sul livello di rischio esogeno rilevato. Sempre in questa fase viene definito il livello di rischio di individuazione, determinato in risposta al rischio d'impresa rilevato, facendo leva sulle procedure di controllo da applicare e sulla profondità delle stesse.
La seconda fase, detta *final*, si concretizza nell'applicazione delle procedure di controllo da cui dovranno risultare gli elementi probativi su cui fondare il giudizio di revisione. In detta fase operativa non è insolito riscontrare un livello di rischio d'impresa difforme da quello rilevato nella fase *interim*, differenza dovuta all'emergere di circostanze, fatti o situazioni che alterino i risultati prima ottenuti; in questi casi il revisore si troverà a dover modificare il proprio piano di lavoro in risposta al nuovo livello di rischio rilevato. Se ad esempio fossero riscontrate delle variabili che incrementano il livello di rischio d'impresa, il revisore dovrebbe necessariamente fare leva sul rischio di individuazione ridimensionandolo attraverso l'intensificazione e l'aumento dell'ampiezza delle verifiche di sostanza.

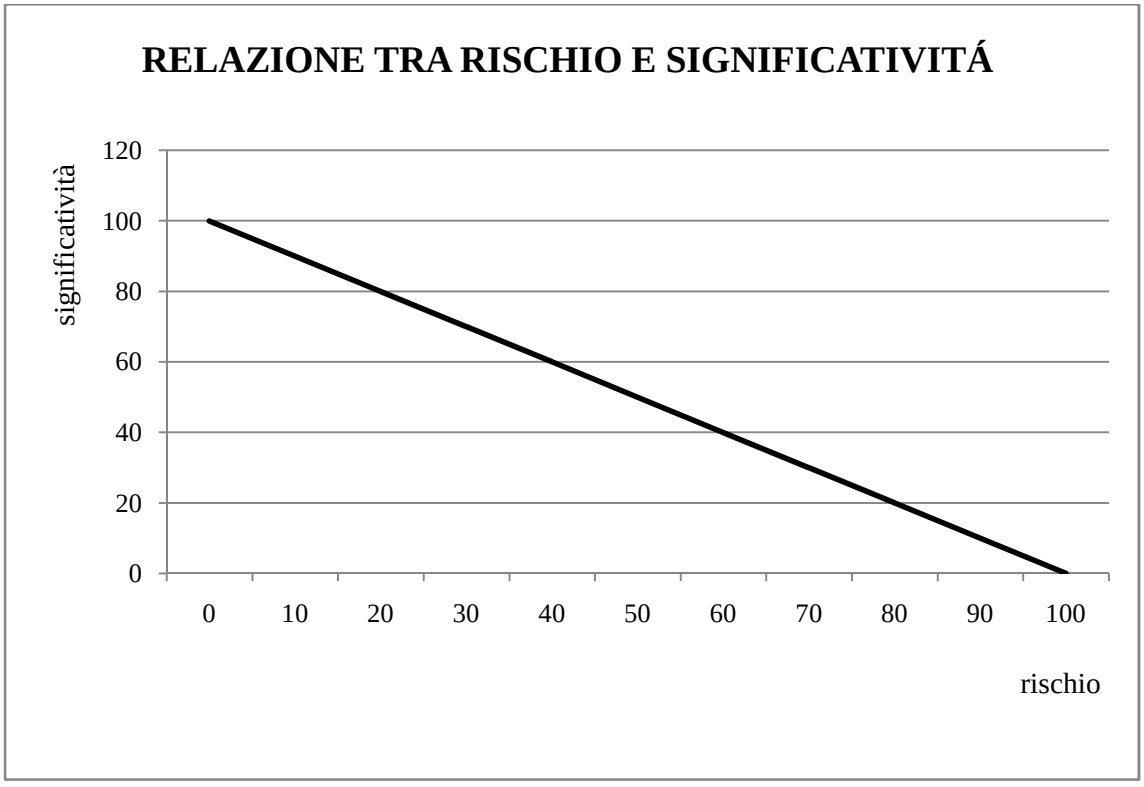

Grafico 1 - Relazione tra rischio e significatività

1.3 Principio di continuità aziendale

Uno dei postulati su cui si basa la redazione del bilancio d'esercizio è il presupposto della continuità aziendale, ovvero la capacità dell'impresa di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro dati determinati presupposti come la volontà della proprietà e del management di non interrompere l'attività in essere o di liquidare la società. I principi contabili internazionali si occupano di definire il concetto di «prevedibile futuro», definizione rinvenibile nello Ias 1 ai paragrafi numero 23 e 24 che statuiscono che i redattori del bilancio, nel predisporre i documenti contabili, tengano conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro dell'impresa che sia relativo ad almeno 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. Non di meno i principi contabili nazionali che nel nuovo Oic 29 impongono agli organi preposti alla redazioni di bilancio di far presente e di tener conto nella redazione dello stesso di «fatti successivi» che possano aver incidenza sul presupposto di continuità aziendale. Da questo ne consegue che una prima analisi sul presupposto di continuità aziendale deve essere fatta dagli amministratori con una conseguente espressione di un giudizio positivo. A tal proposito il revisore, ai sensi del principio di revisione ISA Italia numero 570, deve acquisire degli elementi probativi che siano in grado di evidenziare la sussistenza del presupposto di continuità aziendale valutando anche le analisi poste in essere dall'organo amministrativo considerando se vi siano delle significative incertezze sul mantenimento del presupposto di continuità aziendale tramite l'analisi:

- del processo seguito nell'effettuarla;
- delle assunzioni su cui si basa la valutazione;
- dei piani d'azioni futuri della direzione.

Come detto il revisore deve, inoltre, rendere un proprio giudizio indipendente da quello reso dalla direzione sulla capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento nel prevedibile futuro; le procedure previste dall'ISA Italia numero 570 prescrivono che il soggetto incaricato debba osservare e comprendere l'esistenza di eventi noti o circostanze che si verificheranno nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione. Le conseguenze che possono

derivare dalla rilevazione di molteplici e significative incertezze sono diverse, in tal senso il revisore può essere chiamato ad esprimere:

- l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso in considerazione dei risultati ottenuti dalle procedure applicate;
- un giudizio con dei rilievi nel caso rinvenga una non adeguata informativa di bilancio, rilievi che andranno ad integrare l'informativa mancante;
- un giudizio avverso qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così importanti da rendere inattendibile il bilancio.

Deve essere in ogni caso emesso un giudizio avverso se il revisore dopo la sua analisi non creda che l'impresa possa, in un prevedibile futuro, continuare ad operare come un'entità in funzionamento e i redattori di bilancio di converso abbiano stilato tale documento sulla base del presupposto della continuità aziendale, viceversa se il bilancio è stato redatto seguendo dei presupposti alternativi a quello della continuità aziendale il revisore deve giudicare l'appropriatezza di questi presupposti su cui si basa il bilancio esprimendo, qualora lo ritenga necessario, un giudizio con rilievi o inserendo nella relazione finale un paragrafo di enfasi sull'utilizzo di tali basi alternative con lo scopo di richiamare l'attenzione su questo aspetto del bilancio. Se dovesse mancare l'analisi preliminare della direzione sul presupposto di continuità aziendale o il lavoro del revisore venga compromesso o limitato nel valutarla, il soggetto incaricato dovrà emettere un giudizio con rilievi per limitazioni relative al procedimento di revisione o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio. In questa delicata fase il revisore deve prestare molta attenzione e approfondire acquisendo un'adeguata documentazione a supporto delle sue conclusioni per non venir accusato a posteriori di negligenza od imperizia nell'aver valutato il presupposto di continuità aziendale.

1.4 Nascita ed evoluzione del quadro normativo di riferimento

All'inizio del XX secolo il mondo conosce due devastanti conflitti mondiali che sconvolgono non solo le infrastrutture dei paesi coinvolti, ma cambiano in modo definitivo l'assetto delle relazioni politiche ed economiche degli stati del globo aprendo

in modo più o meno marcato le mentalità e il modo di pensare rispetto alla politica ed alla società stessa.[4] Nonostante lo sconvolgimento che i Paesi coinvolti stanno vivendo, economia e diritto non smettono il loro percorso evolutivo nell'adattamento alle sempre più complesse dinamiche socio-economiche facendo registrare una serie di regolamentazioni tecniche e giuridiche atte a istituire un controllo contabile con l'intenzione di tutelare la gestione delle risorse finanziarie, siano esse pubbliche o private: i primi a muoversi in questo senso sono Gran Bretagna e Stati Uniti d'America.
In Gran Bretagna, infatti, nel 1908 viene emanato il *Companies Act*, un atto col quale vengono fissate le regole per lo svolgimento di una «revisione indipendente», vengono stabiliti le modalità del compenso del soggetto incaricato e vengono stabilite le formalità minime di organizzazione del lavoro di controllo.

Oltreoceano, negli U.S.A., iniziano a scorgersi i primi trattati in tema di *auditing* che influenzeranno notevolmente anche l'evolversi della dottrina europea del controllo contabile, un processo aiutato anche dalla crescita nell'uso dell'inglese nella stipula dei contratti internazionali e nel commercio in genere dovuto appunto all'intensa rete di scambi commerciali tra Europa e Stati Uniti d'America, uniti al massiccio flusso finanziario di supporto alle economie europee, il cosiddetto «piano Marshall» che hanno favorito l'ingresso, anche in Italia, delle maggiori società di revisione di matrice anglosassone[5].

---

4 F. Pontani, *Auditing storia, tecnica, scienza un'evoluzione involutiva?* - Giappichelli Editore, 2011 pag 54

5 «L'importante ruolo della Gran Bretagna non è la conseguenza di una carente attività scientifica dei giuristi (non britannici) o degli ecnomisti, quanto quello di porsi come punto di riferimento per condurre ad unitarietà, condivisa o condivisibile, i metodi e le tenciche di controllo, meglio di metodi e tecniche frutto delle esperienze maturate nel mondo anglosassone in contesti economici di grandi dimensioni. Questo anche a ragione delle molte interdipendenze, di diversa natura e delle differenti esperienze socio-ambientali, delle dimensioni dei mercati di riferimento delle società commerciali e delle stesse società commerciali, avezze ad intrattenere rapporti internazionali complessi, anticipatori della «nuova» (possibile reale) «globalizzazione» finanziaria ed economica.» F. Pontani, *Auditing storia, tecnica, scienza un'evoluzione involutiva*? - Giappichelli Editore, 2011 pag 57

1.4.1 L'evoluzione della normativa italiana

In Italia troviamo sia nel codice di commercio del 1882 che nel codice civile del 1942 alcune indicazioni sull'attività di controllo legale dei conti che prevedono l'affidamento di alcune funzioni di vigilanza, come il controllo della cassa sociale, al collegio sindacale senza che fosse richiesta alcuna qualifica professionale per lo svolgimento di quelle funzioni, lasciando appunto al sindaco la libertà, o meglio, la responsabilità, di scegliere liberamente le procedure da seguire per lo svolgimento dell'incarico.

Nel 1939 troviamo una legge specifica in materia di revisione contabile: il Regio decreto n. 1966 del 23 novembre 1939 recante appunto delle disposizioni concernenti la disciplina delle società fiduciarie e di revisione con una previsione specifica di vigilanza da parte del Ministero delle corporazioni.

Più il là nel tempo, in un contesto economico sempre più globale, cresce negli anni '70 la necessità delle imprese italiane di godere di una pari credibilità sui mercati mobiliari rispetto alle concorrenti estere. Infatti la professione di revisione contabile in Italia fino alla fine degli anni '60 rimane nell'alveo della revisione cosiddetta «volontaria» e per quanto svolta da professionisti, dubbi si possono sollevare sull'indipendenza degli stessi nell'esaminare i bilanci di queste società[6], d'altra parte le grandi multinazionali estere che hanno delle società controllate in Italia necessitano di sottoporre queste ultime ad adeguati controlli, fatto che ha favorito l'ingresso in Italia delle società di revisione estere[7].

La risposta del legislatore arriva con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 136 del 1975 il quale ha statuito che le società italiane quotate nei mercati regolamentati

---

6 «Il controllo contabile veniva generalmente svolto in modo sommario ed insoddisfacente (non sempre realmente «esperti» della materia, i revisori iscritti al Ruolo di legge), con frequenti difetti di autonomia di giudizio in un contesto di natura clientelare che legava i sindaci agli amministratori ed ai soci (con disinteresse per l'interesse dei terzi)» F. Pontani, *Auditing storia, tecnica, scienza un'evoluzione involutiva*? - Giappichelli Editore, 2011 pag 56

7 «E' in questo scenario che si realizza la crescita, gigantesca, delle società di revisione di matrice anglosassone, che operano in ambiti internazionali, meglio «*globali*» . F. Pontani, *Auditing storia, tecnica, scienza un'evoluzione involutiva*? - Giappichelli Editore, 2011 pag 57

dovessero essere sottoposte a revisione contabile obbligatoria, definendo questo tipo di attività «certificazione di bilancio» per rendere l'idea di quello che è l'attività di revisione contabile nei confronti dei terzi.

Successivamente, dal 1977, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri inizia a sviluppare le linee guida che i revisori italiani dovranno seguire nell'espletamento del loro incarico: i principi di revisione italiani.

Segue a questo primo intervento la prima riforma in materia di revisione legale, contenuta nel Decreto Legislativo numero 58 del 1998 (Decreto Draghi), il quale ha innovato la disciplina del controllo legale dei conti per le società quotate ed ha inoltre coinvolto la normativa concernente le società di intermediazione finanziaria; la legge poneva l'obbligo, per tutte le società quotate in un mercato regolamentato europeo con sede in Italia, di affidamento delle funzioni di controllo e sorveglianza al collegio sindacale lasciando ad una società di revisione esterna all'impresa il compito di revisionarne il bilancio.

La disciplina della revisione contabile in Italia, fino al 2010, è frammentata e rinvenibile, oltre che nei suesposti decreti, in articoli di codice civile, di decreti e di leggi che vengono di seguito elencati:

- Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI-bis, par. 4, nonchè gli articoli 2403, 2409-quinquiesdecies, 2409.noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile;
- D.Lgs 27 gennaio 1992, n.88, recante «*Attuazione della direttiva 84/253/CE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili»;*
- Legge 13 maggio 1997, n. 132, recante «*Nuove norme in materia di revisori contabili»;*
- D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99, «*Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisione contabile»;*
- D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28, recante «*Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul Registro dei revisori contabili, a norma dell'art. 5 della L. 24 febbraio 2005, n. 34»;*

- Parte IV, Titolo III, Capo II, Sez. VI, nonchè Parte V, Titolo I, Capo III e artt. 4, 8, 9 e 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 recante «*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52*»;
- Parte III, Titolo VI del Regolamento emittenti della Consob (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999; artt. 145 e seguenti, recanti ulteriori previsioni in tema di «Revisione contabile» delle società quotate);
- Art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in tema di «*Controllo del bilancio consolidato»;*
- Artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante «*Codice delle assicurazioni private»;*
- Art. 52 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante «*Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*».

Da questo elenco si capisce la necessità di un intervento legislativo volto a raggruppare l'intera normativa, intervento avvenuto con il recepimento della Direttiva europea 2006/43/CE nel D.Lgs. 39/2010 che ha abrogato la maggior parte delle norme suesposte ed istituendo una sorta di «Testo Unico della revisione legale dei conti».

1.4.2 La riforma avvenuta con il Decreto Legislativo 39/2010

La nuova riforma in materia di revisione legale dei conti poggia le sue basi sul recepimento dell'VIII direttiva europea, la 2006/43/CE, che è andata a modificare due precedenti direttive ovvero la 78/660/CEE e la 83/349/CEE ed ha inoltre abrogato la direttiva 84/253/CEE. Le sostanziali novità apportate dalla riforma sono state anzitutto la riorganizzazione della normativa concernente la revisione legale dei conti annuali e consolidati di tutte le società:

- per le società per azioni e in accomandita per azioni la revisione legale dei conti deve essere svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale. In

queste società lo statuto può prevedere che la revisione venga affidata al collegio sindacale purché lo stesso sia composto da tutti revisori legali;

- per le società a responsabilità limitata la revisione legale dei conti è dovuta in 4 specifici casi:
    1. la prevede lo statuto;
    2. la società deve redigere il bilancio consolidato;
    3. la società controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti;
    4. per due esercizi consecutivi la società ha superato due dei tre limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile per la redazione del bilancio abbreviato.

  Nel caso in cui la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia facoltativa, ovvero prevista dallo statuto, la società a responsabilità limitata può optare per:

    a) la nomina di un revisore;
    b) la nomina di un sindaco unico a cui affidare il controllo di gestione e di un revisore a cui affidare la revisione legale;
    c) la nomina di un di un sindaco che svolga sia il controllo sull'amministrazione che la revisione legale dei conti.

  Per converso se la revisione legale dei conti è obbligatoria la società a responsabilità limitata può:

    a) nominare un solo revisore;
    b) nominare un organo di controllo, il collegio sindacale, a cui affidare anche la revisione legale dei conti (possibilità adottabile solo se prevista espressamente dallo statuto ed esclusa nel qual caso la S.r.l. sia soggetta alla redazione del bilancio consolidato);
    c) nominare sia un organo di controllo che un revisore.

- per gli enti di interesse pubblico la normativa prevede regole più stringenti data la rilevanza sociale che queste entità rivestono, in queste società, infatti, la

revisione legale dei conti non può essere mai affidata al collegio sindacale, obbligo che si estende a tutte le controllate, controllanti e alle controllate dalla controllante dell'ente di interesse pubblico.

Dal punto di vista normativo, inoltre, il decreto innova diverse tematiche specifiche:

- conferimento dell'incarico di revisione: l'incarico deve essere conferito dall'assemblea ad un revisore legale dei conti la cui scelta si basa su di una motivata proposta del collegio sindacale;
- corrispettivo: in nota integrativa dovrà essere indicato il totale dei corrispettivi versati al revisore per lo svolgimento dell'attività propria di revisione e dovranno essere indicati inoltre i corrispettivi versati per i servizi diversi dalla revisione legale dei conti;
- svolgimento della revisione: come detto nell'espletamento del suo incarico il revisore deve rifarsi ai principi di revisione adottati dalla normativa vigente che attualmente si basa sui principi di revisione emanati dal CNDCEC (gli ISA Italia) in attesa di omologazione, da parte della commissione europea, dei principi di revisione internazionali.
- controllo della qualità: i revisori iscritti al nuovo Registro dei revisori legali dei conti sono assoggettati a controllo di qualità ogni sei anni (per i soggetti incaricati della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico il controllo avviene ogni tre anni), detto controllo si esplica mediante una verifica campionaria dei documenti di revisione che il revisore è tenuto a conservare, il soggetto iscritto, inoltre, viene sottoposto ad un'analisi di conformità: della sua attività rispetto ai principi di revisione in vigore, della quantità e della qualità delle risorse impiegate nella sua attività unito ad una valutazione del sistema di controllo interno della qualità nonché della persistenza, nel suo operato, del requisito indefettibile del revisore legale dei conti, ovvero dell'indipendenza.
- responsabilità patrimoniale: il revisore è tenuto a rispondere in solido con gli amministratori nei confronti della società sottoposta a revisione, dei suoi soci e

dei suoi creditori, per i danni dovuti ad inadempimento dei loro incarichi. Tale impostazione suggerirebbe una sorta di solidarietà equiordinata tra amministrazione e revisore ma la norma definisce un limite alla responsabilità del revisore, infatti il revisore è responsabile nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Tale responsabilità investe non solo il revisore ma anche i collaboratori a cui ha affidato parte del lavoro di revisione. L'azione di risarcimento, nei confronti del revisore, si prescrive in cinque anni dalla data di emissione della relazione sul bilancio.

- conservazione delle carte di lavoro: all'articolo 14 comma 6 del D.Lgs. 39/2010 si rinviene l'obbligo di conservazione dei documenti e delle carte di lavoro del revisore per un periodo di dieci anni successivi all'emissione della relazione finale di revisione.
- registro unico: dando attuazione alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2010 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato tre regolamenti, sotto forma di decreti, che sono:

    a) il D.M. 20 giugno 2012, n. 144 contenente l'istituzione del nuovo registro dei revisori ed il regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali in applicazione dell'art. 6, D.Lgs. 39/2010;
    b) il D.M. 20 giugno 2012, n. 145 contenente il regolamento in applicazione dell'art. 2 commi 2, 3, 4 e 7 del D.Lgs. 39/2010 ovvero la definizione dei requisiti necessari per poter accedere al Registro dei revisori legali;
    c) il D.M. 25 giugno 2012, n. 146 contenente il regolamento concernente il tirocinio per l'attività di revisione legale in applicazione dell'art. 3, D.Lgs. 39/2010;

1.5 Principi di revisione

I principi di revisione definiscono lo standard in base al quale deve essere commisurato il livello qualitativo della revisione, i principi di revisione, infatti, statuiscono:

- le norme etico-professionali del revisore indipendente;
- le norme tecniche di svolgimento della revisione;
- le norme di stesura della relazione di revisione.

I principi di revisione rappresentano, quindi, i binari entro i quali il revisore deve e può muoversi nell'espletamento della sua funzione, la corretta applicazione degli stessi garantisce, quindi, l'attendibilità della revisione effettuata.

1.5.1 Principi di revisione italiani

I principi di revisione adottati in Italia sono gli ISA Italia, sono essenzialmente la traduzione in italiano, con poche modifiche, dei principi di revisione internazionali[8]: mantengono infatti la stessa numerazione di questi ultimi e regolano allo stesso modo i vari aspetti della revisione. A garantire la conformità della disciplina italiana con quelle degli altri ordinamenti europei troviamo nel D.Lgs. 39/2010, e più precisamente all'articolo 11 comma 3, la statuizione dello svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti in conformità ai principi di revisione elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali, che operano sulla base di una convenzione con il MEF[9] , nonché dalla CONSOB[10].

I soggetti ammessi ad operare sulla base di questa convenzione sono:

- il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)
- l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi)
- l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL)

8 Gli ISA - *International Standard Auditing - Isa pre-clarified*

9 Ministero dell'Economia e delle Finanze

10 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Questi soggetti, sulla base della sopracitata convenzione prevista all'articolo 12 del D.Lgs. 39/2010, hanno elaborato dei principi di revisione che si rifanno fortemente a quelli emanati dagli organismi internazionali e che sono stati definiti «ISA Italia». L'adozione di tali principi è avvenuta con la determina della ragioneria generale dello Stato del 23 dicembre 2014 ed oltretutto il 4 febbraio 2015 la Consob, con delibera 19113, ha abrogato le precedenti comunicazioni riguardanti le raccomandazioni nell'utilizzo di specifici principi di revisione. Il decreto legislativo numero 39 del 2010 prescrive che la revisione legale dei conti debba essere svolta secondo i principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione Europea, fin quando tale istituzione non provvederà ad attivare la procedura di omologazione degli *International Standards on Auditing* pubblicati dallo Iaasb (*International Auditing and Assurance Standards Board*) continueranno ad essere adottati gli ISA Italia riepilogati nella seguente tabella.

ISA Italia 200	Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
ISA Italia 210	Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione
ISA Italia 220	Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio
ISA Italia 230	La documentazione della revisione contabile
ISA Italia 240	Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio
ISA Italia 250	La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio
ISA Italia 250B	Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale
ISA Italia 260	Comunicazione con i responsabili delle attività di *governance*
ISA Italia 265	Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance alla direzione
ISA Italia 300	Pianificazione e documentazione della revisione contabile del bilancio

ISA Italia 315	L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera
ISA Italia 320	Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile
ISA Italia 330	Le risposte del revisore ai rischi identificati
ISA Italia 402	Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi
ISA Italia 450	Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile
ISA Italia 500	Elementi probativi
ISA Italia 501	Elementi probativi - Considerazioni specifiche su determinate voci
ISA Italia 505	Conferme esterne
ISA Italia 510	Primi incarichi di revisione contabile - Saldi di apertura
ISA Italia 520	Procedure di analisi comparativa
ISA Italia 530	Campionamento di revisione
ISA Italia 540	Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value e della relativa informativa
ISA Italia 550	Parti correlate
ISA Italia 560	Eventi successivi
ISA Italia 570	Continuità aziendale
ISA Italia 580	Attestazioni scritte
ISA Italia 600	La revisione del bilancio di gruppo - considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)
ISA Italia 610	Utilizzo del lavoro dei revisori interni
ISA Italia 620	Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore
ISA Italia 700	Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
ISA Italia 705	Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente
ISA Italia 706	Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente
ISA Italia 710	Informazioni Comparative

ISA Italia 720	Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile
ISA Italia 720B	Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza
ISCQ Italia 1	Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonchè altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi

Tabella 3 - Principi di revisione italiani

1.5.2 Principi di revisione internazionali

I principi di revisione internazionali sono elaborati dallo Iaasb (*International Auditing and Assurance Standards Board*),un organo interno all'Ifac (*International Federation of Accountants*) che persegue diversi obiettivi tra cui:

- operare nel pubblico interesse attraverso la statuizione di principi di altà qualità per la revisione, il controllo di qualità, la revisione sommaria e le altre attività di *assurance*;
- facilitare la convergenza tra principi di revisione nazionali ed internazionali.

I principi emessi dallo Iaasb devono essere approvati con la maggioranza qualificata dei presenti (due terzi) con un quorum deliberativo di almeno dodici voti affermativi, tali principi vengono denominati «*Engagement Standards*» e vengono così suddivisi:

- principi di revisione internazionale (Isa - *International Standards on Auditing*);
- principi internazionali per revisioni sommarie (Isre - *International Standards on Review Engagements*);
- principi internazionali sui principi di «*Assurance*» (Isae - *International Standards on Assurance Engagements*);
- principi internazionali per servizi correlati (Isrs - *International Standards on Related Services*).

A tutti questi servizi si applicano i principi internazionali sui controlli di qualità ovvero gli Iscq - *International Standards on Quality Controls.*

Vengono di seguito elencati i principi di revisione internazionali emessi dall'Ifac (*International Federation of Accountants*).

	INTERNATIONAL STANDARDS ON QUALITY CONTROL (ISQCs)
Isqc 1	Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements
	Framework
	International Framework for Assurance Engagements
	IAASB PRACTICE NOTES (IAPN)
IAPN 1000	At a glance: special considerations in auding financial instruments
Isa 200	Overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with international standards on auditing
Isa 210	Agreeing the terms of audit engagements
Isa 220	Quality control for an audit of financial statements
Isa 230	Audit documentation
Isa 240	The auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements
Isa 250	Consideration of laws and regulations in an audit of financial statements
Isa 260	Communcation with those charged with governance
Isa 265	Communicating deficiencies in internal control to those charged with governance ad management
Isa 300	Planning an audit of financial statements
Isa 315	Identifying and assessing the risks of material misstatement through understanding the entity ad its environment
Isa 320	Materiality in planning and performing an audit

Isa 330	The auditor's responses to assessed risks
Isa 402	Audit considerations relating to an entity using a service organisation
Isa 450	Evaluation of misstatements identified during the audit
Isa 500	Audit evidence
Isa 501	Audit evidence - specific considerations for selected items
Isa 505	External confirmations
Isa 510	Initial audit engagements opening balances
Isa 520	Analytical procedures
Isa 530	Audit sampling
Isa 540	Auditing accounting estimates, including fair value accounting estimates and related disclosures
Isa 550	Related parties
Isa 560	Subsequent events
Isa 570	Going concern
Isa 580	Written representations
Isa 600	Special considerations - Audits of group financial statements (including the work of component auditors)
Isa 610	Using the work of internal suditors and related conforming amendments
Isa 620	Using the work of an auditor's expert
Isa 700	Forming an opinion and reporting on financial statements
Isa 705	Modifications to the opinion in the independent auditor's report
Isa 706	Emphasis of matter paragraphs and other matter paragraphs in the independent auditor's report
Isa 710	Comparative information corresponding figures and comparative financial statements
Isa 720	The auditor's responsibilities relating to other information in documents containing audited financial statements
Isa 800	Special considerations - Audits of financial statements prepared in

	accordance with special purpose frameworks
Isa 805	Special considerations - Audits of single financial statements and specific elements, accounts or items of a financial statement
Isa 810	Engagements to report on summary financial statements
	INTERNATIONAL AUDITING PRACTICE STATEMENTS (IAPSs)
Iaps 1000	Inter-Bank Confirmation Procedures
Iaps 1004	The Relationship Between Banking Supervisors and Bank's External Auditors
Iaps 1006	Audits of the Financial Statements of Banks
Iaps 1010	The consideration of Environmental Matters in the Audit of Financial Statements
Iaps 1012	Auditing Derivative Financial Instruments
Iaps 1013	Electronic Commerce - Effect on the Audit of Financial Statements
Iaps 1014	Reporting by Auditors on Compilance with International Financial Reporting Standards
	INTERNATIONAL STANDARDS ON REVIEW ENGAGEMENTS (ISREs)
Isre 2400	Engagements to review financial statements
	Amendments to Isre 2400 - Engagements to review financial statements
	INTERNATIONAL STANDARDS ON ASSURANCE ENGAGEMENTS (ISAEs)
	International framework for assurance engagement
Isae 3000	Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information
Isae 3400	The examination of prospective financial information
Isae 3402	Assurance reports on controls at a third party service organisation
Isae 3410	Assurance engagements on greenhouse gas statements
Isae 3420	Assurance engagements to report on the compilation of pro forma

	financial information included in a prospectus
	INTERNATIONAL STANDARD ON RELATED SERVICES (ISRSs)
Isrs 4400	Engagements to perform agreed-upond procedures regarding financial information
Isrs 4410	Compilation engagement

Tabella 4 - Principi di revisione internazionali

CAPITOLO SECONDO: L'ATTIVITÁ OPERATIVA

(Introduzione, 2.1 Soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di revisione, 2.2 Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto, 2.2.1 Conferimento e accettazione dell'incarico, 2.2.2 Interruzione prematura dell'incarico: revoca, dimissioni e risoluzione consensuale, 2.3 Comportamenti a cui è tenuto il revisore legale dei conti nell'espletamento della sua attività, 2.3.1 Scambio d'informazioni, 2.3.2 Scetticismo professionale, 2.3.3 Il code of ethics dell'Ifac, 2.4 Pianificazione della strategia di revisione, 2.4.1 Documentazione della pianificazione, 2.5 Il campionamento, 2.6 Elementi probativi dei controlli, 2.7 La relazione di revisione, 2.7.1 Tipologie di giudizio del revisore)

Introduzione

L'approccio moderno alla revisione legale dei conti è dettato dai principi internazionali di revisione Isa che descrivono i passaggi essenziali dello svolgimento dell'attività di revisione, il revisore infatti deve:

- conoscere in modo ampio l'impresa e il suo contesto operativo per poter esprimere una prima valutazione nel rischio di riscontrare errori significativi nei documenti contabili;[11]
- pianificare in autonomia l'attività di revisione e di definizione del rischio;
- pianificare in autonomia l'attività di revisione e di definizione del rischio anche in risposta ad eventuali situazioni o fatti sopraggiunti durante l'applicazione

[11] Capitolo primo, paragrafo 1.2.3.

delle procedure di controllo al fine di mantenere un accettabile livello di significatività;

- svolgere concretamente le procedure pianificate al fine di acquisire gli elementi probativi necessari al raggiungimento della ragionevole certezza che gli consenta un'emissione consapevole del giudizio sul bilancio;
- valutare ed analizzare i risultati ottenuti dalle procedure di controllo;
- redigere la relazione di revisione.

Tuttavia l'attività di revisione non può essere inquadrata come il mero svolgimento delle sopraesposte attività in quanto sarebbe ristretto, e non di poco, il reale campo d'azione che il revisore è chiamato a coprire.

Questo capitolo tratterà appunto l'insieme delle attività operative svolte dal revisore legale dei conti a partire dalla definizione dell'insieme dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di revisione passando per il conferimento dell'incarico e alla successiva accettazione dello stesso[12] continuando con la pianificazione e l'analisi delle procedure messe in atto, arrivando infine alla descrizione del rapporto finale del revisore ovvero la relazione del revisore.

2.1 Soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di revisione

L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro istituito con il decreto D.Lgs. 39/2010 che reca rispettivamente agli artt. 6 e 7 le modalità con cui richiedere l'iscrizione al registro e il contenuto informativo dello stesso. La principale novità apportata dall'istituzione di detto Registro è rinvenibile nel successivo art. 8 che istituisce la sezione dedicata ai revisori inattivi, ovvero una sezione del registro dedicata

[12] L'accettazione dell'incarico non si configura come mera presa in considerazione di un'opportunità lavorativa: si innesca in questa fase uno studio preliminare delle caratteristiche dell'incarico offerto raffrontate con le capacità del soggetto indicato dall'assemblea, sarà quest'ultimo che al termine delle proprie valutazioni arriverà alla decisione finale di presa in carico, o meno, dell'attività di revisione offertagli.

agli iscritti che non abbiano preso parte a nessun incarico di revisione per almeno un triennio o che ne abbiano fatto apposita richiesta. A seguito dell'iscrizione nella sezione del registro dei revisori inattivi, il soggetto non dovrà prendere più parte ai programmi di aggiornamento professionale previsti dall'art. 5 dello stesso decreto in materia di formazione continua.[13]

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs 39/2010 possono richiedere l'iscrizione a tale registro le persone fisiche che:

a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso Decreto;[14]
d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4 dello stesso Decreto

Per quanto concerne la possibilità di iscrizione al Registro da parte delle società sono rinvenibili al comma 4 dello stesso articolo 2 le condizioni da soddisfare per ottenere tale iscrizione:

a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione è costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da soggetti abilitati

[13] Per poter assumere nuovamente incarichi di revisione legale gli iscritti alla sezione revisori inattivi devono partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento secondo le modalità stabilite dal MEF e dal ministero della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.

[14] Il tirocinio, di durata triennale, tende a far acquisire le conoscenze proprie dell'attività di revisione e alla loro concreta applicazione al fine di superare l'esame di idoneità professionale e di svolgimento dell'attività di revisione legale.

all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;
e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro.

Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.

Il comma 3 dello stesso articolo 2 definisce le condizioni[15] che permettono lo svolgimento dell'attività di revisione in Italia da parte di soggetti che la svolgono in uno degli Stati membri dell'Unione europea. Come previsto dal comma 7 i requisiti di cui al comma 3 sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con regolamento individuando inoltre i Paesi terzi che garantiscono tale equivalenza.

2.2 Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto

2.2.1 Conferimento e accettazione dell'incarico

Il Decreto Legislativo n. 39 del 2010, come descritto nel precedente capitolo al paragrafo 1.5.2 dedicato alla riforma della normativa concernente la revisione legale dei

[15] Le condizioni previste alla lettera b del comma 3 dell'articolo 2 prevedono che sia prevista reciprocità di trattamento nei confronti dei revisori italiani e che i revisori stranieri che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 debbano necessariamente superare una prova attitudinale, in lingua italiana, concernente la normativa nazionale rilevante.

conti, descrive le società che debbono, o che possono, dotarsi di un soggetto deputato allo svolgimento della revisione legale dei conti.[16]

A dettare le regole di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti è sempre il decreto legislativo 39/2010 che reca all'articolo 13 le modalità di affidamento di tale attività: l'incarico viene conferito dall'assemblea degli azionisti su proposta motivata dell'organo di controllo, come anticipato nelle società non quotate che non sono enti di interesse pubblico l'incarico ha durata triennale con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e può essere rinnovato senza limitazioni. Sempre all'articolo 13 dello stesso decreto è previsto che deve esservi una delibera assembleare che stabilisca il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti per tutta la durata del suo incarico e degli eventuali criteri per il suo adattamento[17].

Per garantire l'efficacia della revisione il revisore, nell'accettare l'incarico propostogli, deve valutare in via preliminare la sussistenza di determinati paradigmi essenziali concernenti la propria condizione nei confronti della società conferente l'incarico, tali principi trovano elencazione nel principio di revisione internazionale Isa Italia numero 200 alle voci A14-A17 contenute nel paragrafo denominato "Principi etici di riferimento per la revisione contabile di bilancio"[18], e sono:

- indipendenza
- integrità
- obiettività
- la competenza e la diligenza professionale
- la riservatezza

[16] Si rimanda alla lettura del paragrafo 1.5.2 per la descrizione analitica delle società a cui è rivolta la riforma.

[17] Le modalità di determinazione del corrispettivo sono previste all'articolo 10 co. 9 e 10 i quali prevedono che il compenso non possa essere condizionato ai risultati della revisione stessa e che tale corrispettivo debba garantire la qualità e l'affidabilità del lavoro posto in essere dal revisore.

[18] Tali principi etici derivano direttamente dalle parti A e B del *Code of Ethics for Professional Accountants* redatto dall'IFAC (*International Federation of Accountants*) integrate dalla normativa nazionale ove questa risulti più stringente.

- il comportamento professionale
- il controllo di qualità

Questo elenco definisce la condizione che il revisore deve mantenere rispetto all'incarico nonché le caratteristiche tecniche che egli deve possedere nello svolgere la sua attività, questa fase di valutazione preliminare all'accettazione dell'incarico è tesa alla verifica della sussistenza di detti principi i quali, se rispettati, garantiscono una revisione legale dei conti conforme a quello che è il principale obiettivo della stessa che vale la pena richiamare in questa sede:

> "Acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile nonché emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore."[19]

2.2.2 Interruzione prematura dell'incarico: revoca, dimissioni e risoluzione consensuale

All'assemblea è demandata anche la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti che può intervenire nel caso in cui ricorra giusta causa[20] sentito in ogni caso l'organo di controllo, contestualmente all'eventuale delibera di revoca dell'incarico l'assemblea dovrà provvedere al conferimento dell'incarico ad un nuovo soggetto.

[19] Principio di revisione Isa Italia nr. 200 punto 11

[20] Ai sensi dell'articolo 13 co. 3 del D.Lgs. 39/2010 non costituisce giusta causa di revoca dell'incarico di revisione legale dei conti la divergenza di opinioni sui principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio.

L'interruzione del rapporto può derivare anche dal revisore o dalla società di revisione incaricati della revisione legale dei conti, costoro, infatti, possono dimettersi dandone il congruo preavviso alla società, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno; il giusto preavviso, inoltre, può non essere concesso dal soggetto incaricato quando si ravvisino casi di grave e comprovato impedimento all'attività di revisione. È previsto inoltre il caso di risoluzione consensuale del contratto con il quale è stato conferito l'incarico di revisione, in questi casi non è previsto il risarcimento del danno in quanto la risoluzione è voluta da entrambe le parti.[21]

Nei casi di dimissioni e risoluzione consensuale del contratto i soggetti incaricati debbono necessariamente continuare a svolgere l'attività di revisione legale dei conti fino a quando non interverrà la delibera assembleare che conferirà l'incarico ad un nuovo soggetto o, in mancanza di questa, fino a sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale.[22]

Qualsiasi fattispecie che comporti l'interruzione prematura dell'incarico comporta l'obbligo in capo alla società sottoposta a revisione e al soggetto incaricato di riferire al Ministero dell'economia e delle finanze riguardo alle ragioni che hanno determinato lo scioglimento del rapporto, negli enti di interesse pubblico l'informativa deve pervenire alla Consob.

2.3 Comportamenti a cui è tenuto il revisore legale dei conti nell'espletamento della sua attività

L'articolo 9 del D.Lgs. 39/2010 contiene le regole concernenti la deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, in particolare al primo comma del suddetto articolo viene richiamato l'obbligo da parte dei soggetti incaricati di seguire i principi elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali approvati dal Ministro

[21] I casi e le modalità di recesso, dimissioni e risoluzione consensuale e le conseguenze che da esse derivano sono definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

[22] Il proseguo dello svolgimento dell'attività non è previsto nei casi di revoca dell'incarico in quanto la nuova nomina avviene nella stessa assemblea che delibera la revoca.

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob ovvero emanati dallo stesso MEF con il Ministero della giustizia sempre sentita la Consob. A tal proposito il principio di revisione internazionale Isa Italia 200 definisce i principi etici di riferimento per lo svolgimento di una corretta revisione legale dei conti prescrivendo dapprima il mantenimento durante l'espletamento dell'incarico del cosiddetto "scetticismo professionale" (vedi infra paragrafo 2.3.2) e successivamente al paragrafo 14 richiama i principi etici definiti dal *Code of ethics* emanati dall'Ifac (vedi infra paragrafo 2.3.3).

2.3.1 Scambio di informazioni

Al secondo comma dell'articolo 9 del D.Lgs. 39/2010 viene introdotta una previsione fondamentale concernente lo scambio di informazioni tra il soggetto precedentemente incaricato alla revisione legale dei conti e il nuovo soggetto al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione, la disposizione prevede che il rapporto tra i due soggetti sia basato sulla correttezza e sulla collaborazione. Questo comporta un enorme vantaggio per il nuovo soggetto incaricato, in quanto arricchito delle esperienze in qualche modo tramandategli dal vecchio soggetto, tali informazioni potrebbero vertere sull'affidabilità del sistema di controllo interno, o sulle persone chiave dell'impresa, sulle peculiarità dell'attività svolta dall'impresa e più in generale su qualsiasi area che sia di interesse per lo svolgimento dell'attività di revisione.

2.3.2 Scetticismo professionale

Per scetticismo professionale s'intende lo stato mentale che il revisore deve preservare durante tutto l'arco temporale nel quale egli è impegnato nello svolgimento dell'incarico, tale scetticismo risulta necessario nel valutare gli elementi probativi acquisiti comportando una valutazione critica degli stessi al fine di giudicarne l'appropriatezza e la sufficienza necessarie al raggiungimento della ragionevole sicurezza sulla veridicità delle asserzioni di bilancio. Lo scetticismo professionale deve necessariamente

accompagnare il revisore anche in quelle situazioni in cui l'esperienza passata con gli organi direttivi tende a dare una certe sicurezza riguardo all'affidabilità delle dichiarazioni degli stessi, tali situazioni non possono esimere il revisore dal mantenere il giusto atteggiamento critico nei confronti della direzione non dovendo in nessun caso il revisore lasciare aloni di incertezza coperti dalla fiducia nell'organo di *governance* che in altre circostanze avrebbe approfondito con ulteriori procedure di controllo.
Al paragrafo A18 il principio di revisione Isa Italia nr. 200 elenca alcuni casi in cui prestare attenzione utilizzando lo scetticismo professionale:

- agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra loro;
- alle informazioni che mettono in discussione l'attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini che intendono utilizzare come elementi probativi;
- alle condizioni che possono segnalare possibili frodi;
- alle circostanze che indicano la necessità di ulteriori procedure di revisione rispetto a quelle richieste dai principi di revisione.

Al paragrafo A19 vengono indicati alcuni esempi in cui l'utilizzo dello scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico comporta una riduzione dei rischi:

- di trascurare circostanze inusuali;
- di una eccessiva generalizzazione nel trarre le conclusioni in base alle osservazioni effettuate nel corso della revisione;
- di utilizzare assunzioni non appropriate per determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione e valutarne i risultati.

2.3.3 Il Code of ethics dell'Ifac

Il codice etico dell'Ifac suddivide in tre parti le norme etiche in base alla base di riferimento per la loro applicazione, ovvero:

- tutti i professionisti contabili;
- i professionisti che operano nella revisione contabile;
- i professionisti che operano alle dipendenze di terzi.

Norme applicabili a tutti i professionisti contabili

- **Integrità ed obiettività:** il revisore deve essere leale e onesto nella prestazione di servizi professionali, inoltre il revisore deve essere equo e non deve permettere ai pregiudizi, conflitti di interessi e influenze esterne di annullare l'obiettività. A tal proposito il codice suggerisce al professionista di evitare di mettersi in situazioni che possono metterlo nella condizione di subire pressioni che possano comprometterne l'obiettività e assicurarsi che anche i collaboratori di cui si avvale rispettino tali prescrizioni. A tal riguardo la norma dispone che i professionisti contabili non dovrebbero accettare né offrire regali che possano ragionevolmente essere considerati un indice di compromissione dell'obiettività, avuto riguardo dell'ambiente e delle circostanze in cui si opera.
- **Risoluzione di conflitti etici:** tali conflitti vengono identificati dal *Code of ethics* come la sussistenza di una divergenza di opinioni tra il professionista contabile e un esponente dell'ente presso cui il contabile sta prestando la propria opera. I casi più comuni sono i tentativi da parte di alcuni esponenti dell'ente di far agire il professionista contabile contro i principi etici di riferimento per la professione, in questi casi il contabile dovrebbe comunicare con un superiore e qualora costui non sia disposto ad ascoltarlo deve necessariamente continuare a salire la scala gerarchica dell'ente. Un ultima possibilità è rappresentata dall'abbandono dell'incarico comunicando, se necessario, alle autorità i motivi che l'hanno indotto a prendere tale decisione.
- **Competenza e diligenza professionale:** Il revisore nell'esercitare la sua professione deve essere attento, competente e diligente, inoltre deve restare aggiornato con i più recenti sviluppi di pratica, legislazione e tecnica professionale in modo da garantire un servizio di qualità, professionale e competente.
- **Riservatezza:** il professionista deve mantenere il segreto e deve guardarsi dal diffondere le notizie che ha appreso dall'espletamento della sua funzione, tale prescrizione vale anche dopo la cessazione dell'incarico; inoltre il codice

specifica che per riservatezza non si intende solamente il divieto di divulgare le informazioni ma anche l'utilizzo di dette informazioni a vantaggio del professionista o di terzi. L'obbligo viene meno nel qual caso le autorità competenti richiedano la visione dei documenti concernenti l'attività svolta dal professionista.

- **Consulenza fiscale:** il professionista che presta consulenza in materia fiscale deve agire nel solo interesse del suo cliente purché l'attività da lui richiesta non vada contro i principi di obiettività ed integrità o contro le prescrizioni legislative.
- **Attività all'estero:** se le norme etiche previste dall'Ifac sono meno restrittive di quelle previste dalla normativa estera si applica quest'ultima.
- **Pubblicità:** i professionisti contabili che intendano avvalersi di mezzi di comunicazione per promuovere la propria attività non devono: utilizzare mezzi che possano minare l'immagine della professione, utilizzare aggettivi che esaltino le caratteristiche dei servizi offerti, le qualifiche possedute o l'esperienza acquisita ed infine denigrare il lavoro dei colleghi.

Norme applicabili ai professionisti contabili che operano nei confronti del pubblico (come il revisore legale dei conti)

- **Indipendenza:** tale principio verrà approfondito nel capitolo terzo della presente tesi.
- **Competenza professionale e responsabilità nell'uso di collaboratori che non hanno la qualifica professionale:** la norma prescrive dapprima che è sconsigliabile per i professionisti contabili accettare incarichi per i quali sono necessarie competenze che non hanno, d'altra parte la stessa norma suggerisce che in questi casi il professionista può avvalersi di esperti[23] per colmare le proprie lacune. In tal caso è compito del professionista che si avvale di dette consulenze aver cura del rispetto dei principi etici di riferimento da parte dei

[23] Per esperti s'intendono altri contabili, avvocati, attuari, ingegneri, geologi o valutatori.

sopracitati esperti, tale supervisione può espletarsi tramite la richiesta di lettura delle norme etiche, la richiesta di conferma scritta sulla comprensione delle norme etiche ed eventualmente dare consigli sulla risoluzione di potenziali conflitti d'interesse.

- **Onorari:** gli onorari del professionista contabile devono riflettere il valore dei servizi prestati avuto conto delle capacità e delle conoscenze richieste per l'espletamento di tale attività, del tempo e delle risorse impegnate nello svolgimento dell'attività nonché del grado di responsabilità assunto. Riguardo al caso specifico del revisore legale dei conti si ricorda che non è ammessa la parametrazione del corrispettivo al risultato dei lavori di revisione.
- **Attività incompatibili:** la norma sconsiglia l'intrapresa da parte del professionista contabile di attività d'impresa o qualsiasi altra occupazione che possa in qualche modo intaccare la sua integrità, obiettività o indipendenza nonché recare nocumento alla professione. L'impegno in più attività da parte del professionista contabile non è di per sé causa di perdita di integrità, obiettività o indipendenza, ma nel qual caso il professionista dovesse ravvisare l'impossibilità di svolgere l'attività professionale secondo i principi etici di riferimento sorgerebbe l'incompatibilità tra le attività svolte.
- **Denaro e attività liquide del cliente:** la detenzione di denaro per conto dei propri clienti è vietata in alcuni Paesi mentre sono prescritti degli obblighi per detta detenzione in altri Paesi; in ogni caso il professionista contabile non dovrebbe detenere denaro derivante da fatti illeciti o che verrà utilizzato per operazioni illecite, nell'utilizzare tale denaro il professionista deve attenersi a quanto prescritto dal proprio cliente. Nei paesi in cui è ammessa la detenzione di denaro per conto dei propri clienti è prescritto al contabile di tenere separato tale denaro dal patrimonio personale del professionista contabile anche attraverso l'apertura di più conti bancari nonché di tenere la documentazione adatta alla rendicontazione di tali somme per chiunque abbia titolo di prenderne visione.
- **Relazioni con altri professionisti contabili:** quando un professionista, per mutate condizioni di lavoro del proprio cliente, necessita l'intervento di un altro

professionista o quando lo stesso cliente decide di sostituire il proprio consulente con un altro, il *Code of ethics* prescrive che tra i due consulenti deve necessariamente esserci uno scambio di informazioni concernenti l'attività svolta presso il cliente in modo di dare la possibilità all'altro consulente di capire le dinamiche dell'entità e le ragioni professionali che hanno fatto sì che si fosse reso necessario il suo subentro, tale scambio di informazioni è subordinato all'approvazione del cliente ed un eventuale diniego dovrebbe far riflettere il consulente entrante riguardo all'accettazione dell'incarico.

- **Pubblicità e servizi offerti:** la possibilità di pubblicizzare la propria attività è data dagli ordini professionali locali, ove permesso il professionista deve rispettare i principi etici di riferimento dando un'informazione al pubblico che sia onesta, veritiera e di buon gusto; a questo proposito non sono ritenute consone e rispettose dei principi etici di riferimento attività pubblicitarie che creino false aspettative sui risultati, che dichiarino influenze su tribunali, autorità di supervisione ed enti simili o che facciano comparazioni con altri professionisti. Come detto la pubblicità non è ammessa in tutti i Paesi, il *Code of ethics* prescrive ai professionisti che esercitano la propria attività in Paesi ove la pubblicità è ammessa di non farsi pubblicità su giornali che sono pubblicati anche in Paesi in cui non è ammessa, viceversa sconsiglia a quei professionisti che operano in Paesi ove la pubblicità non è ammessa di farsi pubblicità in Paesi dove è ammessa. Da ultimo il codice etico prescrive per quei professionisti di rilievo che sono ad esempio autori di libri, che tengono conferenze, che stanno in tv o vengono sottoposti a diverse interviste, la possibilità di indicare il proprio nome con le relative qualifiche professionali nonché il nome dell'organizzazione a cui appartengono; di converso fa espresso divieto di dare informazioni sui servizi che possono rendere.

Norme applicabili ai professionisti contabili che lavorano alle dipendenze di terzi

- **Conflitti di lealtà:** i professionisti contabili e le relative organizzazioni possono avvalersi di dipendenti per lo svolgimento delle attività, in questi casi possono nascere dei conflitti di lealtà in capo ai dipendenti che in ogni caso dovrebbero agire dando priorità agli obiettivi leciti ed eticamente corretti dell'organizzazione presso la quale presta i propri servizi; d'altra parte l'organizzazione non può richiedere ad un proprio dipendente di trasgredire le norme legislative, di trasgredire le regole e i principi etici di riferimento, di mentire o di trarre in inganno coloro che agiscono come revisori del datore di lavoro o di firmare un'attestazione che rappresenta i fatti in modo fuorviante. Le eventuali divergenze di opinioni concernenti questioni contabili o etiche dovrebbero essere risolte all'interno dell'organizzazione rivolgendosi ad un superiore, se la questione non dovesse risolversi le parti in conflitto debbono chiedere consiglio ad un superiore di livello più alto della scala gerarchica, se nonostante ciò il conflitto non si riuscisse a comporre il dipendente ha l'unica possibilità che risiede nelle sue dimissioni.
- **Sostegno ai colleghi professionisti:** il datore di lavoro, o superiore in scala gerarchica, del professionista contabile che sia a sua volta un professionista contabile deve essere in grado di sviluppare e mantenere la capacità di giudizio sulle questioni contabili e non di meno trattare in modo professionale le differenze di opinioni.
- **Competenza professionale:** nel qual caso il professionista contabile operi in settori specifici che richiedono particolari competenze concernenti quel determinato ambito dell'attività economica il professionista non deve trarre in inganno il proprio datore di lavoro dichiarando di possedere le adeguate competenze a riguardo, deve piuttosto rivolgersi ad un terzo esperto per una consulenza che ne agevoli lo svolgimento delle attività.
- **Presentazione di informazioni:** nella preparazione dei documenti contabili richiesti il professionista contabile deve rappresentare le informazioni in modo

completo, onesto e professionale; le informazioni finanziarie e non finanziarie devono essere mantenute in modo tale che da esse un terzo possa comprendere la vera natura delle operazioni sottostanti, esponendo le attività e le passività dell'impresa in modo chiaro e comprensibile.

2.4 Pianificazione della strategia di revisione

La pianificazione della strategia di revisione è prevista nell'Isa Italia nr. 300 denominato "Pianificazione della revisione contabile del bilancio" essa non rappresenta una attività a sé stante ma è parte integrante dell'attività di revisione in quanto imprescindibile per un corretto raggiungimento degli obiettivi della stessa attraverso la considerazione di diversi aspetti[24]:

- le procedure di analisi comparativa da utilizzare come procedure di valutazione del rischio;
- le attività da svolgere per acquisire una comprensione generale del quadro normativo e regolamentare applicabile all'impresa e di come l'impresa lo rispetti;
- la determinazione della significatività;
- il coinvolgimento degli esperti;
- lo svolgimento di altre procedure di valutazione del rischio.

Nel processo di pianificazione il revisore può confrontarsi con la direzione al fine di facilitare le operazioni e le procedure di controllo, fermo restando la sua responsabilità per quanto concerne la direzione dei lavori, a coadiuvare il soggetto incaricato della revisione è possibile trovare anche un *team* che per esperienza e conoscenza possono essere direttamente coinvolti nel processo di pianificazione al fine di incrementarne l'efficacia e l'efficienza. Vengono così individuati due momenti essenziali della pianificazione:

- definizione della strategia di revisione;
- definizione del piano di revisione.

[24] Paragrafo A2 dell'Isa Italia nr. 300

Mediante la definizione della strategia di revisione il soggetto incaricato è chiamato a definire le tempistiche e l'ampiezza delle procedure di controllo organizzando al meglio la sua attività o del suo *team* in relazione alla realtà oggetto di controllo Viene fatta in questa fase, infatti, un'analisi preliminare del rischio basata sulla stima delle componenti di rischio esogene (intrinseco e d'impresa) da cui discerne una prima fissazione del livello di significatività con la conseguente identificazione delle aree che necessitano di controlli più approfonditi. A tal proposito il paragrafo A8 dell'Isa Italia 300 elenca una serie di aspetti cui la definizione di una strategia tende a definire. Conclusasi l'attività di definizione della strategia di revisione il revisore può elaborare il piano di revisione in risposta alle criticità rilevate al fine di raggiungere gli obiettivi di revisione organizzando al meglio i mezzi a propria disposizione. Il piano di revisione si caratterizza per il fatto di essere molto più dettagliato della strategia generale di revisione, individuando quasi puntualmente la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di controllo e i relativi membri del *team* a cui tale procedure sono assegnate. La definizione del piano di revisione avviene man mano che i lavori avanzano anche in risposta ai risultati conseguiti o a fatti o situazioni sopravvenute.

2.4.1 Documentazione della pianificazione

Il principio di revisione Isa Italia 300 prevede che il revisori documenti tutta l'attività di pianificazione dell'attività di revisione avendo particolare riguardo nei confronti della stesura del piano di revisione. La strategia di revisione, infatti, è di portate generale e non puntuale e quindi l'illustrazione della stessa può essere fatta anche mediante un *memorandum* che evidenzi i punti salienti della stessa. Come detto diverso è l'approccio dettato per la rappresentazione del piano di revisione il quale, data la natura puntuale del documento, deve necessariamente evidenziare la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure messe in atto nel corso della revisione in risposta ai rischi identificati e di conseguenza valutati. Tale documento può essere redatto sotto forma di *check-list* o mediante l'utilizzo di programmi specifici per la sua redazione; una documentazione di questo tipo facilita l'attività di riesame e l'approvazione delle procedure prima della

messa in atto delle stesse. Oltre alla strategia generale e al piano di revisione devono essere documentate da parte del soggetto incaricato anche le modifiche significative intervenute a questi documenti con le motivazioni che hanno scaturito queste modifiche; quest'ultima previsione evidenzia la capacità del revisore di rispondere ad eventuali situazioni sopravvenute nel corso dell'attività di revisione.

2.5 Il campionamento

Come detto al paragrafo 1.1 denominato "ragionevole certezza e rischio di revisione", l'attività di controllo legale dei conti si è evoluta passando da un approccio definito "alle procedure" ad un approccio definito "al rischio"; quest'ultimo consente al revisore di basare il proprio convincimento applicando le procedure di controllo su una parte inferiore all'intero degli elementi che costituiscono le asserzioni di bilancio. Tramite l'indagine campionaria il revisore può, raggiunta la ragionevole certezza, trarre le proprie conclusioni sull'intera popolazione[25], inoltre l'indagine campionaria consente al soggetto incaricato di trarre diversi vantaggi rispetto all'analisi di tutta la popolazione, ovvero:

- maggiore tempestività nell'ottenimento dei risultati;
- possibilità di compiere elaborazioni statistiche quando la popolazione che si vuole esaminare non è nota nella sua totalità oppure perché è costituita da un numero infinito di elementi;
- minor costo rispetto a una rilevazione compiuta sull'intera popolazione.

Il principio di revisione internazionale che detta le regole per un corretto uso del campionamento statistico è l'Isa Italia 530 il quale stabilisce che il revisore consideri lo scopo della procedura di revisione e le caratteristiche dell'intera popolazione al fine di trarre le giuste conclusioni dagli elementi probativi così acquisiti, e di conseguenza valutati.

[25] Con il termine popolazione, di derivazione statistica, si intende l'insieme di dati da cui è selezionato un campione e sul quale il revisore intende trarre le proprie conclusioni.

2.6 Elementi probativi dei controlli

Gli elementi probativi sono i risultati delle procedure di controllo applicate dal revisore e rappresentano la base su cui egli fonda il suo convincimento in merito all'emissione del giudizio di revisione. Gli elementi probativi provengono sia dall'analisi del sistema di controllo interno[26], ove presente, e dall'applicazione di verifiche di sostanza di natura campionaria (vedi paragrafo precedente). Le procedure che il revisore può mettere in atto per l'ottenimento degli elementi probativi sono:

- **Ispezioni:** per ispezione si intende l'esame di registrazioni, documenti e attività materiali, con questo tipo di procedura è possibile ottenere degli elementi probativi aventi un grado di affidabilità decrescente secondo la loro fonte e la loro natura, tenendo conto anche della possibilità di esistenza del sistema di controllo interno e della sua affidabilità.
- **Osservazioni:** L'osservazione consta nella partecipazione passiva da parte del revisore ad attività poste in essere da altri soggetti di cui non rimane traccia documentale (ad esempio l'inventario del magazzino eseguito dai dipendenti).
- **Indagini e conferme:** Tramite le indagini il revisore richiede informazioni a soggetti interni all'azienda; le indagini possono essere formalizzate per iscritto o fatte verbalmente, le risultanze delle indagini possono portare a conoscenza del revisore di fatti nuovi non conosciuti od a veri e propri elementi probativi. Le conferme rappresentano l'attività di ricerca di informazioni del revisore rivolta a soggetti esterni all'impresa (si pensi all'attività di circolarizzazione dell'attivo attraverso la quale il revisore chiede conferma dell'esistenza dei crediti ai debitori dell'impresa con i mezzi che ritiene più idonei).

[26] Un'analisi preliminare di affidabilità del sistema di controllo interno all'azienda, ove presente, può aiutare il revisore a ridurre il rischio di individuazione e quindi limitando le procedure da applicare sui dati già vagliati dal sistema di controllo interno ritenuto affidabile. Ovviamente il riscontro a posteriori di falle in detto sistema costringerebbe il revisore a rivedere tutte le procedure che su tale sistema di controllo hanno fatto affidamento.

- **Ricalcolo:** Il ricalcolo consiste nel controllo della correttezza aritmetica dei documenti, delle registrazioni contabili e nell'effettuazione di conteggi indipendenti.
- **Procedure analitiche:** Le procedure analitiche consistono nell'analisi di indici e tendenze significative incluse le indagini svolte al fine di spiegare variazioni e relazioni incoerenti le altre informazioni rilevanti o diverse dai valori attesi.
- **Riesecuzione di controlli:** La riesecuzione dei controlli è una procedura di revisione prevista dai principi di revisione internazionali (Isa 500): si tratta della resecuzione da parte del revisore di procedure di controllo che dovrebbero essere già state eseguite dall'entità soggetta a revisione legale dei conti.

2.7 Relazione di revisione

Il decreto legislativo numero 39 del 2010, all'articolo 14, definisce le modalità di stesura della relazione di revisione da parte dei soggetti abilitati, il tal senso la relazione deve contenere un'intestazione che porti il titolo di "relazione di revisione" affinché possa essere distinta dalle relazioni emesse dagli organi di amministrazione e controllo[27] e deve indicare i destinatari della stessa ovvero l'assemblea dei soci. Il corpo della relazione viene suddiviso in tre paragrafi:

1. il primo paragrafo, detto paragrafo introduttivo, contiene l'identificazione del bilancio assoggettato a revisione inclusi la data ed il periodo di riferimento dello stesso nonché la definizione delle diverse responsabilità riferibili ai redattori di bilancio per quanto concerne la veridicità e la correttezza delle informazioni ivi contenute[28];

[27] Nel qual caso l'organo di controllo fosse anche responsabile della revisione legale dei conti, deve necessariamente tenere separata la relazione di revisione da quella tipica dell'organo di controllo. E' lasciata possibilità all'organo di controllo di redigere un unico rapporto contente le due relazioni purché siano esposte di un due parti distinte.

[28] Il compito del revisore è quello di esprimere un giudizio sul bilancio in base alla revisione legale svolta, come si è detto l'attività di revisione è svolta attraverso uno studio campionario della realtà aziendale volto ad ottenere una "ragionevole certezza" di correttezza nell'emissione del giudizio sul bilancio, non

2. il secondo paragrafo contiene la descrizione della natura e della portata delle procedure di controllo attuate dal revisore specificando i criteri[29] e i principi professionali seguiti nell'espletamento dell'incarico, la descrizione del lavoro svolto e l'indicazione dell'affidabilità dello stesso per la corretta formazione di una base su cui emettere un giudizio professionale sul bilancio nonché un riferimento alle attività di controllo legale dei conti dell'esercizio precedente per ottemperare al dato normativo che vuole la comparabilità dei dati nel tempo;
3. il terzo paragrafo contiene l'espressione del giudizio di revisione[30] e il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione (la cui redazione è a cura degli amministratori) con il bilancio. Detto paragrafo può essere integrato dal cosiddetto "paragrafo d'enfasi", tale paragrafo viene solitamente inserito dopo il giudizio di revisione e prima del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione e contiene richiami agli elementi di informativa del bilancio che non inficiano il giudizio sullo stesso ma che il revisore ritiene necessario porre in evidenza ai utilizzatori delle comunicazioni sociali.

Il corpo della relazione, formato dai sopraesposti paragrafi, viene completato dall'indicazione della data della relazione[31], dall'indirizzo del revisore che ha stilato la relazione nonché dalla sua firma[32].

---

assolve quindi ad una funzione assolutamente garantistica delle asserzioni di bilancio.

[29] L'ampiezza e la profondità delle procedure dipendono dalle caratteristiche intrinseche e dalle dimensioni dell'impresa soggetta a revisione.

[30] Si rimanda a tal proposito al paragrafo 2.7.1 per l'approfondimento delle differenti tipologie di giudizio nonché al paragrafo 1.3 per quanto riguarda la considerazione del principio di continuità aziendale nell'emissione del giudizio di revisione.

[31] Ai sensi dell'articolo 2429 del Codice Civile, è prescritto al responsabile della revisione di depositare la relazione di revisione entro e non oltre il sedicesimo giorno antecedente la data prevista per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio cui tale relazione si riferisce.

[32] Nel caso in cui la relazione sia redatta da una società di revisione verrà indicato il nome della stessa ed il nome del responsabile della revisione, nel caso in cui la relazione sia redatta dal collegio sindacale devono essere indicati e controfirmati tutti i nomi dei sindaci accompagnati dal ruolo che hanno ricoperto all'interno dell'organo di controllo.

2.7.1 Tipologie di giudizio del revisore

Nella relazione finale di revisione si trova un paragrafo dedicato al giudizio finale di revisione il quale può essere essenzialmente di quattro tipi disciplinati dall'articolo 14 del decreto legislativo 39 del 2010 denominato. Anticipando quanto trova trattazione nei capitoli successivi vengono di seguito elencate le tipologie di giudizio che il revisore può esprimere:

- giudizio senza rilievi, quando il revisore non abbia riscontrato errori, irregolarità o altri fatti e situazioni che superino il livello di significatività fissato; nel qual caso questi errori non risultino significativi ma il revisore non li percepisse come irrilevanti quest'ultimo potrebbe inserire tali segnalazioni nei cosiddetti «paragrafi d'enfasi» per integrare l'informativa complessivamente fornita;
- giudizio con rilievi, quando il revisore si fosse imbattuto in una di queste due circostanze:
    1. limitazione dell'attività di verifica non così gravi da comportare l'emissione di un'impossibilità di esprimere un giudizio
    2. siano emersi in sede di applicazione delle procedure di controllo degli errori o dei disaccordi riguardanti una o più asserzioni di bilancio segnalati alla direzione che successivamente non ha provveduto al recepimento di tali segnalazioni. In ogni caso i sopracitati errori non devono essere così gravi da comportare l'emissione di un giudizio avverso;
- giudizio negativo, quando gli errori o i punti di disaccordo non corretti siano significativi e che quindi comportino l'impossibilità per il soggetto incaricato della revisione di condividere il documento di bilancio;
- impossibilità di esprimere un giudizio, questo tipo di valutazione diviene obbligatoria quando le limitazioni alle attività di verifica del revisore sono tali da non consentire allo stesso di raggiungere una ragionevole certezza nell'emissione del giudizio di revisione.

CAPITOLO TERZO: L'INDIPENDENZA DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

(Introduzione, 3.1 Il caso Enron, 3.1.1 Cenni storici, 3.1.2 Lo scandalo finanziario ed il coinvolgimento di Arthur Andersen, 3.1.3 Sarbanes Oxley Act, 3.2 Il principio di indipendenza, 3.2.1 L'evoluzione della disciplina in materia di prestazione di servizi non di revisione, 3.3 L'impianto normativo odierno a tutela dell'indipendenza del revisore, 3.3.1 La normativa ordinaria, 3.3.2 Compromissione dell'indipendenza finanziaria, indipendenza ed obiettività dei sindaci, 3.3.3 La normativa speciale - Enti di Interesse Pubblico, 3.3.4 Requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci nelle società quotate, 3.4 L'interpretazione da parte degli stakeholders dei servizi non di revisione, 3.4.1 Normativa in materia di trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico, 3.5 Responsabilità del revisore legale dei conti, 3.5.1 Responsabilità civile e penale del revisore legale dei conti, 3.5.2 Fattispecie sanzionabili e relativi provvedimenti, 3.5.3 L'ipotesi di limitazione della responsabilità)

Introduzione

La figura del revisore legale dei conti rappresenta l'espressione della volontà dei terzi, interessati all'attività dell'impresa, di avere una sorta di garante della genuinità delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali; tali informazioni, infatti, potrebbero essere esposte alla manipolazione, o comunque alla esposizione distorta, da parte di redattori del bilancio che non abbiano rispettato quelli che sono i principi ispiratori che dovrebbero guidarli ovvero: veridicità, correttezza, trasparenza nonché prevalenza della sostanza sulla forma. Dalla rilevanza che il giudizio di revisione riveste rispetto a questa necessità di tutela degli *stakeholders* discerne l'importanza dell'indipendenza del revisore legale dei conti, indipendenza intesa come principio

cardine dell'attività di controllo che deve sussistere in capo al soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei confronti del soggetto sottoposto a controllo. Non sarebbe infatti credibile, agli occhi di un terzo informato, la relazione di revisione resa da un organo interno alle dipendenze dell'impresa o da un soggetto che intrattenga relazioni con il soggetto sottoposto a controllo che esulino dall'attività di revisione e che come tali configurino una mancanza di obiettività. Come accennato in prefazione la normativa concernente la revisione legale dei conti si è costantemente evoluta in risposta alla problematiche sorte nella realtà socio-economica, in particolare, riguardo all'indipendenza, una profonda modificazione della previgente disciplina è avvenuta in seguito ad uno dei più grandi scandali finanziari degli ultimi decenni ovvero il caso Enron, in seguito al quale è seguita l'emanazione dello *Sarbanes Oxley Act* da parte del governo degli Stati Uniti d'America, a quest'ultimo provvedimento si sono fortemente ispirati la Direttiva Europea 2006/43/CE e di conseguenza il Decreto Legislativo n. 39 del 2010 che questa recepisce.

3.1 Il caso Enron

3.1.1 Cenni storici

Enron nasce nel 1985 come società costituita a seguito della fusione di due società operanti nel settore dell'estrazione del gas (la Houston Natural Gas) e della costruzione nonché gestione di gasdotti (la Internoth of Nebraska). La costituenda società opererà di conseguenza nel settore dell'energia, vendendo l'energia prodotta dall'estrazione e dalla raffinazione di materie prime come petrolio e gas, questo, almeno fino al 1988 è stato il *core businness* della società Americana. Nel 1988, infatti, la *governance* decide di diversificare la propria strategia entrando nel mondo del *trading* di contratti di compravendita di *commodities* come petrolio, gas ed energia fondando una controllata ad-hoc per la gestione di questo settore: la Enron OnLine. La vera rivoluzione dell'attività svolta da Enron avviene con l'ingaggio di Jeffrey Skilling nel 1990 il quale viene messo al comando di una nuova divisione di Enron: la Enron Capital and Trade;

divisione il cui compito è quello di operare sul mercato finanziario introducendo i contratti derivati a termine per la distribuzione del gas sfruttando la liberalizzazione intervenuta nel settore energetico in quegli anni. La nuova divisione diverrà presto la locomotiva dell'intera struttura imprenditoriale, facendo dell'attività finanziaria l'attività principale di Enron relegando il comparto industriale a mera attività accessoria; il trading sui mercati ha spianato la strada ad Enron per l'estero, facendola crescere in tutto il mondo espandendosi, nella sua attività di intermediazione, anche in settori che non rientrano nell'alveo dell'energia come legno, acciaio, tempo pubblicitario sui media, trasmissione dati, assicurazioni e molto altro. La new economy favorisce lo sviluppo di Enron il cui core business subisce così un'ulteriore trasformazione spostandosi sempre più verso il risk management ed il mercato dei derivati collegato alle commodities. A dicembre 2000 Enron annuncia che il presidente Jeffrey Skilling prenderà la carica di chief executive officer (Ceo, cioè direttore generale), le azioni il 28 dicembre 2000 quotano 84,87 dollari e nello stesso anno il Financial Times la proclama "*azienda energetica dell'anno"*. Sotto la guida di Skilling la Enron conosce un periodo di espansione senza eguali nel settore, arrivando a decuplicare il proprio fatturato[33] , diventando così una delle maggiori multinazionali al mondo.

3.1.2 Lo scandalo finanziario ed il coinvolgimento di Arthur Andersen

La storia del tracollo di Enron attraversa i seguenti punti cruciali[34] che accompagnano il tracollo della quotazione nel mercato regolamentato delle azioni della società (come illustrato nel **grafico 2**), coinvolgendo, oltre che il sistema finanziario in genere, gli investitori e soprattutto i dipendenti[35].

[33] tra il 1996 e il 2000 Enron ha registrato un incremento del fatturato da 13,3 a 100,8 miliardi di dollari impiegando, nel 2000 oltre 19'000 dipendenti.

[34] Fonte: http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Il_tracollo_di_Enron

[35] Nel periodo che ha preceduto il fallimento di Enron la *governance* ha offerto ai propri dipendenti *stock option* per renderli partecipi della crescita aziendale, oltretutto gran parte dei loro fondi pensione erano collegati ad Enron e nel momento del tracollo azionario molti di loro sono stati licenziati, hanno perso i risparmi e si sono ritrovati senza pensione.

1. Nel marzo del 2001 viene pubblicato un articolo su Fortune nel quale viene ipotizzata una sovrastima dei prezzi dei titoli di Enron, contemporaneamente il governo della California dà inizio ad un'inchiesta nei confronti di diverse società operanti nel settore energetico (tra cui Enron) riguardo a possibili manipolazioni dei mercati, a seguito di queste notizie il prezzo crolla a sessanta dollari per azione.
2. Il 14 agosto dello stesso anno Jeff Skilling presenta le proprie dimissioni da amministratore delegato di Enron dopo solo un semestre di attività. La motivazione ufficiale non convince i mercati che vedono in queste dimissioni un pessimo segnale per il colosso energetico che lo penalizzano facendo scendere ulteriormente i prezzi facendoli oscillare tra i 30 ed i 40 dollari per azione, al posto di Skilling viene nominato amministratore delegato di Enron Kennet Lay.
3. Il sedici ottobre è la data di pubblicazione dei risultati del terzo trimestre per Enron la quale vede per solo detto trimestre un risultato negativo per seicentodiciotto milioni di dollari, in risposta di questo il mercato fa scendere la capitalizzazione di Enron di un miliardo e duecentomilioni.
4. Sei giorni dopo, il 22 ottobre, Enron dichiara che la Security and Exchange Commission avvierà un'inchiesta nei confronti di Enron per presunte transazioni illegali con le imprese facenti parte del suo gruppo.
5. Il giorno seguente David Duncan, vertice della società di revisione svolgente l'incarico di controllo dei conti presso Enron dispone ai responsabili della revisione la distruzione di alcuni documenti concernenti Enron.
6. A fine ottobre si formalizza la procedura d'inchiesta avanzata dalla SEC, i titoli di Enron crollano.
7. Il primo novembre JP Morgan e Citigroup rilasciano un fido ad Enron del valore di un miliardo di dollari.
8. La notizia del rilascio del fido da parte delle società di credito crea ulteriore sfiducia dei mercati nei confronti di Enron e le quotazioni dei titoli del colosso energetico si attestano sui 10 dollari ad azione al 6 novembre. Pochi giorni dopo Enron procede alla rettifica dei bilanci dell'ultimo triennio, tale rettifica fa

emergere ulteriori debiti e stime al ribasso per quanto concerne i ricavi. Nonostante ciò verso metà novembre, più precisamente il nove, Dynergy manifesta la volontà di rilevare Enron per otto miliardi di dollari.

9. L'amministratore delegato di Enron dichiara che la precedente amministrazione ha buttato al vento miliardi di dollari in investimenti infruttiferi, tali dichiarazioni portano le società di rating a declassare il debito di Enron a tripla B. Le difficoltà nel ripagare gli oneri finanziari non sembrano creare problemi a Dinergy la quale dichiara che tali sopravvenute circostanze non pongono rischi al perfezionamento dell'accordo. Purtroppo a seguito dell'incapacità di Enron di ripagare un debito per seicentonovanta milioni di dollari al 26 novembre i prezzi crollano uteriormente fino a toccare i quattro dollari per azione.
10. Due giorni dopo tale crollo, il 28 novembre, Dynergy ritira la proposta d'acquisto.
11. Ad inizio dicembre Enron annuncia la sottoposizione a riorganizzazione aziendale secondo la normativa fallimentare statunitense, tale riorganizzazione porta pochi giorni dopo al licenziamento di quattro migliaia di impiegati.
12. Verso metà dicembre JP Morgan si inserisce nella procedura facendo causa ad Enron per il recupero di due miliardi di dollari investiti a questo si somma il coinvolgimento di Arthur Andersen di cui verrà trattato al paragrafo successivo.

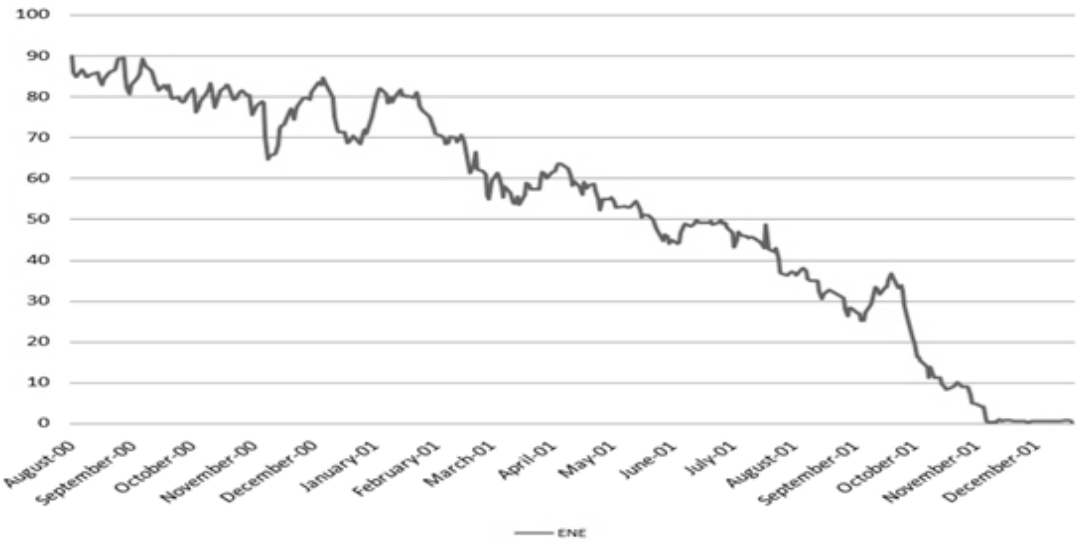

Grafico 2 - Quotazione dei titoli azionari di Enron

L'indagine posta in essere dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America porta a galla una serie di attività atte a celare l'indebitamento della società e a gonfiare il fatturato della stessa, vengono infatti associate ad Enron una serie di condotte di stampo fraudolento che possiamo così riassumere:

- vendite simulate atte a incrementare i ricavi;
- contabilizzazione di entrate ancora prima che la manifestazione finanziaria si verificasse;
- la creazione di una molteplicità di SPE[36] (oltre 2000) con cui porre in essere operazioni atte a celare l'ingente indebitamento, evadere tasse federali e nascondere perdite catastrofiche, tali SPE venivano costituite in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti Paesi della *Black List*).

Dal procedimento scaturiscono, il 25 maggio 2006, le condanne di detenzione per Jeffrey Skilling[37] (ex amministratore delegato di Enron) e Kenneth Lay[38] i quali verranno dichiarati rei di cospirazione e frode assieme agli altri responsabili che erano legati alla bancarotta fraudolenta posta in essere dai vertici aziendali dei quali, nonostante la collaborazione con la giustizia, nessuno riuscì ad evitare una condanna penale.[39]

Il coinvolgimento di Arthur Andersen

Dopo la formalizzazione della procedura penale nei confronti di Enron da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America perviene a quest'ultimo ed alla

[36] Special Purpose Entities

[37] Attualmente Skilling è detenuto nella prigione federale di Waseca dove sconterà la pena di 24 di reclusione fino al 2028.

[38] Lay non arrivò a conoscere la propria condanna in quanto colpito da infarto poco prima del termine del procedimento giudiziario.

[39] Le pene più leggere furono di "appena" 4 anni di reclusione.

SEC[40] un documento in cui Arthur Andersen comunica l'avvenuta distruzione ad opera di suoi collaboratori di documenti relativi all'attività di certificazione svolta sui bilanci di Enron denunciando, inoltre, l'inosservanza della deontologia professionale necessaria per l'espletamento di un incarico di questa portata avendo appunto certificato dei bilanci assolutamente non veritieri e tantomeno corretti. Principale indagato di questo fatto è David Duncan, partner di Arthur Andersen, il quale viene sollevato assieme al suo *team* dall'incarico di revisione svolto presso Enron. La procedura avanza fino a quando l'11 ottobre del 2002, data in cui la corte Federale condanna Arthur Andersen ad un risarcimento nei confronti dei soggetti coinvolti dallo scandalo per un milione e mezzo di dollari, sentenza che segue il ritiro delle licenze di operare nel settore della revisione legale dei conti avvenuto ad opera della SEC il 31 agosto 2002 nei confronti di Arthur Andersen, questo segna la fine dello svolgimento di attività di revisione per Arthur Andersen e praticamente ne decreta il definitivo tracollo. Delle migliaia di dipendenti impiegati dal colosso della revisione rimangono ad oggi pochi impiegati dediti alla gestione del centro conferenze e di formazione di Chicago, il gruppo mondiale ha finito per disgregarsi facendo confluire le diverse società nelle restanti *big four* della revisione (EY,PWC, KPMG, Deloitte) attraverso fusioni e acquisizioni.

Il caso Enron-Andersen ha messo in luce le carenze normative in ambito di tutela del principio di indipendenza dei revisori legali dei conti, di conflitto d'interessi, di clientelismo che minano la credibilità dell'attività di controllo esterno operato sui bilanci che dovrebbe risiedere nei mercati finanziari al fine di garantirne il corretto funzionamento in termini di consapevolezza della rischiosità dei propri investimenti; emergono inoltre con dirompenza l'inosservanza dei principi di revisione standard e dell'iter procedurale che dovrebbe accompagnare ogni revisione, specialmente in quelle di società della portata di Enron nonché dei principi contabili applicati ai bilanci revisionati.

Alla rilevazione di tale dissesto normativo segue l'emanazione da parte del governo degli Stati Uniti dello *Sarbanes Oxley Act*.

[40] *Securities ad Exchange commission* l'equivalente della Consob italiana.

3.1.3 Sarbanes Oxley Act

Il provvedimento, approvato dalle camere il 24 luglio del 2002 e firmato dal Presidente George W. Bush sei giorni dopo, prende il nome dei due parlamentari che hanno provveduto alla stesura della legge ovvero il senatore Paul Sarbanes ed il deputato Mike Oxley; la legge, come detto, nasce come risposta agli scandali finanziari intervenuti nel panorama economico americano all'inizio degli anni duemila, intensificando:

- la tutela della trasparenza nelle comunicazioni sociali;
- i risvolti penali che susseguono frodi e falsi in bilancio.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati la legge ha previsto:

1. l'istituzione del *Public Company Accounting Oversight Board* ovvero un organismo indipendente dal governo, che opera sulla base di una delega della SEC, dedito al controllo delle società di revisione e all'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari;
2. l'istituzione di un limite stringente ai rapporti intercorrenti tra soggetto incaricato della revisione legale dei conti e soggetto sottoposto al controllo per quanto concerne le attività non di revisione.
3. la responsabilizzazione in capo ai manager della società riguardo la trasparenza e la veridicità dei contenuti delle comunicazioni sociali tramite un giuramento rilasciato dall'amministratore delegato il quale risponderà personalmente delle eventuali incongruenze del bilancio rispetto alla realtà con una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a cinque milioni di dollari accompagnata da reclusione fino a vent'anni se il giuramento è stato rilasciato con la consapevolezza di dichiarare il falso al fine di raggiungere un determinato scopo, si parla in questo caso di dolo specifico[41];

[41] In presenza di dolo generico, ovvero consapevolezza di mentire senza un ulteriore scopo, la pena detentiva e la sanzione pecuniaria sono dimezzate.

4. inasprimento delle sanzioni conseguenti frodi, falsificazioni e simili comportando per tali fattispecie una pena detentiva fino a vent'anni ed eventualmente l'applicazione di un'ulteriore sanzione pecuniaria;
5. istituzione dell'obbligo in capo alle società di revisione di custodire i documenti contabili e più in generale tutti i documenti afferenti le revisioni poste in essere per un periodo di tempo minimo di cinque anni dalla fine dell'anno a cui tali documenti si riferiscono, l'eventuale violazione di detto obbligo comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria e/o l'applicazione di una pena detentiva di massimo dieci anni.

Per la prevenzione dei conflitti di interesse e per la tutela dell'indipendenza che deve necessariamente possedere il soggetto incaricato, il provvedimento introduce diverse novità tra cui:

- l'obbligo di rotazione dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti: gli *audit committees*[42] provvedono infatti alla loro scelta ogni 5 anni fissandone anche la remunerazione, valutano in prima battuta eventuali condizioni di incompatibilità e/o indipendenza e supervisionano l'operato della società incaricata della revisione legale dei conti durante tutto l'incarico interloquendo con gli stessi per risolvere ogni problema eventualmente sopravvenuto, l'incarico non è rinnovabile;
- l'impossibilità di prendere parte alla revisione di una società quotata da parte di un soggetto che è stato amministratore delegato della stessa in anni precedenti o che abbia preso parte alla revisione della stessa nell'esercizio precedente;
- l'impossibilità di licenziamento (o anche solo di penalizzazione economica) di un soggetto che abbia rilasciato un giudizio negativo sul bilancio della società o comunque che abbia comunicato alle autorità eventuali violazioni riscontrate in capo alla società, questa è detta *anti retaliation rule*;

L'intervento normativo attuato con l'approvazione dello *Sarbanes Oxley Act*, oltre a rendere più stringenti le norme in materia di revisione legale e di controllo delle

[42] Membri del consiglio di amministrazione indipendenti.

governance delle società, è volto soprattutto a riportare la fiducia nel mercato finanziario a seguito dei suddetti scandali che hanno appunto fatto crollare la fiducia dei diversi operatori (famiglie, investitori, imprese ecc.)[43]. Da questo punto di vista il governo americano è stato estremamente reattivo nel contrastare questo fenomeno, di fatti lo *Sarbanes Oxley Act* non è stato il solo provvedimento degno di nota nel periodo che ha succeduto lo scandalo Enron, si ricorda in questa sede del *"ten point plan"*[44] ovvero un provvedimento promosso dallo stesso Presidente Bush concernente le sanzioni applicabili a chi avesse distrutto, occultato o mistificato documenti contabili, la previsione in capo alle società dell'impossibilità di erogare prestiti ai propri dirigenti nonché l'obbligo di maggior trasparenza nelle operazioni di *internal dealing*[45].

3.2 Il principio di indipendenza

Come descritto nel paragrafo precedente, con lo *Sarbanes Oxley Act* il governo americano ha posto delle norme molto stringenti in materia di indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dalla società oggetto di controllo: solo un revisore indipendente può essere garanzia di obiettività e professionalità per un mercato in continua ricerca di certezze. Si potrebbe identificare nell'attività di revisione legale dei conti l'assoluzione di una funzione atta a soddisfare un bisogno pubblico, una sorta di mandato tra mercato finanziario e revisore, in cui quest'ultimo svolge per il primo una funzione di certificazione.

In questo senso non si deve confondere l'obiettività e la qualità del lavoro del revisore legale dei conti con il successo imprenditoriale della realtà sottoposta a controllo,

[43] Si deve precisare in ogni caso che per quanto possa esser stata rilevante la manipolazione dei documenti contabili delle società da parte delle rispettive *governance* il mercato finanziario americano si trovava in un periodo di estrema euforia che ha comportato il formarsi di una bolla speculativa che ha finito per scoppiare assieme ai sopracitati scandali finanziari.

[44] Molti dei concetti previsti in questo documenti verranno poi ampliati ed approfonditi nel successivo Sarbanes Oxley Act.

[45] Il termine *Internal Dealing* identifica le operazioni di compravendita di titoli di una società quotata da parte dei propri amministratori, sindaci e top management.

l'obiettivo del revisore, si ricorda, è quello di esprimere con ragionevole certezza un giudizio di congruità delle informazioni contenute nei documenti contabili rispetto alla realtà; quindi la buona riuscita dell'attività di revisione non è collegabile con il buon andamento dell'impresa ma anzi, proprio nei momenti più critici della vita dell'impresa il revisore è chiamato ad esprimersi con la massima obiettività sulla correttezza dei bilanci e soprattutto sul principio di continuità aziendale (si veda il capitolo primo, paragrafo 1.3) in quanto è proprio nei momenti di crisi che vengono normalmente spulciati i documenti di revisione per verificarne la qualità dei controlli posti in essere nei momenti antecedenti la crisi, valutando la possibilità di prevedibilità della crisi stessa. L'attività del revisore è un'attività che può essere valutata solamente a consuntivo, e normalmente se si arriva ad indagare sui documenti di lavoro significa che le cose stanno andando male per l'impresa[46], il revisore è quindi chiamato, tramite le proprie carte di lavoro, a dimostrare la propria obiettività ed indipendenza dal soggetto sottoposto a controllo nonché la qualità del lavoro posto in essere per non rischiare di incorrere in alcun tipo di responsabilità (vedi paragrafo 3.4 dedicato alle responsabilità civili e penali del soggetto incaricato della revisione legale dei conti). Dai concetti sopraesposti si comprende quanto sia necessaria l'attività di conoscenza dell'impresa e di valutazione del rischio descritti nel capitolo primo nonché l'imprescindibile fase che precede l'accettazione dell'incarico per la valutazione di eventuali cause di incompatibilità[47] e di sussistenza del requisito di indipendenza.

Il requisito di indipendenza può essere scomposto in indipendenza formale (apparente)[48] ed indipendenza reale (mentale)[49]: per indipendenza formale si intende l'oggettiva

[46] Si pensi al caso di una società sottoposta a procedura concorsuale, in questo caso il segreto professionale posto sui documenti concernenti la revisione viene meno.

[47] Dove per incompatibilità si intende l'esistenza di situazioni o fatti riferibili al soggetto incaricato che non permettono giuridicamente la possibilità di svolgere la revisione legale dei conti presso quel soggetto.

[48] L'IFAC (2010: sec. 290.6) definisce così il concetto di indipendenza formale: *"Independence in Apparance - the avoidance of facts and circumstances that are so significant that a reasonable and informed third party would be likely to conclude, weighing all the specific facts and circumstances, that a firm's, or a member of the audit team's, integrity, objectivity, or professional skepticism has been compromised"*.

esistenza in capo al soggetto incaricato di determinati requisiti previsti dalla legge, requisiti che verranno approfonditi nel prossimo paragrafo e la quale insussistenza determina automaticamente l'incompatibilità a svolgere la revisione legale dei conti; d'altra parte per indipendenza reale s'intende la condizione soggettiva di obiettività del revisore rispetto all'attività posta in essere presso il soggetto sottoposto a controllo, di più difficile valutazione. Una generale definizione del principio di indipendenza è rinvenibile in una comunicazione della SEC, più precisamente la SEC (2000, sec. I), la quale definisce:

> *"Independence generally is understood to refer to a mental state of objectivity and lack of bias. The amendments retain this understanding of independence and provide a standard for ascertaining whether the auditor has the requisite state of mind. The first prong of the standard is direct evidence of the auditor's mental state: independence 'in fact'. The second prong recognizes that generally mental states can be assessed only through observation of external facts; it thus provides that an auditor is not independent if a reasonable investor, with knowledge of all relevant facts and circumstances, would conclude that the auditor in not capable of exercising objective and impartial judgment".*

Le disposizioni normative in materia di indipendenza, siano esse derivanti dai principi di revisione internazionale o dettate dalla legislazione nazionale, descrivono la sussistenza della condizione di indipendenza, come risultante di una valutazione di un ipotetico soggetto terzo, ragionevole ed informato, il quale deduca che non vi siano motivi per cui dubitare dell'obiettività del revisore nell'espletamento dell'incarico di

[49] L'IFAC (2010: sec. 290.6) definisce così il concetto di indipendenza mentale: *"Independence o Mind - the state of mind that permits the expression of a conclusion without being affected by influences that compromise professional judgment, thereby allowing an individual to act with integrity ad exercise objectivity and professional skepticism".*

revisione legale dei conti. L'eventuale compromissione del principio di indipendenza è correlata necessariamente alla sussistenza in capo al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di un conflitto d'interessi che comprometta la sua obiettività nello svolgimento della sua attività, tale fattispecie si presenta soprattutto quando lo stesso soggetto intrattenga diverse relazioni con il soggetto sottoposto a revisione, siano essi di consulenza, patrocinio in controversie legali/tributarie di stesura dei documenti contabili o di qualsivoglia tipo di relazione non afferente all'attività di revisione; dal punto di vista soggettivo non è possibile escludere a priori la capacità del revisore di mantenere un atteggiamento obiettivo nello svolgimento dell'attività di revisione nonostante la prestazione di servizi non di revisione, in quanto questo tipo di valutazione risulta praticamente impossibile da ottenere in quanto concernente la psiche del soggetto incaricato ed è proprio per questo che la normativa si è concentrata sul concetto di indipendenza apparente, unico indice oggettivo in grado di salvaguardare l'obiettività nell'attività di revisione legale dei conti, essendo l'atteggiamento mentale e dunque l'obiettività del revisore non direttamente valutabile, infatti, si comprende la necessità di rafforzare l'impianto normativo atto a disciplinare i rapporti intercorrenti tra il revisore e la società sottoposta a controllo che non siano legati alla revisione legale dei conti; d'altronde dal punto di vista della collettività il principio di indipendenza mira a garantire la credibilità della funzione di controllo legale dei conti, credibilità che verrebbe necessariamente minata dalla sussistenza di diversi tipi di rapporti finanziari, commerciali e/o patrimoniali tra soggetto controllato e controllore. Ovviamente entrambi i tipi di indipendenza (apparente e reale) devono essere rispettati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti a tutto beneficio della credibilità delle comunicazioni sociali rispetto all'insieme degli *stakeholders.*

3.2.1 L'evoluzione della disciplina in materia di prestazione di servizi non di revisione

Il percorso verso la stringente normativa in materia di prestazione di servizi non di revisione da parte del revisore nei confronti dell'impresa sottoposta al controllo presenta

diverse pietre miliari, fondamentale in questo processo il lavoro svolto dalla Consob che è intervenuta con diverse comunicazioni tra cui:

- la comunicazione numero 87/001002 del 23/01/1987 la quale suggeriva alle società sottoposte a revisione legale dei conti di non intrattenere alcun tipo di rapporto continuativo con società che offrissero servizi di consulenza che operassero nella medesima rete del soggetto preposto al controllo legale dei conti;
- la comunicazione numero 97/001574 del 20/02/1997 la quale suggeriva all'organo di controllo, il collegio sindacale, di allegare alla propria relazione sul bilancio una valutazione sugli incarichi[50] non di revisione svolti dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dei relativi compensi;
- la comunicazione numero 3021582 del 4/4/2003 viene affidato al collegio sindacale il compito di studiare la rete di appartenenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti[51];
- la comunicazione numero 6031329 del 7/04/2006 definisce il concetto di rete:

> *"una rete comprende la società di revisione che esegue la revisione legale come pure le sue consociate e qualsiasi altra entità controllata dalla società di revisione o soggetta con essa ad un controllo, una proprietà o una gestione comuni, o collegata o associata in altro modo alla società di revisione attraverso l'uso di una denominazione comune o la messa in comune di significative risorse professionali".*

[50] Tali incarichi, raccomanda la Consob, debbono essere conferiti dall'organo amministrativo sentito l'organo di controllo.

[51] Al collegio sindacale è affidato il costante monitoraggio della sussistenza del principio di indipendenza in capo al revisore, con il quale vi è una costante interazione al fine di garantirne l'affidabilità ed eventualmente gestirne i potenziali conflitti d'interesse. Tale compito è previsto anche dal Codice di Autodisciplina della Borsa italiana.

Di estrema rilevanza anche la raccomandazione europea del 16/05/2002 la quale elenca al paragrafo 7, concernente i servizi non di revisione, alcuni principi generali atti a preservare l'indipendenza del revisore:

1) Quando un revisore legale, una società di revisione o una società facente parte della sua rete presta servizi diversi dai servizi di revisione ad un cliente o ad una delle sue consociate, il sistema generale di salvaguardie del revisore legale deve assicurare che:
    a. le persone alle dipendenze della società di revisione o della società appartenente alla sua rete non prendano alcuna decisione né partecipino a qualsiasi processo decisionale per conto del cliente o di una delle sue consociate o della sua direzione aziendale nel corso della prestazione di un servizio non di revisione;
    b. se rimane un rischio di mancanza d'indipendenza dovuto a specifiche minacce risultanti dalla natura del servizio non di revisione, questo rischio sia ridotto ad un livello accettabile.
2) Anche se non partecipa al processo decisionale del cliente o di una delle sue consociate, il revisore legale deve considerare, tra l'altro, quale delle seguenti salvaguardie in particolare possa attenuare un'eventuale minaccia residua per l'indipendenza:
    a. misure per ridurre il rischio di auto-riesame separando le responsabilità e le conoscenze nell'esecuzione di specifici incarichi non di revisione;
    b. la comunicazione automatica di qualsiasi incarico di revisione e non a coloro che, all'interno della società di revisione o della rete, sono responsabili della salvaguardia dell'indipendenza, compresa la supervisione delle attività in corso;
    c. il riesame del lavoro di revisione legale da parte di un socio revisore che non partecipa alla prestazione di alcun servizio al cliente o ad una delle sue consociate;

d. un riesame esterno da parte di un altro revisore legale o la consultazione dell'organo di regolamentazione della professione.

La stessa raccomandazione europea del 16/05/2002 ha dato il la per la redazione da parte del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali del documento denominato "Principi sull'indipendenza del revisore" ed ha inoltre anticipato ciò che la VIII direttiva europea, ovvero la 43/CE/2006, avrebbe innovato nell'impianto normativo europeo concernente la revisione legale dei conti, direttiva che è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 39 del 2010.

3.3 L'impianto normativo odierno a tutela dell'indipendenza del revisore

Dalla lettura dell'articolo 10 e dell'articolo 17 del D. Lgs. 39/2010 si individuano rispettivamente due macroaree di intervento della normativa:

- una macroarea relativa all'attività di revisione ordinaria, che definisce il concetto di indipendenza e tende a gestire le relazioni di carattere non revisionale attraverso la messa in atto di opportune misure di salvaguardia dell'indipendenza del revisore;
- una macroarea relativa all'attività di revisione dedicata agli enti di interesse pubblico[52] che integra la parte ordinaria con norme più stringenti e pone dei veri propri limiti alla prestazione di servizi non di revisione.

[52] L'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo numero 39 del 2010 definisce enti di interesse pubblico: le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, società di gestione dei mercati regolamentati, le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE, gli istituti di moneta elettronica, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

3.3.1 La normativa ordinaria

L'impianto normativo in tema di indipendenza del revisore legale dei conti del nostro ordinamento trova il suo punto di partenza nell'articolo 10 del decreto legislativo numero 39 del 2010, il quale rappresenta anche un punto di arrivo se si pensa alla precedente normativa in cui risiedevano molte zone d'ombra grazie alle quali si innescavano diversi conflitti d'interesse in capo ai soggetti incaricati della revisione legale, l'art. 10 fuga ogni dubbio sul concetto di indipendenza aprendo con il primo comma che dispone:

> *"Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale"*

Per quanto riguarda il coinvolgimento nel processo decisionale si deve necessariamente definire cosa si intende per processo decisionale: quest'ultimo può essere definito come un insieme di attività volte alla risoluzione di un problema o al raggiungimento di un obiettivo, quindi il processo nasce con la rilevazione della problematica, o con la definizione dell'obiettivo, di conseguenza verranno raccolte le informazioni necessarie su cui basare la risposta a dette problematiche o gli interventi atti a conseguire il sopra citato obiettivo. La previsione dell'articolo 10 è chiara, il revisore non può e non deve essere coinvolto in tale processo per non veder lesa la propria indipendenza. In passato si è dibattuto riguardo al far rientrare le consulenze rese dal revisore nell'alveo del coinvolgimento nel processo decisionale aziendale, a tal proposito, il 16 maggio del 2002 la Commissione Europea emette una raccomandazione in cui specifica che non è fatto divieto al revisore di fornire ai propri clienti assistenza o consulenza per la risoluzione di talune problematiche o per il raggiungimento di determinati obiettivi purché vengano rispettati determinati requisiti nell'emissione di dette consulenze. I requisiti richiesti dalla Raccomandazione constano nel fatto che il revisore deve dare al proprio cliente la possibilità di scegliere tra più alternative egualmente ragionevoli,

assicurando in questo modo che la decisione finale venga presa dagli organi preposti alla direzione aziendale e che quindi questi ultimi non possano affidarsi completamente al revisore per la presa di detta decisione. Il revisore deve documentare in modo obiettivo e trasparente le differenti scelte proposte al cliente anche per garantire i terzi della persistenza della sua indipendenza nei confronti della società cliente. Nel qual caso la società soggetta a revisione si affidi al revisore per la risoluzione di una controversia o semplicemente per l'emissione di un parere riguardo una problematica legata a norme o regolamenti che prevedono una soluzione univoca il revisore può comunque rendere tale parere ma deve necessariamente portare a supporto del proprio parere le fonti normative esaminate.

Le raccomandazioni e i pareri rilasciati dal revisore nelle fattispecie sopraesposte si ritengono di carattere occasionale e quindi non continuativo; la presenza di rapporti tra le parti che non siano di revisione e che siano di carattere continuativo può minare l'indipendenza del soggetto preposto allo svolgimento dell'attività di revisione e l'articolo 10 al secondo comma ha riguardo appunto a queste fattispecie, l'articolo 10 al comma secondo richiama ciò che la dottrina internazionale aveva già da tempo statuito, ovvero:

> *"Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa"*

Dalla lettura della disposizione si comprende che non è fatto divieto al soggetto preposto all'attività di revisione di fornire servizi ulteriori a quello di controllo, ma questo incontra il limite dell'apparenza, nei confronti di un terzo ragionevole, obiettivo ed informato della insussistenza del principio indipendenza. A tal fine occorre precisare

cosa intende il testo con i termini relazioni finanziarie, relazioni d'affari e relazioni di lavoro o d'altro genere:

- Relazioni finanziarie: possiamo ricondurre la definizione di relazione finanziaria al disposto dell'ormai superato principio di revisione numero 100 il quale la riportava nel glossario come "qualsiasi interesse relativo a strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1 comma 2 del Decreto Legislativo 58 del 1998"; gli strumenti finanziari elencati dal citato articolo sono: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR, contratti d'opzione, contratti finanziari a termine, swap, future, contratti derivati e strumenti similari;
- relazioni d'affari: si intende per relazione d'affari qualsiasi operazione conclusa tra il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la società soggetta a controllo che non sia attinente alle attività di revisione, tali fattispecie minano l'indipendenza del revisore a meno che non siano rese alle stesse condizioni che verrebbero applicate nel mercato di riferimento;
- relazioni di lavoro o di altro genere: si intende la sussistenza in capo al soggetto incaricato della revisione legale, o a qualsiasi collaboratore in grado di influenzare il risultato della revisione, di un rapporto lavorativo, di qualsivoglia genere, con la società sottoposta a controllo, le relazioni di altro genere definiscono in via residuale le possibili relazioni di parentela che possono esservi tra revisore e organico dell'azienda soggetta a controllo.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 10 definisce le fattispecie che possono compromettere l'indipendenza in apparenza del revisore legale dei conti:

- rischio derivante da prestazioni non di revisione rese al soggetto presso cui si svolge l'attività di revisione legale dei conti;
- rischio derivante da auto-riesame, si configura quando il revisore è chiamato ad esprimersi su un lavoro da lui stesso svolto o svolto da un professionista appartenente alla sua stessa rete;
- rischio derivante da interesse personale, si configura quando il revisore ha, nei confronti della società, un interesse di qualsiasi natura (economico, finanziario, ecc.) che potrebbe compromettere la propria obiettività;

- rischio derivante da eccessiva confidenzialità;
- rischio derivante da intimidazione.

In questi casi il revisore deve dotarsi di idonee misure volte a ridurre questi rischi e nel qual caso non fosse possibile ridurre tali rischi e l'indipendenza del revisore ne uscisse dunque compromessa il soggetto incaricato della revisione legale dei conti non deve proseguire con l'espletamento dell'attività di controllo[53]. Al fine di individuare, e quindi gestire i rischi sopra esposti il revisore, o la società di revisione, esercente l'attività di controllo deve dotarsi di idonee procedure[54] di cui deve tenere la documentazione per la successiva sottoposizione delle stesse ai sistemi di controllo della qualità[55] inoltre, è fatto obbligo al revisore di documentare nelle carte di lavoro gli eventuali rischi rilevati e le procedure messe in atto per limitarne gli effetti sulla propria indipendenza[56]. La normativa va oltre i rapporti intercorrenti tra il revisore e la società sottoposta a revisione legale dei conti infatti il comma 8 dello stesso articolo 10 tutela il revisore dalle possibili ingerenze dei propri superiori, soci o componenti del consiglio di amministrazione della società di revisione per cui lavora, dettando l'impossibilità da parte di questi soggetti di intervenire in qualsiasi modo nell'attività di revisione presso la società sottoposta a controllo, il divieto si estende anche ai soci ed ai componenti del consiglio di amministrazione delle società di revisione in qualsiasi modo affiliate alla società che ha ottenuto l'incarico di controllo legale dei conti. Il disposto dell'articolo 10, oltre ad offrire i mezzi con cui gestire i potenziali rischi derivanti dall'intrattenimento di relazioni che vadano oltre l'attività di revisione, affronta nei commi 9 e 10 il tema dei corrispettivi spettanti al revisore per l'espletamento del suo incarico e nel comma 11 il tema delle retribuzioni dei dipendenti che coadiuvano il revisore nella sua attività. A questo proposito la norma, al comma 9, fa espresso divieto di subordinazione del corrispettivo spettante al revisore in funzione dei risultati della revisione stessa e ancor di più vieta qualsiasi tipo di legame tra corrispettivo e servizi

[53] Articolo 10 comma 4 D. Lgs. 39/2010

[54] Articolo 10 comma 5 D. Lgs. 39/2010

[55] Articolo 10 comma 6 D. Lgs. 39/2010

[56] Articolo 10 comma 7 D. Lgs. 39/2010

non afferenti alla revisione resi dal revisore o da altro soggetto appartenente alla sua rete. Sarebbe impensabile un corrispettivo che abbia come base di riferimento il giudizio di revisione sul bilancio della società, l'indipendenza del revisore non potrebbe che uscirne compromessa con la conseguenza che l'attività di revisione risulterebbe pressoché ridicolizzata e sminuita agli occhi degli investitori che nel modo più assoluto potrebbero fare affidamento su di un giudizio reso da un soggetto sottoposto a tali condizioni contrattuali. Ad integrare la necessità di garantire un'elevata qualità e l'affidabilità dei lavori di revisione interviene il successivo comma 10 dello stesso articolo, il quale definisce i criteri per la definizione del giusto corrispettivo per il soggetto incaricato della revisione, a tal fine, appunto, il revisore deve tener conto delle cosiddette risorse professionali e delle ore impiegate nell'incarico che variano a seconda della realtà aziendale sottoposta a controllo in funzione dei rischi rilevati e quindi della profondità delle procedure di controllo applicate (vedi supra paragrafo 2.4). Il comma 11 come accennato ha riguardo le retribuzioni dei dipendenti della società di revisione incaricata del controllo legale dei conti e dispone che nemmeno per essi è possibile commisurare l'entità delle retribuzioni in base ai risultati delle attività di revisione da essi svolte, un trattamento analogo, dunque, a quello previsto nei confronti del revisore al comma 9. L'indipendenza, in apparenza, del revisore è tutelata a tutto tondo: dalle ingerenze dei superiori, dai rapporti non di revisione con la società sottoposta a revisione, dall'entità dei corrispettivi, dalle retribuzioni dei dipendenti; al comma 12, inoltre, ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione viene imposto il rispetto dei principi emanati da associazioni ed ordini professionali approvati dal Ministero delle economia e delle finanze, sentita la Consob, o dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, in materia di indipendenza ed obiettività. A tal proposito di riferimento per il principio di indipendenza è il principio di revisione internazionale Isa Italia numero 200 denominato "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali" di cui si ha già ampiamente trattato precedentemente.

3.3.2 Compromissione dell'indipendenza finanziaria, indipendenza ed obiettività dei sindaci

Nel panorama economico italiano, rappresentato per la gran parte di piccole-medie imprese, la funzione di revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale od al sindaco unico, rilevante in questo senso è stata l'emanazione, il 15 dicembre 2010, della "Norma 1.4. - Cndcec - Obiettività, indipendenza e cause di ineleggibilità e decadenza - Principi" emanata da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili riguardo il comportamento dei sindaci presso le società non quotate. La norma ripercorre a grandi linee quanto previsto nel decreto legislativo 39/2010 riguardo obiettività ed indipendenza ma introduce il concetto di dipendenza finanziaria allargando la definizione, vista precedentemente, di relazioni finanziarie. A tal proposito la norma descrive la compromissione dell'indipendenza finanziaria come la possibilità che gli introiti percepiti dal sindaco da una società o da altre società del gruppo e comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione alla rete siano superiori ad un determinato livello[57] rispetto al totale dei compensi da lui percepiti, ma non solo, l'obiettività del sindaco potrebbe essere minata anche quando i compensi derivanti dallo svolgimento dell'incarico di sindaco presso la società non siano preponderanti rispetto agli introiti percepiti per la fornitura di altri servizi alla stessa; in quest'ultimo caso l'obiettività potrebbe uscirne compromessa dal livello di attenzione che il sindaco potrebbe dare alle attività collaterali a discapito dell'attività di controllo.

L'indipendenza è un principio che deve accompagnare anche i sindaci per tutta la durata del loro incarico, le disposizioni in merito sono rinvenibili all'articolo 2399 rubricato del codice civile "Cause d'ineleggibilità e di decadenza" il quale dispone al primo comma che non possono essere eletti alla carica di sindaco:

[57] La percentuale di riferimento, definita con la circolare 1/2005 dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti, è del 15%.

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382[58] del Codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne comprometto l'indipendenza.

Al secondo comma viene prevista la decadenza dell'incarico di sindaco in seguito alla cancellazione o sospensione dal Registro unico dei revisori legali infatti in seguito al Decreto Legislativo numero 5 del 2012, che ha modificato le norme in materia di composizione del collegio sindacale previste dall'articolo 2397 del Codice Civile, può essere nominato un organo monocratico di controllo (un sindaco unico) nelle società che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 2435-bis[59] del Codice; il sindaco unico, prescrive la norma, deve essere un soggetto iscritto in detto registro dei revisori ed è per questo che l'eventuale cancellazione o sospensione dal registro comporta la decadenza dall'ufficio di sindaco.

Il terzo comma prevede che possano essere previste dallo statuto della società ulteriori cause di ineleggibilità o decadenza.

---

[58] Le condizione riportate dall'articolo 2382 riguardano le cause di incompatibilità previste per gli amministratori, la norma prevede che non possano essere nominati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che sono stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

[59] Sono i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 4.400.000 di euro;
b) totale dei ricavi percepiti da vendite e prestazioni di servizi inferiore a 8.800.000 di euro;
c) dipendenti occupati in media nel corso dell'esercizio inferiori a 50 unità.

Il superamento di due dei precedenti limiti per due esercizi consecutivi comporta la redazione del bilancio in forma ordinaria.

3.3.3 La normativa speciale - Enti di Interesse Pubblico

La normativa apre fissando al comma 1 dell'articolo 17 la durata dell'incarico di revisione legale dei conti in nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali e fissa inoltre l'impossibilità di rinnovo dell'incarico se non siano passati almeno tre anni dalla data di cessazione dell'incarico precedente; tale disposizione viene rinforzata con le previsioni di cui al comma 4 dello stesso articolo che prevede che la revisione legale di un ente di interesse pubblico non può essere svolta da uno stesso soggetto per più di sette esercizi sociali aggiungendo che il divieto è esteso anche alle circostanze in cui l'attività di revisione sia svolta dallo stesso soggetto ma alle dipendenze di due diverse società di revisione, tali previsioni sono valide finché non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente incarico.

Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 17 quest'ultimo ricomprende anche le disposizioni dell'articolo 10 e viene ulteriormente integrato con regolamento a cura della Consob[60]. Completamente diverso, invece, l'approccio previsto dall'articolo 17 in termini di prestazione di servizi non di revisione rispetto a quanto dettato dall'articolo 10 prevedendo al terzo comma dei divieti di fornitura di servizi non di revisione, i quali definiscono la seconda macroarea di intervento della normativa in materia di rapporti tra controllore e controllato:

> *"I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:*
>
> *a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;*
>
> *b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;*

[60] Articolo 17 comma 2 D. Lgs. 39/2010

c) *servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;*
d) *servizi attuariali;*
e) *gestione esterna dei servizi di controllo interno;*
f) *consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;*
g) *intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;*
h) *prestazione di difesa giudiziale;*
i) *altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2."*

La normativa non lascia spazio ad equivoci eliminando il problema alla radice data anche la rilevanza che hanno questi enti sottoposti a controllo legale dei conti, normativa che diviene sempre più stringente prevedendo al quinto comma dello stesso articolo 17 l'impossibilità da parte del revisore legale, del responsabile della revisione legale per conto di una società di revisione, e di tutti coloro che abbiano partecipato alla revisione con funzioni di direzione e supervisione alle attività di controllo legale di un ente di interesse pubblico di rivestire cariche dirigenziali o prestare lavoro a qualsiasi titolo presso lo stesso per un biennio dalla cessazione dell'incarico. Specularmente, ai sensi del comma 6, chi fosse stato amministratore, componente dell'organo di controllo e in generale abbia ricoperto un ruolo presso l'alta dirigenza preposta alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non può svolgere l'attività di revisione legale dei conti presso questa società né presso società appartenenti al gruppo della stessa per un biennio dalla data di cessazione dell'incarico. E' fatto divieto ai soci di conferire la rappresentanza in assemblea al revisore legale dei conti o alla società di revisione come disposto dall'ottavo comma dell'articolo 17 che estende il divieto previsto all'articolo 2372 comma quinto del codice civile anche ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti. L'eventuale infrazione di una delle previsioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 39/2010 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di

un importo che va da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob, secondo la procedura prevista all'articolo 195 del TUIF[61].

3.3.4 Requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci nelle società quotate

Meritano un'ulteriore specificazione i requisiti previsti per i componenti del collegio sindacale in quanto questi ultimi ricoprono un ruolo intimamente legato a quello del revisore legale dei conti. Per i sindaci che prestano la loro attività nelle società per azioni quotate nei mercati regolamentati sono previsti dei requisiti ulteriori di professionalità e onorabilità dal decreto ministeriale numero 162 del 2000.

Requisiti di professionalità

Il decreto prevede al primo comma dell'articolo 1 la nomina di un sindaco che sia iscritto nel registro dei revisori e che eserciti la professione di revisione da almeno tre anni nel caso il collegio sindacale debba essere composto da tre membri, se il collegio sindacale conta più di tre membri effettivi i sindaci che devono essere anche revisori sono due, in entrambi i casi esposti almeno uno dei due sindaci supplenti deve essere iscritto al registro dei revisori. Il secondo comma dello stesso articolo 1 prevede che i sindaci che non sono in possesso dei requisiti di cui al primo comma debbono necessariamente essere scelti tra chi abbia un'esperienza almeno triennale nell'ambito di:

a) amministrazione e controllo di società con capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
b) attività professionali o di insegnamento presso università in materie giuridico-economiche e comunque attinenti all'attività d'impresa;
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio e comunque attinenti all'attività d'impresa.

[61] Tale previsione è contenuta all'articolo 17 comma 7 del Decreto Legislativo n.39 del 2010

Lo statuto può definire cosa si intenda per attività, insegnamenti e funzioni attinenti all'attività d'impresa; lo statuto può inoltre integrare dette disposizioni prevedendo ulteriori condizioni per la sussistenza del requisito di professionalità.

Il quarto comma definisce in via positiva l'impossibilità di ricoprire la carica di sindaco in una società quotata nei mercati regolamentati da parte di soggetti che abbiano prestato la propria attività come membro di un organo di amministrazione o controllo per almeno diciotto mesi nei due esercizi antecedenti i provvedimenti di procedura concorsuale applicati alla società cui prestavano la propria opera.

L'impossibilità di ricoprire la carica di sindaco in una società quotata nei mercati regolamentati è prevista anche per coloro i quali siano stati soggetti ad un provvedimento che prevede la cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio o, in assenza di provvedimento, per coloro a cui a qualsiasi titolo è preclusa la negoziazione in un mercato regolamentato.

Le due limitazioni alla possibilità di ricoprire la carica di sindaco hanno una durata triennale che decorre dalla data di emissione dei provvedimenti, siano essi relativi alle procedure concorsuali o all'interdizione dalle negoziazioni nei mercati regolamentati.

Requisiti di onorabilità

La carica di sindaco non può essere ricoperta da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria o che è stato condannato con sentenza irrevocabile in ogni caso sono salvi gli effetti della riabilitazione.

3.4 L'interpretazione da parte degli stakeholders dei servizi non di revisione[62]

Dalla normativa sopra esposta emerge chiaramente la focalizzazione della stessa sulla salvaguardia dell'indipendenza in apparenza, l'unica rilevabile, del revisore legale dei conti, l'apparenza è definibile come appunto interpretazione che il pubblico da ad una situazione di fatto.

Da questo emergono due questioni di fondamentale importanza, la prima delle quali è appunto l'indicazione della denominazione della prestazione di un determinato servizio e del relativo accordo che sostiene tale relazione, la qualità di tale indicazione determina l'impatto sulla considerazione di vietare o meno tale prestazione del servizio: l'obbligo di indicazione dei corrispettivi derivanti da attività non afferenti alla revisione legale dei conti con l'analitica rappresentazione di ogni singolo servizio facilita la comprensione da parte degli *stakeholders* delle relazioni intercorrenti tra società sottoposta a controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti o di soggetti appartenenti alla medesima rete. A tal proposito un'indagine condotta sugli effetti che ha avuto il primo obbligo di indicare in bilancio i corrispettivi derivanti dalle attività di revisione e non di revisione, evidenzia la necessità di una più chiara esposizione di detti corrispettivi ed in particolare (Ianniello, 2009):

- ripartizione in termini percentuali tra i diversi tipi di servizi;
- presentazione di dati comparativi relativi all'anno precedente;
- separazione dei servizi non di revisione in qualche modo "obbligati" dalla normativa da quelli acquistati per scelta volontaria.

La seconda questione che emerge, e che è stata più volte richiamata, è la persistenza dell'impossibilità di gestire l'indipendenza mentale del revisore, infatti la normativa esposta nei precedenti paragrafi concentra la propria attenzione sugli aspetti tangibili, o meglio "visibili", a tal proposito Hylton (1964: 669) descrive la possibilità

[62] Fonte: Economia Aziendale Online - Indicatori sull'indipendenza (in apparenza) del revisore contabile: il caso della prestazione di servizi non di revisione - Giuseppe Ianniello - 2011 - www.economiaaziendale.it

che nonostante le stringenti normative in materia di indipendenza formale il revisore possa

> *"unconsciously succumb to pressures moving against impartiality. Because independence is subjective, it may be most difficult for one to judge the status of his own independence. Therefore, the auditor where possible should studiously avoid any situation which could threaten his independence from a client"*

Il confine oltre il quale l'indipendenza del soggetto incaricato risulta compromesso è estremamente labile e dipende in maniera considerevole da persona a persona, riprendendo le disposizioni del decreto legislativo numero 39 del 2010 il parametro a cui affidare tale compromissione è il giudizio di un terzo ragionevole, obiettivo ed informato.

Le due questioni sopra esposte si legano intimamente in quanto il giudizio del terzo è subordinato alla sussistenza in capo allo stesso di tre requisiti già citati e che sono: ragionevolezza, obiettività ed conoscenza delle informazioni. Quest'ultimo, ovvero il fatto che il terzo sia informato, è imprescindibile per la resa di un giudizio sull'indipendenza del revisore e può sussistere solo se l'impresa soggetta a controllo e il revisore indicano nelle comunicazioni sociali della prima l'elenco dei rapporti finanziari, d'affari, di lavoro o di altro genere (si veda a proposito il paragrafo 3.3.1); proprio la necessità di trasparenza nell'indicazione di dette relazioni rende il terzo informato e capace di formare un giudizio sull'indipendenza del revisore. Tutta la normativa internazionale si sta muovendo in questo senso, anche se sono stati necessari diversi scandali finanziari (si veda il paragrafo 3.1 dedicato allo scandalo di Enron) per smuovere la politica e gli organismi internazionali per la regolamentazioni di questo aspetto della revisione legale dei conti.

Diverse ricerche empiriche hanno cercato di dimostrare che l'indicazione dei corrispettivi resi in presenza di servizi non di revisione hanno contribuito alla formazione di un giudizio sull'indipendenza in apparenza del revisore mentre altre

hanno cercato di confutare questa tesi. Francis e Ke (2006) dimostrano che un elevata incidenza dei corrispettivi derivanti da servizi non di revisione sul totale dei corrispettivi percepiti dalla società soggetta a controllo viene valutata negativamente dagli investitori, che vedono minata l'indipendenza del revisore e di conseguenza la qualità delle attività di controllo poste in essere dallo stesso, tale tesi è sulla stessa lunghezza d'onda delle risultanze portate da una ricerca effettuata da Frankel et al. (2002) che evidenzia la correlazione tra la sussistenza di prestazioni extra revisionali e ricorso a forme di *earnings management*[63]. Di segno opposto i risultati ottenuti da Ghosh et al. (2009) e Ashbaugh et al. (2003) che rispettivamente confutano le tesi di Francis e Ke, riguardo alla valutazione negativa degli investitori, e di Frankel et al., riguardo la correlazione tra servizi non di revisione ed *earnings management*. Nonostante le discordanze dei risultati ottenuti dalle ricerche empiriche citate non si può negare che in ogni caso la sussistenza di detti rapporti che vanno oltre l'incarico di revisione legale dei conti determinano una minor credibilità del revisore agli occhi degli *stakeholders*, la stessa credibilità di cui dovrebbe godere il revisore per dare quel valore aggiunto al mercato che è appunto l'affidabilità dei documenti contabili. Simili ricerche sono state effettuate in passato, in particolare Levin nel 1976 ha condotto un indagine mediante la sottoposizione di un questionario a diversi gruppi di soggetti finalizzato all'ottenimento di un'opinione sull'influenza che possono avere determinate fattispecie sull'indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in questa sede è utile riportare i risultati di una fattispecie in particolare, ovvero la presenza di rapporti tra le parti che vadano oltre la revisione legale dei conti, la fattispecie è la seguente:

> "*In addition to the audit, an accounting firm provided services for the client which included maintaining the journals and ledgers, making adjusting entries and preparing financial statements"*

Divergenti le opinioni dei diversi gruppi a cui è stato sottoposto il questionario, in particolare i rappresentanti della professione contabile delle grandi società di revisione

[63] Termine anglosassone per definire le tecniche di manipolazione dei dati contabili.

hanno dichiarato che la sussistenza di tale situazione determina la perdita di indipendenza da parte del revisore, contrari i rappresentanti della professione contabile delle società di revisione minori che hanno dichiarato il contrario; sulla stessa linea i rappresentanti del mondo della finanza (analisti e banche) i quali non si sono dichiarati espressamente favorevoli alla compromissione dell'indipendenza del revisore in presenza di detti servizi non di revisione.

La fornitura dei sopracitati servizi di tenuta dei libri contabili, assieme a tutta l'attività che riguarda la preparazione dei documenti concernenti le comunicazioni sociali, è ad oggi vietata sia negli Stati Uniti d'America[64] sia in Europa[65], evidente l'influenza che hanno avuto gli scandali finanziari degli anni novanta e dei primi anni duemila sull'evoluzione della normativa concernente l'indipendenza del revisore.

La previsioni in merito all'indicazione nei documenti sociali dei corrispettivi percepiti dall'incaricato della revisione legale dei conti da parte della società sottoposta a controllo sono rinvenibili:

- nel regolamento emittenti Consob del 2007, il quale prevede che nel bilancio della società soggetta a controllo legale dei conti venga inserito un prospetto nel quale vengono illustrati i corrispettivi elargiti in favore della società di revisione e delle entità appartenenti alla sua rete, suddividendo i corrispettivi per tipologia di servizio fornito ovvero: servizio di revisione e servizio non di revisione;
- nel decreto legislativo 39 del 2010 agli articoli 37 e 38, i quali prevedono l'obbligo di indicare nella nota integrativa del bilancio il totale dei corrispettivi spettanti al revisore per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti, fornitura di servizi di consulenza e in generale per tutti i servizi non di revisione.

[64] La fornitura di detti servizi è stata esplicitamente vietata dal Sarbanes-Oxley Act del 2002

[65] Direttiva 2006/43/CE

3.4.1 Normativa in materia di trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico degli stakeholders

Come si è detto il metro di misura dell'indipendenza in apparenza del revisore legale dei conti è il giudizio di un soggetto terzo che sia obiettivo, ragionevole ed informato; quest'ultima caratteristica, l'essere informato, può essere ottenuta più facilmente se le comunicazioni sociali sono predisposte con il criterio della trasparenza. In tal senso in Europa ed in particolare in Italia con il recepimento della direttiva 2006/43/CE avvenuta con l'emanazione del Decreto Legislativo numero 39 del 2010, sono state formulate diverse previsioni dedicate agli enti di interesse pubblico(vedi paragrafo 3.3.2 dedicato alla normativa speciale in tema di indipendenza degli EIP) atte a migliorare la trasparenza nella comunicazione dei rapporti intercorrenti tra revisore e società sottoposta a controllo:

- il revisore legale e la società di revisione legale devono confermare annualmente la propria indipendenza e comunicano al comitato per il controllo interno e la revisione contabile gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza e discutono i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi documentate dalle carte di lavoro ai sensi dell'articolo 10 comma 7[66];
- i revisori legali e le società di revisione legale pubblicano sul proprio sito internet, entro 3 mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale contenente le seguenti informazioni[67]:
    a) una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo;
    b) una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;

[66] Art. 17 comma 9 D. Lgs. 39/2010

[67] Art. 18 comma 1 D. Lgs. 39/2010

c) una descrizione del sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento;
d) l'indicazione della data in cui è stato svolto l'ultimo controllo di qualità;
e) un elenco degli enti di interesse pubblico i cui bilanci sono stati oggetto di revisione legale nell'esercizio sociale precedente;
f) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che è stata effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza;
g) una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire la formazione continua;
h) informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore legale o della società di revisione legale, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legare, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile;
i) informazioni sulla base di calcolo della remunerazione dei soci.

- Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile vigila su: il processo di informativa, l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio, la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione a seconda dei sistemi di amministrazione e controllo adottati. Il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di

controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria[68].

Il decreto legislativo 39 del 2010 porta una sconvolgente innovazione anche riguardo al tema della trasparenza, come detto viene fatto obbligo ai soggetti incaricati della revisione legale degli enti di interesse pubblico di diffondere una relazione di trasparenza che faccia raggiungere al lettore di bilancio, il quale non può entrare nel merito della valutazione della qualità del lavoro svolto, una propria consapevolezza riguardo i rapporti intercorrenti tra controllore e controllato; inoltre l'introduzione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che coadiuvando il revisore nel accertamento della sussistenza del requisito di indipendenza tra le parti e vigilando sulla correttezza del processo informativo, rafforza l'affidamento che gli *stakeholders* fanno sull'attività di revisione legale dei conti, che trovano in quest'organo un'ulteriore garanzia di trasparenza e affidabilità delle comunicazioni sociali e più in generale di tutta l'attività di controllo legale.

3.5 Responsabilità del revisore legale dei conti

3.5.1 Responsabilità civile e penale del revisore legale dei conti

Strettamente correlato al tema dell'obiettività e dell'indipendenza del revisore è l'insieme di previsioni in merito alla responsabilità, civili e penali, del revisore legale dei conti in cui può incorrere nell'espletamento dell'attività di controllo legale dei conti. Tali provvedimenti sono previsti nel decreto legislativo numero 39 del 2010, di riferimento per capire la portata di tali disposizioni è l'articolo 15 di detto decreto, il quale prevede che il i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e cono gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi, per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri, tale responsabilità è limitata, nei rapporti tra condebitori, al contributo effettivo al danno cagionato. Sono responsabili assieme al responsabile della revisione i collaboratori e i

[68] Art. 19 D. Lgs. 39/2010

dipendenti di cui si è avvalso durante lo svolgimento dell'attività di controllo, anche per questi soggetti la responsabilità è limitata al contributo effettivo al danno cagionato. L'azione di risarcimento con la quale la società, i soci o i terzi possono richiedere il pagamento dei danni al responsabile della revisione si prescrive in cinque anni dall'emissione della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento. L'articolo 14 dello stesso Decreto prevede al sesto comma che venga attribuita l'intera responsabilità al revisore legale del bilancio consolidato per l'espressione del relativo giudizio, estendendo a tutte le società la medesima previsione. Ulteriore approfondimento merita la natura della responsabilità civile del revisore legale nei confronti della società, dei soci e dei terzi; la responsabilità civile in capo all'amministratore nei confronti di soci e società è di tipo contrattuale mentre nei confronti dei terzi non è propriamente definibile il tipo di responsabilità civile, in quanto non intercorre tra essi e il revisore alcun rapporto formale, di converso si è detto che la funzione principe della revisione legale dei conti è l'espressione di un giudizio corretto sul bilancio di una società volto a stabilizzare i mercati riguardo l'affidabilità dei documenti riflessioni che spingono i più a definire il tipo di responsabilità civile del revisore legale nei confronti dei terzi come extra-contrattuale. La distinzione nell'individuazione dei due tipi di responsabilità civile sopracitati è rilevante in quanto tra le due vi sono differenze soprattutto riguardo l'onere della prova: nella responsabilità extra-contrattuale l'onere della prova è a carico del soggetto danneggiato, non solo per quanto possa riguardare la violazione ma anche per quanto riguarda la sussistenza del danno denunciato nonché la sussistenza di un nesso causale tra il comportamento del revisore e il danneggiamento subito. Nella responsabilità civile di tipo contrattuale si ha un inversione dell'onere della prova in quanto gli obblighi sono definiti contrattualmente e il legislatore considera *de jure* il soggetto colpevole in caso di inadempimento, sarà quindi a cura del revisore dimostrare la propria innocenza.

Come detto è possibile rinvenire nel D. Lgs. 39/2010 due tipi di responsabilità in cui può incorrere il revisore ovvero: civile e penale; con riferimento a quest'ultima sempre il D. Lgs. 39/2010 prevede disposizioni in materia penale: all'articolo 27

riguardo alla falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, all'articolo 28 riguardo i casi di corruzione, all'articolo 30 riguardo il caso dei compensi illegali e all'articolo 31 riguardo il caso di illeciti patrimoniali messi in atto con la società soggetta a controllo.

3.5.2 Fattispecie sanzionabili e relativi provvedimenti

Il regime sanzionatorio a tutela del corretto svolgimento della revisione legale dei conti da parte del soggetto incaricato è sostenuto dall'intervento, in caso di accertamento di violazione, del Ministero dell'Economia e delle Finanze (per gli enti non di interesse pubblico) e della Consob (per gli enti di interesse pubblico); queste infatti possono applicare sanzioni di tipo economico o di tipo interdittivo riguardo la possibilità di proseguire a fornire servizi di revisione. Le fattispecie che possono far sorgere sanzioni da parte degli organismi sopracitati sono:

- accertamento di irregolarità nello svolgimento della revisione legale dei conti;
- ritardata o mancata comunicazione delle informazioni richieste per il Registro dei revisori;
- omesso o ritardato pagamento del contributo annuale;
- mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi richiesti dopo le relazioni emesse a seguito dei controlli di qualità svolti.

A tali fattispecie conseguono diversi tipi di provvedimenti, alcuni applicati dal MEF (per gli enti non di interesse pubblico) e dalla Consob (per gli enti di interesse pubblico) ed altri applicati dalla magistratura, questi ultimi si riconducono alle fattispecie penali previste agli articoli 27, 28, 30, 31.

I provvedimenti penali

Come anticipato le fattispecie di reato previste agli articoli 27, 28, 30, 31 del D. Lgs. 39/2010 prevedono l'applicazione da parte della magistratura di sanzioni penali a carico del responsabile della revisione legale dei conti. In particolare:

- l'articolo 27 prevede l'applicazione di una pena detentiva fino ad un anno per i responsabili della revisione che al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, abbiano attestato il falso in modo consapevole nelle relazioni sociali o nelle comunicazioni da loro stese, occultando fatti rilevanti riguardo situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società inducendo in errore i destinatari di detti documenti senza cagionar loro un danno patrimoniale. Nel qual caso essi abbiamo cagionato un danno patrimoniale la pena è della reclusione da uno a quattro anni; se invece ci si trova nella fattispecie di revisione di un ente di interesse pubblico la pena è della reclusione da uno a cinque anni mentre se la fattispecie prevista è commessa dal responsabile della revisione di un EIP per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con l'alta dirigenza societaria, la pena della reclusione da uno a cinque anni è aumentata fino alla metà;
- l'articolo 28 prevede l'applicazione di una pena detentiva fino a tre anni per i responsabili della revisione che abbiano, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiuto od omesso atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società. Per i responsabili della revisione, i componenti del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza societaria degli enti di interesse pubblico è prevista una pena detentiva da uno a cinque anni;
- l'articolo 30 prevede una pena detentiva da uno a tre anni con una pena pecuniaria accessoria da mille a centomila euro per il responsabile della revisione, i componenti del consiglio di amministrazione e i dipendenti della società di revisione che percepiscano in via diretta o indiretta dalla società soggetta a revisione dei compensi che non siano previsti contrattualmente.
- l'articolo 31 prevede una pena detentiva da uno a tre anni e una pena pecuniaria accessoria da duecentosei a duemilasessantacinque euro per il responsabile della revisione, i componenti del consiglio di amministrazione e i dipendenti della società di revisione che abbiano contratto prestiti con la società soggetta a revisione o con società facenti parte del medesimo gruppo o che si siano fatti

prestare dalla stessa delle garanzie per debiti propri.

La sentenza che dispone le sanzioni conseguenti al verificarsi di dette fattispecie, seppur di competenza della magistratura, è comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob affinché prendano opportuni provvedimenti in merito.

Provvedimenti applicabili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Le sanzioni irrogabili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardano, come detto, i revisori che non svolgono attività di controllo presso enti di interesse pubblico. Ai sensi dell'articolo 24, il MEF nell'accertare delle irregolarità nello svolgimento delle attività di revisione e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 (concernente il registro dei revisori) può irrogare le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
- sospendere il revisore, cancellandolo dal registro dei revisori, per un periodo non superiore a cinque anni;
- revocare uno o più incarichi di revisione;
- vietare l'accettazione di incarichi di revisione per un periodo non superiore a tre anni;
- cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione;
- la cancellazione dal Registro interviene anche nei casi in cui il revisore non ottemperi ai provvedimenti dei punti precedenti.

Provvedimenti applicabili dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Ai sensi dell'articolo 26 alla Consob è riservata l'irrogazione delle sanzioni per le irregolarità accertate nello svolgimento della revisione legale presso gli enti di interesse pubblico. La Consob, una volta accertate tali irregolarità nello svolgimento delle attività di controllo legale dei conti nei confronti di un Eip, può prendere i seguenti

provvedimenti:

- irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
- revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico;
- vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legare relativi a Eip per un periodo non superiore a tre anni;
- proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
- proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze la cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale.

Procedura sanzionatoria

Le sanzioni amministrative prima viste sono applicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento motivato previa comunicazione entro centottanta giorni (trecentosessanta se il soggetto risiede all'estero) nei confronti dei soggetti interessati delle irregolarità rilevate; questi ultimi hanno un lasso di tempo di trenta giorni per presentare le proprie controdeduzioni per evitare l'applicazione delle sanzioni. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie (articolo 25 comma 2) ed eventualmente se le controdeduzioni non dovessero convincere il MEF sarebbe possibile impugnare il provvedimento che irroga le sanzioni innanzi alla Corte di Appello del luogo dove ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione. Tale impugnazione deve essere notificata al Mef entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'Appello entro trenta giorni dalla notifica. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento a meno che la Corte, nel caso in cui ricorrano gravi

motivi, non disponga la sospensione con decreto motivato. Gli ultimi 3 commi dell'articolo 25, concernente appunto la procedura sanzionatoria, dispongono che la Corte d'Appello, su istanza delle parti, possa fissare i termini per la presentazione di documenti e memorie, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti. La sentenza viene presa nel segreto della camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni penali vengono seguite le norme specifiche del codice di procedura penale.

3.5.3 L'ipotesi di limitazione della responsabilità

In Italia non vi sono norme che limitano la responsabilità se non la previsione della proporzionalità del risarcimento in base alla effettiva contribuzione al danno cagionato e la previsione della prescrizione dell'azionabilità del risarcimento in cinque anni dall'emissione della relazione di revisione. In Europa nel 2007 ci fu un dibattito per la riforma delle responsabilità attribuibili al revisore, da tale dibattito si identificarono quattro percorsi di riforma:

1. l'individuazione di un massimale fisso di responsabilità;
2. la determinazione di un limite di responsabilità agganciato alla dimensione dell'ente revisionato;
3. la responsabilità riportata ad un multiplo dei corrispettivi percepiti dalla società di revisione;
4. la ripartizione proporzionale delle responsabilità tra società controllata e revisore tenendo conto dei rispettivi gradi di coinvolgimento nella produzione del pregiudizio.

La riforma si prefissava l'obiettivo di fissare un *liability cap*, un limite della responsabilità, a sostegno di questa proposta vi era l'evidenza empirica che vedeva un enorme difficoltà di accesso al mercato assicurativo da parte del revisore legale dei conti. I presupposti per una futura riforma ci sono ma attualmente il legislatore ha rifiutato l'ipotesi di fissare un limite alla responsabilità del revisore legale dei conti, utilizzando un modello alternativo di responsabilità solidale e proporzionale come

previsto dall'articolo 15 del D. Lgs. 39/2010.

Diversa fattispecie rappresenta la responsabilità del revisore che presta il servizio di revisione interna, in detta fattispecie la responsabilità del revisore è limitata alle previsioni contrattuali in quanto la relazione non è utilizzata dai terzi estranei al rapporto tra revisore e società soggetta a controllo.

CAPITOLO QUARTO: IL CONTROLLO DELLA QUALITÁ

(Introduzione, 4.1 Le fonti normative del controllo pubblico di qualità della revisione, 4.1.1 Competenze e poteri del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 4.1.2 Competenze e poteri della Consob, 4.2 Principi di revisione internazionale concernenti la qualità del lavoro, 4.2.1 Principio di revisione Isa Italia 230 - La documentazione della revisione contabile, 4.2.2 Principi internazionali sul controllo della qualità: Isqc Italia 1 e Isa Italia 220 - il sistema di controllo interno della qualità)

Introduzione

L'ottava direttiva europea, recepita nel nostro paese col Decreto Legislativo numero 39 del 2010, riforma a trecentosessanta gradi la disciplina della revisione legale dei conti anche dal punto di vista della qualità dei lavori posti in essere dai revisori o società di revisione dei paesi membri. Si è detto che l'attività di revisione funge da controllore, per conto degli *stakeholders*, delle imprese soggette a controllo legale dei conti per quanto concerne l'affidabilità delle comunicazioni sociali da esse rilasciate, anche per questo il soggetto che pone in essere detti controlli deve risultare indipendente ed obiettivo agli occhi di un terzo ragionevole ed informato; la direttiva va oltre il concetto di indipendenza introducendo delle previsioni riguardo il controllo di qualità definendo degli standard qualitativi che i soggetti incaricati devono necessariamente rispettare, il tutto teso ad aumentare la credibilità dell'attività di revisione nei confronti dei mercati finanziari e a dare un risposta a chi si chiedeva: "chi controlla il controllore?". Quello a cui mira la riforma è un controllo pubblico sulla qualità del lavoro svolto dal professionista, controllo che viene svolto necessariamente a consuntivo esaminando la

documentazione elaborata ed utilizzata dal revisore nell'espletamento della sua attività, tali documenti sono previsti dal principio di revisione internazionale ISA Italia numero 230 che prescrive la tenuta, in forma libera, dei documenti di lavoro in modo tale che un terzo, con il solo ausilio di detti documenti, possa ripercorrere tutta l'attività che ha portato il revisore ad esprimere il giudizio finale sul bilancio contenuto nella relazione di revisione ovvero la pianificazione e la definizione della strategia di revisione, l'ampiezza e la tempistica delle procedure poste in essere nonché l'adeguatezza dei mezzi e delle persone impiegate in dette attività per l'ottenimento degli elementi probativi che hanno portato all'elaborazione di detto giudizio di revisione. Come accennato il controllo della qualità, così definito, deve necessariamente essere effettuato a consuntivo e le disposizioni in merito a detto controllo di qualità non definiscono le modalità attraverso le quali verrà giudicato l'operato del revisore legale dei conti, rimandando all'emanazione di futuri regolamenti la definizione delle modalità operative di questo tipo di controllo; a tal proposito Andrea Soprani:

> *"sarebbe auspicabile che i regolamenti di attuazione prevedessero come obbligatoria un'azione di indirizzo preventivo da parte degli organi di controllo (CONSOB per EIP e MEF per tutti gli altri) e non solo un'attività sanzionatoria a posteriori. Questa attività di indirizzo dovrebbe basarsi su uno scambio di informazioni regolare tra controllato e controllore, che consenta pertanto al controllato di recepire a priori i suggerimenti che gli verranno forniti dall'organismo di vigilanza , in modo da garantire uno svolgimento del lavoro in linea con gli standard di controllo, per evitare l'applicazione di sanzioni a lavoro effettuato, che avrebbero potuto essere evitate conoscendo in dettaglio i contenuti del controllo di qualità esterno."*
>
> *Il controllo di qualità nel lavoro di revisione legale - Andrea Soprani - www.ecnews.it*

La mancanza di previsioni in merito al metodo di applicazione nel controllo di qualità aiuta a definire due modi speculari di intendere il controllo della qualità del lavoro di revisione: un primo punto di vista è quello del controllo pubblico ad opera di Consob

(per i soggetti che svolgono l'attività di revisione legale presso enti di interesse pubblico) e MEF (per i soggetti che non svolgono l'attività di revisione legale presso enti di interesse pubblico); ed un secondo punto di vista che è quello del revisore che nell'espletamento della sua attività deve rispettare i principi di revisione internazionale attinenti (anche) alla qualità del lavoro svolto.

4.1 Le fonti normative del controllo pubblico di qualità della revisione

Il dettato normativo concernente il controllo pubblico della qualità è rinvenibile nel decreto legislativo numero 39 del 2010 al sesto capo e più precisamente all'articolo 20 denominato "controllo della qualità"; tale articolo distingue la periodicità di sottoposizione a detto controllo in base alla tipologia di enti ai quali il soggetto iscritto al registro presta la propria attività: al primo comma è previsto che il revisore, o società di revisione, che non svolge la revisione legale su enti di interessi pubblico venga sottoposto a controllo di qualità con una periodicità di almeno sei anni mentre al secondo comma è prevista per i soggetti iscritti al registro dei revisori che svolgono revisione su enti di interessi pubblico una periodicità di sottoposizione a controllo di qualità almeno triennale. Tale controllo pubblico della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso delle adeguate competenze ed esperienze integrate da formazione specifica per quanto concerne il controllo di qualità del lavoro di revisione inoltre la selezione di dette persone fisiche avviene tenendo conto del principio di indipendenza, garantendo, tramite apposite procedure, che non insorgano tra controllato e controllore conflitti d'interesse che possano minare la credibilità del controllo stesso. Il quinto comma dell'articolo 20 definisce l'espletamento dell'attività di controllo di qualità come una verifica a consuntivo dei documenti di lavoro (vedi infra paragrafo 4.2.1) analizzando la conformità delle procedure adottate, dei mezzi e delle ore impiegate in funzione dei compensi ricevuti, la sussistenza dei principi di indipendenza ed obiettività nonché l'adeguata predisposizione del sistema interno di controllo della qualità (vedi infra paragrafo 4.2.2). Ai sensi del sesto comma i controllori redigono una relazione contente gli esiti dell'attività di controllo con allegate in essa eventuali raccomandazioni

intestate al revisore, o alla società di revisione, che dovrà intervenire per allinearsi a dette raccomandazioni entro un termine definito dai relatori della relazione di controllo, un eventuale inadempienza, incompleto adempimento o semplice ritardo può comportare l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 24 (per i revisori di enti non di interesse pubblico) e 26 (per i revisori di enti di interesse pubblico) del D. Lgs. 39/2010 (vedi supra paragrafo 3.4.2 denominato "Fattispecie sanzionabili e relativi provvedimenti"). La differente applicazione della disciplina del controllo di qualità ha come spartiacque lo svolgimento o meno, da parte del revisore soggetto a controllo di qualità, della sua attività presso un ente di interesse pubblico; oltre alla differente periodicità dei controlli e alla differente applicazione di sanzioni ha rilevanza in questo senso la designazione ad opera del MEF, sentita la Consob, delle persone fisiche che vengono incaricate del controllo della qualità sui revisori degli enti non di interesse pubblico e d'altra parte la designazione da parte della Consob delle persone fisiche deputate al controllo della qualità sui revisori degli enti di interesse pubblico. Allo stesso modo il MEF stabilisce con provvedimento i criteri per lo svolgimento del controllo della qualità sui revisori di enti non di interesse pubblico e rispettivamente la Consob definisce i criteri per lo svolgimento del controllo della qualità sui revisori di enti di interesse pubblico. Nonostante i differenti ambiti di competenza ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 39/2010 Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consob cooperano e scambiano tra loro informazioni al fine di facilitare l'espletamento delle relative funzioni di vigilanza, inoltre è fatto divieto ad entrambi gli organismi di vigilanza di opporre il segreto d'ufficio all'altra parte limitatamente allo svolgimento di dette funzioni.

Le competenze ed i poteri del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le competenze ed i poteri della Consob sono definiti rispettivamente agli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo numero 39 del 2010 al Capo VII.

4.1.2 Competenze e poteri del Ministero dell'Economia e delle Finanze

L'articolo 21 del D. Lgs. 39/2010 definisce le competenze e i poteri del Ministero dell'Economia e delle finanze riguardo alla vigilanza e al controllo della qualità dei revisori legali e società di revisione legale che non hanno in essere incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, il primo comma estende le competenze del MEF anche alla vigilanza riguardo:

a) l'abilitazione, lo svolgimento del tirocinio nonché l'iscrizione al registro dei revisori unico dei revisori;
b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
c) la formazione continua;
d) il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 39/2010 da parte dei revisori.

Per lo svolgimento delle mansioni sopra elencate il Ministero dell'Economia e delle Finanze può stipulare delle convenzioni con degli enti che le svolgano in nome e per conto del ministero. Nell'espletamento delle attività delegate loro gli enti che hanno stipulato la convenzione con il MEF si impegnano a dotasi di idonee misure atte a prevenire, rilevare e gestire l'insorgere di conflitti di interesse che possano compromettere l'indipendenza dei controllori. In tal senso è data la possibilità di monitorare l'operato di detti enti da parte del Ministero il quale può intervenire con delle raccomandazioni per indirizzarne l'operato, l'eventuale mancato adempimento dà la possibilità al MEF di recedere senza oneri dalla convenzione. I poteri del Ministero non si limitano a questo tipo di attività, infatti nello svolgimento delle sopra dette attività il MEF può richiedere comunicazioni, anche periodiche, chiedere audizione dei revisori, amministratori, collegio sindacale e in generale di chiunque possa essere informato dei fatti di cui il Ministero sia interessato.

L'attività di vigilanza svolta dal Ministero è finanziata dagli iscritti al registro i quali pagano annualmente i contributi definiti in base al mero costo del servizio reso, in alcuni casi i contributi sono parametrati alla complessità del servizio reso e vanno quindi proporzionati al volume d'affari del soggetto iscritto, l'eventuale inadempienza da

parte dei revisori nel pagamento dei contributi dà la possibilità al Ministero di applicare le sanzioni previste dall'articolo 24 dello stesso decreto.

Entro il 30 aprile di ogni anno, inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito web i risultati delle attività di vigilanza poste in essere con particolare rilevanza data alle risultanze dei controlli della qualità.

4.1.3 Competenze e poteri della Consob

Parimenti l'articolo 22 del Decreto Legislativo numero 39 del 2010 definisce le competenze ed i poteri della Consob; come detto la Consob vigila sui revisori e società di revisione che svolgono la loro attività su enti di interesse pubblico, in tal senso è compito della Consob assicurare che tali soggetti siano indipendenti e tecnicamente idonei a svolgere dette revisioni, di competenza della Consob è anche la sottoposizione di suddetta categoria di soggetti a controllo di qualità della revisione svolta. Nell'espletamento dell'attività di vigilanza la Consob può richiedere la trasmissione, anche periodica, di tutte le informazioni che ritiene necessarie definendo anche i termini entro i quali far pervenire tali informazioni, può inoltre convocare l'organo di amministrazione, l'organo di controllo o qualunque persona informata dei fatti ed eseguire ispezioni o verifiche presso l'ente di interesse pubblico soggetto a revisione al fine di ottenere chiarimenti e notizie che ritiene opportuno conoscere. Come per il Ministero dell'Economia e delle Finanze anche alla Consob è data facoltà di demandare lo svolgimento dei controlli di qualità tramite la stipula di apposite convenzioni con la differenza che rimangono in capo alla Consob le responsabilità per quanto concerne:

a) l'approvazione e l'eventuale modifica delle procedure di controllo poste in essere dagli enti convenzionati;
b) l'approvazione e l'eventuale modifica delle relazioni rilasciate al termine dello svolgimento delle attività di controllo;
c) l'approvazione o la designazione del personale adibito al controllo della qualità;

d) formulare raccomandazioni e istruzioni destinate agli enti convenzionati per quanto riguarda il corretto svolgimento delle attività di controllo di qualità sui revisori o società di revisione.

Parallelamente a quanto previsto per gli enti convenzionati con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto obbligo agli enti convenzionati di munirsi di idonee procedure atte a prevenire, rilevare e gestire potenziali conflitti d'interesse che potrebbero compromettere l'indipendenza dei soggetti preposti al controllo nei confronti dei revisori su cui si attua il controllo di qualità, l'attività posta in essere da detti enti convenzionati è coadiuvata dalla Consob che può intervenire avendo accesso ad ogni documento pertinente ai controlli; se nel corso delle attività di controllo la Consob dovesse rilevare il non rispetto del corretto svolgimento dei controlli o l'insussistenza del requisito di indipendenza può emettere raccomandazioni indirizzate agli enti convenzionati i quali devono adeguarsi entro i termini ivi stabiliti, come per il MEF anche alla Consob è data la facoltà di recedere in qualunque momento dalla convenzione stipulata senza risarcimento alcuno, subentrando in questo modo ai compiti, prima delegati, di controllo della qualità. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 21 la relazione finale emanata dai soggetti preposti al controllo di qualità è discussa coi revisori su cui hanno insistito detti controlli, prima della sua finalizzazione.

Diversamente da quanto previsto per gli enti che svolgono il controllo di qualità su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze vi sono delle restrizioni in capo ai soggetti che intendono svolgere l'attività di controllo della qualità su delega da parte della Consob e quindi sui revisori che svolgono la loro attività su enti di interesse pubblico; in tal senso i commi 10 ed 11 dispongono che non possono svolgere il controllo di qualità su delega della Consob i soggetti che abbiano in essere incarichi di revisione legale dei conti o che intrattengano rapporti di qualunque tipo con un revisore legale o con una società di revisione; è inoltre previsto che non possa essere affidata l'attività di controllo della qualità ad un soggetto che abbia intrattenuto un rapporto di qualunque tipo con i revisori legali o società di revisione oggetto del controllo di qualità purché non sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione di detti rapporti.

Al comma 12 è prevista la rendicontazione dell'attività di controllo della qualità posta in essere dalla Consob, anche per tramite dei soggetti delegati, attraverso la pubblicazione dei risultati complessivi sul proprio sito web.

4.2 Principi di revisione internazionale concernenti la qualità del lavoro svolto

I regolamenti concernenti il controllo di qualità e le modalità di attuazione dello stesso non sono ancora stati emanati da parte degli organi competenti pertanto il revisore, per garantire un elevata qualità del proprio lavoro e dovendosi in qualche modo preservare dalle eventuali sanzioni applicabili in caso di non adeguatezza del lavoro svolto, deve necessariamente ottemperare alle disposizioni previste dai principi di revisione internazionale concernenti la qualità del lavoro di revisione legale; in tal senso sono di riferimento i principi ISA Italia 230, ISA Italia 220 e Isqc Italia 1 denominati rispettivamente "la documentazione della revisione contabile", "controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio", e "controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi".

4.2.1 Principio di revisione Isa Italia 230 - La documentazione della revisione contabile

In assenza di prescrizioni regolamentari sulle modalità di effettuazione dei controlli periodici di qualità risulta chiaro che l'unico mezzo che possa rappresentare un'evidenza probatoria su cui poter effettuare i controlli sono i documenti di lavoro che il revisore deve predisporre in ottemperanza al principio di revisione Isa Italia 230; tali documenti descrivono il percorso seguito dal revisore nel raggiungimento degli obiettivi della revisione evidenziando le analisi del rischio di revisione poste in essere in via preliminare alle attività di revisione, le modalità di raccolta degli elementi probativi, i

percorsi logici che hanno portato al giudizio di revisione, il nome di chi ha svolto il lavoro di revisione e la data in cui tale lavoro è terminato nonché il nome di chi ha svolto il lavoro di riesame della documentazione di revisione e la data di completamento di tale riesame; per integrare le informazioni appena citate il revisore deve documentare, inoltre, ogni aspetto significativo discusso con la direzione o con ogni componente della *governance* aziendale specificando data, luogo e oggetto della trattazione. La documentazione del lavoro oltre a provare che l'attività di revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (fattispecie che interessano il controllo della qualità) aiuta il revisore nel coordinamento, nella direzione e nella supervisione del *team* di revisione in quelle realtà che necessitano di più persone per effettuare un corretto controllo legale dei conti. La documentazione del lavoro di revisione deve essere predisposta tempestivamente nel corso dei lavori di revisione, una tempestiva rendicontazione delle attività svolte permette una maggior qualità dei documenti stessi, qualità che verrebbe necessariamente compromessa da una tardiva rendicontazione che risulterebbe certamente meno accurata soprattutto se effettuata a relazione di revisione emessa. Dovendo insistere su questi documenti il controllo esterno di qualità, è responsabilità del revisore redigere detti documenti tenendo a mente che un terzo deve essere in grado di ricostruire tutta l'attività di revisione e di comprendere la realtà aziendale con il solo ausilio dei documenti di revisione traendo da questi:

1. la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione svolte per conformarsi ai principi di revisioni e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
2. i risultati delle procedure di revisione svolte e gli elementi probativi acquisiti;
3. gli aspetti significatiti emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte al riguardo, nonché i giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni.

La profondità e le modalità della rendicontazione dell'attività di revisione dipendono dal contesto in cui tale attività è stata svolta e quindi dalla dimensione e dalla complessità dell'impresa, dalla natura delle procedure di revisione da svolgere, dai rischi identificati

di errori significativi e in generale da tutte le difficoltà o dai fatti rilevanti emersi nel corso della revisione. La forma della rendicontazione è libera ed è quindi a discrezione del revisore dotarsi dei supporti più idonei per la rappresentazione dei lavori posti in essere; tali supporti possono essere cartacei, documenti dell'impresa, fogli elettronici di calcolo, programmi di revisione, analisi di dati ed altro; i parametri di riferimento per scelta dei supporti adeguati per l'ottenimento di una rendicontazione di qualità rimangono, come detto, la dimensione dell'entità sottoposta a revisione e le circostanze emerse nel corso delle attività di controllo. A relazione di revisione emessa è compito del revisore elaborare una versione definitiva della documentazione del lavoro di revisione detta *audit file*, rielaborando in questa fase tutti i documenti stilati nel corso della revisione e modificandoli ove opportuno[69], tale elaborazione finale non è in contrasto con il principio di tempestività nella stesura delle carte di lavoro in quanto non è prevista in questa fase l'applicazione di ulteriore procedure o l'ottenimento di ulteriori elementi probativi e quindi l'elaborazione di nuove conclusioni, consta bensì in una riunificazione di tutta la documentazione predisposta durante lo svolgimento delle attività di revisione, legando tra loro con appositi riferimenti, ove necessario, ogni documento ottenuto. E' possibile che dopo l'emissione della relazione di revisione fatti nuovi sopravvenuti costringano il revisore ad un'integrazione che modifichi o integri la documentazione dell'attività di revisione, in tal caso il revisore pone in essere le procedure idonee a far fronte a tali fatti sopravvenuti documentandone le circostanze riscontrate, le procedure di revisione svolte (nuove o integrative), gli elementi probativi acquisiti, le conclusioni raggiunte ed il loro effetto sulla relazione di revisione; anche di queste procedure, ove previsto, deve essere riportato il responsabile e la data di conclusione del riesame. Una volta completata la raccolta della documentazione della revisione nella versione definitiva quest'ultima deve essere conservata per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di emissione della relazione di revisione.

[69] Il revisore in questa fase può cancellare o eliminare la documentazione superata, classificare le carte di lavoro, ordinarle ed evidenziare i rinvii tra le stesse, firmare, al loro completamento, le checklist relative alla raccolta delle carte di lavoro nonché documentare gli elementi probativi acquisiti, esaminati e condivisi con i membri del team di revisione prima della data della relazione di revisione.

Come detto il principio di revisione internazionale ISA Italia 230 detta le regole per la corretta rendicontazione delle attività di revisione le quali formeranno le basi su cui verrà valutata la conformità del lavoro svolto rispetto agli standard di qualità previsti dalla legge; per converso il principio di revisione internazionale ISA Italia 220 ed il principio internazionale sul controllo della qualità Isqc 1 non trattano delle attività operative volte a controllare la qualità del lavoro svolto da parte del revisore da parte delle autorità di vigilanza o dai soggetti da questi ultimi delegati, trattano bensì della qualità dal punto di vista del revisore che a prescindere dalla sottoposizione ai controlli di qualità deve ottemperare a quanto previsto dai sopracitati principi di revisione al fine di garantire la qualità del lavoro svolto.

4.2.1 Principi internazionali sul controllo della qualità: Isqc Italia 1 e ISA Italia 220 - il sistema di controllo interno della qualità

Il principio internazionale sul controllo della qualità Isqc Italia 1 e il principio internazionale ISA Italia 220 pongono in capo al soggetto abilitato[70] la responsabilità di istituire e soprattutto mantenere un sistema di controllo della qualità per il conseguimento di un duplice obiettivo:

- il rispetto da parte del soggetto abilitato e del personale di cui si questo si avvale dei principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- l'emissione di relazioni che siano appropriate alle circostanze riscontrate.

In tal senso il principio Isqc Italia 1 definisce gli elementi che dovrebbero caratterizzare un buon sistema di controllo interno della qualità prescrivendo l'emissione da parte del soggetto abilitato di procedure e direttive relative ad ognuno dei seguenti componenti:

a) le responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato;
b) i principi etici applicabili;
c) l'accettazione ed il mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi;

[70] Per soggetto abilitato s'intende il revisore legale sia che operi come singolo professionista sia che operi come membro di un organo societario incaricato della revisione.

d) le risorse umane;
e) lo svolgimento dell'incarico;
f) il monitoraggio.

Nel costruire il sistema di procedure e direttive volte a definire il sistema di controllo interno della qualità il soggetto abilitato deve essere in grado di far permeare la cultura per la qualità del lavoro a tutto il personale coinvolto nel lavoro di revisione, facendo comprendere ad ogni individuo che partecipi all'incarico che è responsabile della qualità e della conformità rispetto ai principi professionali del proprio lavoro incentivando il confronto riguardo a divergenze d'opinione concernenti il sistema di controllo anche attraverso reclami e segnalazioni di carenze di detto sistema di controllo (vedi infra il monitoraggio).

Verranno ora analizzate le diverse componenti di un buon sistema di controllo interno della qualità prescritte dalla lettura congiunta del principio internazionale sulla qualità Isqc Italia 1 e del principio di revisione internazionale Isa Italia 220.

Responsabilità apicali per la qualità nel soggetto abilitato

Le direttive e le procedure definite dal soggetto abilitato devono promuovere un ruolo attivo della *governance* aziendale in merito alla promozione della cultura per la qualità del lavoro svolto nonché la previsione della responsabilità finale in capo all'amministratore delegato, o al consiglio di amministrazione, del buon funzionamento del sistema del controllo interno della qualità. L'amministrazione deve comprendere che il suo comportamento influenza tutto l'organico aziendale, deve quindi cercare di indirizzare l'operato dei propri collaboratori verso un approccio alla qualità del lavoro anche mediante *meeting*, circolari ed azioni che in modo coerente ed univoco dispongano l'osservanza delle direttive e delle procedure definite dal soggetto abilitato. Il processo di promozione della qualità del lavoro svolto non deve configurare un adempimento formale alle disposizioni di legge, prevedendo queste ultime che nel qual caso il conseguimento della qualità del lavoro venga compromesso dalla strategia aziendale posta in essere quest'ultima debba essere necessariamente prevaricata in

favore della qualità. Nella prassi la responsabilità operativa per il buon funzionamento del sistema di controllo interno viene affidata allo stesso soggetto che definisce le procedure e le direttive da adottare, in questi casi è compito della dirigenza affidare tale incarico ad un soggetto competente e con esperienza, coprendolo dell'autorità necessaria ad espletare il suo incarico e che sia proporzionale alle responsabilità assunte.

I principi etici applicabili

Nell'ambito dell'applicazione dei principi etici il tema dell'indipendenza affrontato nel capitolo terzo si lega intimamente con il sistema interno di controllo della qualità, in tal senso è compito del soggetto abilitato definire direttive e procedure atte a conseguire una ragionevole sicurezza sul rispetto da parte dell'intero organico dei principi etici applicabili con particolare attenzione al requisito dell'indipendenza. Con riferimento al principio di indipendenza le procedure e le direttive messe in atto dal soggetto abilitato devono consentire allo stesso di poter gestire le circostanze che minino la sussistenza di detto requisito anche tramite azioni volte ad eliminare o ridurre i rischi di tali violazioni che possono comprendere come alternativa ultima il recesso dall'incarico, ove ammesso da leggi o regolamenti applicabili. Le procedure e le direttive non devono comprendere solo i mezzi di risposta a rilevate situazioni di minaccia del requisito di indipendenza in capo a qualunque membro dell'organico aziendale, bensì devono essere predisposte in modo tale da poter prevenire dette situazioni anche prevedendo la comunicazione tra soggetto abilitato e responsabili degli incarichi riguardo:

- le informazioni concernenti l'insieme delle attività svolte dai responsabili dell'incarico nei confronti dei propri clienti comprendendo anche le attività che non riguardano la revisione legale dei conti;
- le informazioni concernenti le circostanze di qualunque tipo che possano integrare una fattispecie di minaccia al requisito di indipendenza.

Tali informazioni devono essere fornite in modo trasparente e non equivoco al soggetto abilitato affinché il personale appropriato possa valutarle, anche integrando il materiale raccolto precedentemente, per poter esprimere un giudizio sulla sussistenza del requisito

di indipendenza e, in mancanza di questo, porre in essere le misure adatte in risposta ai rischi rilevati. Ovviamente il sistema interno di controllo della qualità, nel gestire la tematica dell'indipendenza dei soggetti operanti all'interno del sistema aziendale, non può fare affidamento solo sulle informazioni da essi trasmesse; il principio internazionale sulla qualità dispone che il soggetto abilitato debba necessariamente dotarsi di idonee procedure e direttive che consentano il raggiungimento di una ragionevole certezza che la mancanza del principio di indipendenza in capo ad alcuni soggetti sia prontamente segnalata, a tal fine le procedure e le direttive devono stabilire, prescrive il principio, delle regole sulla tempestività:

- delle comunicazioni da parte di tutto il personale concernenti le violazioni dell'indipendenza di cui sia venuto a conoscenza;
- delle comunicazioni da parte del soggetto abilitato nei confronti del responsabile dell'incarico, o del personale appropriato, concernenti le violazioni riscontrategli.

Nel qual caso il soggetto di cui sia stata ravvisata la violazione del principio di indipendenza avesse già intrapreso delle misure atte a comporre la problematica, il soggetto abilitato deve valutare tali misure e decidere di conseguenza se intraprendere nuove azioni. Un ulteriore rafforzamento della ragionevole certezza che sia tempestivamente segnalata ogni violazione o minaccia del principio di indipendenza deriva dall'acquisizione, almeno annuale, della dichiarazione scritta da parte dei soggetti a cui sono applicabili i principi etici, della conformità alle direttive e alle procedure poste in essere dal soggetto abilitato concernenti l'indipendenza. L'ultima previsione del principio Isqc Italia 1 riguardo all'indipendenza riguarda la predisposizione di idonee misure di salvaguardia atte a ridurre le minacce di familiarità, con riguardo alle revisioni limitate o complete di bilancio, esso prescrive la definizione di procedure e direttive idonee ad imporre una periodica rotazione dei soggetti responsabili delle attività di revisione, delle attività di riesame nonché di qualunque altro soggetto che possa incorrere in una compromissione del requisito di indipendenza dovuto al rischio di familiarità.

Accettazione e mantenimento del rapporto con il cliente e dei singoli incarichi

Come descritto nel secondo capitolo al paragrafo 2.2 concernente l'accettazione dell'incarico di revisione, sono dovuti in capo al soggetto a cui è stato proposto di svolgere l'attività di revisione legale diversi adempimenti preliminari di verifica della sussistenza di determinati requisiti di professionalità, competenza e conoscenza dell'attività del cliente. A questo proposito il soggetto abilitato, nel predisporre il sistema interno di controllo della qualità, deve definire procedure e direttive idonee a conseguire una ragionevole certezza sulla sussistenza di detti requisiti in capo al soggetto abilitato ed ai soggetti incaricati della revisione. Tali direttive e procedure devono appunto verificare che gli incaricati di attività di revisione pongano in essere o mantengano rapporti per i quali:

- abbiano le competenze e le risorse (anche in termini di tempo) necessarie;
- siano in grado di rispettare i principi etici a loro applicabili;
- abbia svolto un'adeguata ed approfondita attività volta alla conoscenza del cliente proponente l'incarico valutandone la rischiosità, l'integrità e il potenziale insorgere di conflitti di interesse con lo stesso.

Oltre a verificare la sussistenza ed il mantenimento di detti requisiti nello svolgimento di un nuovo incarico o nel mantenimento di un incarico precedente è prescritto al soggetto abilitato di dotarsi di idonee procedure e direttive per la gestione di quei casi in cui emergano informazioni non conosciute dopo l'accettazione dell'incarico da parte del responsabile della revisione, le informazioni divengono rilevanti quando la conoscenza delle stesse avrebbe indotto il revisore a rifiutare l'incarico; la gestione di queste circostanze avviene tramite la definizione di procedure e direttive che debbono necessariamente considerare le implicazioni professionali e legali derivanti dalla comunicazione delle circostanze alle autorità competenti e non di meno al cliente, considerano altresì la possibilità di recedere, ove possibile, dall'incarico.

Risorse umane

Uno dei requisiti che il soggetto abilitato deve possedere affinché possa svolgere una revisione legale dei conti di qualità consiste nel disporre delle risorse adeguate al tipo di incarico che ci si accinge a svolgere, il principio internazionale sulla qualità prevede una particolare attenzione alla gestione delle risorse umane: la ragionevole sicurezza dell'impiego del giusto numero di collaboratori che siano competenti, qualificati e che rispettino i principi etici loro applicabili diviene uno dei pilastri portanti di un buon sistema di controllo interno della qualità. In tal senso il soggetto abilitato deve assegnare il ruolo di responsabile di ciascun incarico determinando le procedure e le direttive idonee affinché:

- la posizione di responsabilità assegnata sia nota ai membri del *team* di revisione ed al cliente;
- il responsabile incaricato abbia le competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico e sia consapevole delle connesse responsabilità.

Ulteriori direttive devono essere definite per l'assegnazione di personale competente affinché possano essere raggiunti da parte del *team* gli obiettivi di una revisione di qualità ovvero lo svolgimento della revisione in conformità dei principi professionali e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché consentire al soggetto abilitato di emettere relazioni appropriate alle circostanze.

Monitoraggio

Il sistema di controllo interno della qualità non rappresenta un set di procedure e direttive statico ed immodificabile, è infatti a cura del soggetto abilitato istituire un processo di monitoraggio continuo che verifichi con ragionevole certezza che l'insieme delle procedure e delle direttive è pertinente, adeguato ed opera in modo efficiente; la responsabilità del processo di monitoraggio dovrebbe essere affidata a chi possiede l'esperienza e l'autorità necessarie per l'assunzione di detto incarico all'interno del soggetto abilitato.

Nel riscontrare delle carenze nel sistema di controllo interno della qualità a seguito del processo di monitoraggio, il responsabile del processo deve dare notizia di quanto rilevato al soggetto abilitato il quale dovrà riportare ai soggetti incaricati delle revisioni e a tutto il personale appropriato tali carenze nel sistema di controllo della qualità. Eventuali correzioni possono intervenire qualora le segnalazioni del processo di monitoraggio vengano giudicate dal soggetto abilitato come carenze sistematiche del sistema di controllo interno, in tali casi è fatta responsabilità a quest'ultimo di porre in essere i dovuti interventi modificativi. Al fine di consentire ai responsabili degli incarichi di revisione e al personale appropriato di porre in essere azioni pronte ed appropriate è fatto obbligo al soggetto abilitato di comunicare almeno una volta l'anno gli esiti del processo di monitoraggio indicando in detta comunicazione:

- una descrizione delle processo di monitoraggio;
- gli esiti ottenuti dalla conclusione del processo;
- la descrizione analitica delle carenze sistematiche del sistema interno di controllo della qualità.

Documentazione del sistema di controllo della qualità

La forma ed il contenuto della documentazione del sistema di controllo della qualità hanno diverse similitudini con quelle previste dal principio di revisione ISA Italia 230 concernente la documentazione della revisione, in tal senso è prescritto al soggetto abilitato di dotarsi di procedure e direttive idonee a definire le modalità di rendicontazione del sistema di controllo della qualità, del processo di monitoraggio nonché dei reclami e delle segnalazioni ricevuti; è evidente che tali prescrizioni muoveranno in sensi opposti in base alle dimensioni e alle natura e alle complessità delle procedure messe in atto dal soggetto abilitato.

Svolgimento dell'incarico e riesame della qualità dell'incarico

Il sistema di controllo interno della qualità deve essere strutturato in modo tale che tutta l'attività svolta nell'espletamento dei diversi incarichi converga verso un'uniforme standard di qualità, detto standard viene fissato attraverso la definizione di procedure e direttive che guidino i membri dei *team* e i responsabili dell'incarico attraverso necessarie consultazioni in merito agli aspetti complessi risultanti dalle diverse circostanze che si possono riscontrare nell'ambito operativo, dette procedure devono anche garantire che vi siano personale e risorse necessari affinché tali consultazioni avvengano nel modo più appropriato. Oltre a definire le modalità di trattazione delle consultazione tra i vari soggetti esercenti gli incarichi di revisione, le procedure e le direttive concernenti lo svolgimento dell'incarico devono stabilire le metodologie per poter affrontare e gestire la possibilità che si verifichino divergenze d'opinione tra i membri del *team* di revisione o tra i membri incaricati della revisione e i soggetti preposti al lavoro di riesame dei documenti di lavoro; in tali situazioni la procedura potrebbe ad esempio prevedere la composizione della controversia tramite l'appoggio di un revisore esterno o società di revisione esterna. Le conclusioni tratte dalle consultazioni e quelle tratte dalle divergenze d'opinione vanno adeguatamente documentate ed attuate, nel caso delle divergenze d'opinione la relazione di revisione non può essere emessa finché tale controversia non sia stata risolta.

Particolare rilevanza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico è data al lavoro di riesame della qualità del lavoro svolto. Tale riesame fornisce una valutazione obiettiva dei giudizi rilasciati dai professionisti incaricati della revisione attraverso l'analisi della documentazione di lavoro; il soggetto abilitato deve definire con le opportune procedure e direttive idonee gli incarichi per i quali dato riesame sia necessario: a tal proposito la normativa vigente stabilisce che il riesame della qualità del lavoro è obbligatorio per tutte le revisioni legali di società quotate, ma è lasciata facoltà a dette procedure di prevedere dei criteri[71] che definiscano gli altri incarichi che il soggetto abilitato ritenga

[71] Alcuni criteri per definire l'alveo di sottoposizione degli incarichi al riesame della qualità del lavoro svolto possono essere: la natura dell'incarico, la presenza di circostanze inusuali o di rischi significativi.

di dover sottoporre a riesame. Oltre a definire l'insieme degli incarichi da sottoporre a riesame del controllo di qualità del lavoro svolto il soggetto abilitato deve predisporre delle adeguate procedure e direttive che indichino ai responsabili del lavoro di riesame la natura, la tempistica e l'estensione di detto controllo, inoltre tali procedure devono disporre l'impossibilità di emissione della relazione di revisione prima del termine dei lavori di riesame avvenendo questi ultimi anche attraverso l'analisi preliminare della bozza di relazione stilata dal responsabile dell'incarico di revisione ed attraverso la discussione con quest'ultimo degli aspetti significativi sorti nel corso dell'incarico attraverso l'analisi della documentazione del lavoro. I responsabili del lavoro del riesame della qualità del lavoro svolto vengono investiti di detto incarico attraverso l'applicazione di procedure che definiscono:

- le competenze necessarie per l'espletamento di detto incarico;
- i limiti di interazione tra l'incaricato del riesame e il responsabile della revisione[72]: un'eccessiva consultazione tra i due soggetti configura una minaccia all'obiettività e all'indipendenza dell'incaricato del riesame, l'eventuale perdita del requisito di indipendenza comporta la sostituzione da parte del soggetto abilitato del soggetto preposto al lavoro di riesame.

A tutela dell'obiettività dell'incaricato del riesame il soggetto abilitato deve predisporre delle procedure che stabiliscano:

- l'impossibilità di scelta dell'incaricato del riesame da parte dell'incaricato della revisione;
- l'impossibilità, da parte dell'incaricato del riesame, di partecipare ad altri incarichi nel periodo in cui è impegnato nel riesame;
- l'impossibilità di prendere decisioni in luogo del *team* che svolge l'incarico di revisione.

[72] Non necessariamente la consultazione tra i due soggetti compromette l'obiettività del responsabile del riesame infatti, se la consultazione avviene entro i limiti descritti dalla procedura, si evita l'identificazione di divergenze d'opinione in una fase avanzata del lavoro di revisione evitando in questo modo di rimettere in discussione il lavoro svolto.

Come visto per l'attività di revisione, anche il lavoro di riesame deve necessariamente essere documentato, in tal senso il soggetto abilitato definisce idonee procedure e direttive volte a indicare le modalità di rendicontazione:

- delle procedure messe in atto dal responsabile del riesame;
- della data di completamento delle procedure di riesame che dev'essere uguale o anteriore a quella di emissione della relazione di revisione;
- delle dichiarazioni in base alle quali il responsabile del riesame dichiari la non conoscenza di informazioni concernenti l'attività di revisione che possa compromettere l'affidabilità dei giudizi professionali resi.

L'attività di riesame, anche se non prevista per tutti gli incarichi di revisione, rappresenta un enorme valore aggiunto per l'affidabilità delle comunicazioni sociali, basti pensare alle realtà ove questo riesame è obbligatorio (nelle società quotate), in queste fattispecie le informazioni che formeranno il bilancio subiranno diversi tipi di controllo:

1. un primo controllo svolto dal personale amministrativo;
2. un secondo controllo svolto dal sistema interno di controllo contabile (se presente);
3. un terzo controllo degli amministratori all'atto di redazione del bilancio;
4. un quarto controllo da parte del collegio sindacale;
5. un quinto controllo posto dai revisori del bilancio coadiuvato dal sistema di controllo interno della qualità;
6. un controllo della qualità del lavoro svolto dai revisori da parte degli addetti al riesame;

Un ulteriore controllo indiretto sarebbe quello pubblico ad opera di MEF e Consob di cui non sono stati ancora emanati i relativi regolamenti e di cui dunque non si conoscono le modalità operative.

In conclusione dal punto di vista degli *stakeholders* il sistema di controllo interno della qualità contribuisce a rafforzare la credibilità dell'attività di revisione legale dei conti, l'affidabilità delle comunicazioni sociali e dunque la stabilità dei mercati finanziari.

Conclusione

Il recepimento dell'ottava direttiva europea, avvenuto attraverso l'emanazione del decreto legislativo numero 39 del 2010, rivoluziona l'intera disciplina della revisione legale dei conti sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista operativo. Dal punto di vista normativo, infatti, si ha l'istituzione di un testo unico sulla revisione legale dei conti che soppianta, attraverso l'abrogazione di moltissime disposizioni, la costellazione di norme concernenti la revisione legale che invadeva l'ordinamento italiano. Dal punto di vista operativo la nuova normativa rimette alla commissione europea il compito di emanare i regolamenti che ne disciplinino i vari aspetti fondamentali; il vuoto regolamentare dovuto all'assenza del regolamenti europei è colmato dall'adozione dei principi di revisione elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali convenzionati con il Ministero dell'Economia e della Finanza ed in tal senso sono stati approfonditi nella presente tesi i principi di revisione internazionale (gli Isa Italia) adottati a partire dal primo gennaio del 2015. L'adozione degli principi di revisione internazionali ha permesso di adeguare la professione di revisione legale svolta in Italia a quelli che sono gli standard internazionali di riferimento, avuto considerazione, nella loro codifica, delle peculiarità proprie del contesto italiano. Oggetto della presente tesi sono stati il tema dell'indipendenza del revisore legale dei conti e del controllo della qualità del lavoro da questi svolto. Per quanto concerne l'indipendenza risulta chiaro quanto questo tema rappresenti una pietra miliare per la credibilità della funzione svolta dai revisori legali dei conti e che l'impianto normativo posto a supporto della salvaguardia di detto principio risulti radicalmente rafforzato rispetto alle disposizioni del passato; si ricorda che, riguardo all'indipendenza, gli aspetti realmente coglibili risultano essere solamente gli indicatori in apparenza dell'indipendenza del revisore ovvero tutte quelle situazioni giuridiche o di fatto afferenti all'indipendenza formale del revisore, rimanendo praticamente impossibile lo studio dell'indipendenza di fatto (o mentale) del revisore. Questo non significa che l'intero impianto normativo sia inutile per garantire l'obiettività e l'indipendenza del

revisore, bensì è di fondamentale importanza ridurre al minimo i margini di incertezza concernenti questo aspetto della disciplina, a tal proposito osservano Niccolini Stagno D'alcontres:

> *"L'indipendenza di coloro che sono chiamati ad esercitare una funzione di controllo rappresenta una chimera che comunque il diritto non può smettere di inseguire"*

Si ricorda infine che seppur l'indipendenza mentale del revisore risulta inverificabile, tale mancanza di obiettività dovrebbe in un qualche modo manifestarsi attraverso dei comportamenti tali per cui un terzo, ragionevole ed informato, tragga da dette circostanze una mancanza del requisito di indipendenza. Tale verifica avverrebbe a posteriori ovvero attraverso l'analisi delle conseguenze dei comportamenti del revisore anziché dalle cause previste dalla normativa attinente alla verifica dell'indipendenza formale (o in apparenza).

Dal punto di vista del controllo della qualità, invece, l'adozione dei principi Isqc Italia 1 e Isa Italia 220 ha costituto la base per la costruzione dei sistemi interni di controllo della qualità che diverranno di fondamentale importanza per lo svolgimento di una revisione legale dei conti conforme ai principi professionali nonché caratterizzata da un elevato standard qualitativo. L'aspetto innovativo della riforma non concerne l'adozione dei principi che il revisore deve osservare per svolgere una revisione di qualità bensì riguarda la sottoposizione del revisore a periodici controlli di qualità atti a verificare la professionalità, l'obiettività, l'indipendenza e la qualità del lavoro svolto del revisore legale dei conti. Pur in assenza dei regolamenti che definiscano le modalità di attuazione del controllo di qualità è chiaro che il fine ultimo di detto controllo sia la verifica del rispetto, da parte dei soggetti abilitati, dei principi professionali, delle leggi e dei regolamenti applicabili. Alcune considerazioni sono da fare in merito alla contestualizzazione dei principi di revisione internazionale nell'ambito italiano, che si ricorda essere formato in gran parte da piccole-medie imprese le quali affidano la revisione legale dei conti al collegio sindacale o al professionista singolo. A tal

proposito risultano di difficile applicazione da parte del professionista singolo, o del collegio sindacale, di diversi punti richiesti per la costruzione del sistema interno del controllo della qualità. A titolo esemplificativo si cita la previsione dello Isqc Italia 1 la quale impone a tutti gli esercenti l'attività di revisione la nomina di un soggetto terzo che supervisioni, e riesamini, il lavoro svolto dal soggetto abilitato sia da un punto di vista tecnico che qualitativo prima dell'emissione del giudizio di revisione; è chiaro che non può certamente ritenersi possibile per il professionista singolo dotarsi di tale supervisore e risulta parzialmente possibile per il collegio sindacale il quale può demandare la funzione di supervisione tecnica ad un membro del collegio, ma non può certamente demandare la funzione di supervisione qualitativa in quanto lo stesso principio prescrive l'impossibilità da parte del supervisori di essere coinvolti in qualsiasi modo nell'incarico di revisione. Ci si attende in tal senso un intervento del CNDCEC che dia dei contributi operativi nell'interpretazione e nella contestualizzazione dei principi di revisione adottati anche prevedendo specifiche esenzioni o semplificazioni per i professionisti singoli e per il collegio sindacale. Da ultimo sarebbe auspicabile che il periodo di riferimento entro cui sottoporre i soggetti abilitati al controllo periodico di qualità, ad opera di MEF e Consob, decorresse dal momento in cui vengono emessi i relativi regolamenti attuativi dando così modo ai soggetti interessati di conoscere fin da subito le regole su cui si baserà detto controllo.

Bibliografia

- CADEDDU LEONARDO - ANTONELLA PORTALUPI, *La revisione legale dei conti*, Gruppo 24 ore, Milano, 2015;
- CERADINI CLAUDIO - MANZANA GIACOMO - PEVERELLI MARCO, *Guida alla revisione legale dei conti*, Gruppo 24 ore, Milano 2013;
- HINNA LUCIANO, *Auditing. Fondamenti di revisione contabile*, McGraw-Hill Companies, 2007;
- MARINELLI UGO, *Revisione contabile: principi e note metodologiche*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014;
- PONTIANI FRANCO, *Auditing storia, tecnica, scienza un'evoluzione involutiva?*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2011;

Webgrafia

- IANNELLO GIUSEPPE, *Indicatori sull'indipendenza (in apparenza) del revisore contabile: il caso della prestazione di servizi non di revisione*, Pavia, 2011, www.economiaaziendale.it
- REDAZIONE IPSOA, *Adozione obbligatoria dei principi di revisione già dal 2015, www.ipsoa.it*
- SOPRANI ANDREA, *Il controllo di qualità nel lavoro di revisione legale, www.ecnews.it;*
- *http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Il_tracollo_di_Enron*